

La Superlega del calcio Europeo e la tutela della Concorrenza: analisi multidisciplinare delle norme chiave.

Chiar.mo Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

RELATORE

Chiar.mo Prof. Enrico Lubrano

CORRELATORE

Damone Francesco Maria - 157383

CANDIDATO

**LA SUPERLEGA DEL CALCIO EUROPEO E LA TUTELA DELLA
CONCORRENZA: ANALISI MULTIDISCIPLINARE DELLE NORME CHIAVE**

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	10
1-Contestualizzazione giuridica ed organizzativa della Superlega Europea del calcio prima della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.....	10
1.1-Inquadramento dell’oggetto e scopo della ricerca.....	12
1.2-Origini, creazione e sviluppo della “Superlega del Calcio Europeo”: la proposta del 18 aprile 2021.....	13
1.3-Problematiche giuridiche e controversie immediatamente insorte rispetto alla ipotizzata nascita della Superlega Europea del calcio.....	16
1.4-Struttura ed organizzazione delle leghe sportive calcistiche in Italia ed in Europa.....	19
1.5-Le tappe della Superlega: la costruzione della struttura giuridica ed organizzativa.....	22
1.6-Analisi delle implicazioni economico-finanziarie, delle fonti di reddito e dei finanziamenti nella Superlega Europea del calcio.....	29
1.7-Le strategie di comunicazione e di marketing dei componenti della Superlega: diritti televisivi, ritorni di immagine, premi.	32
CAPITOLO 2	39
Superlega ed antitrust italiano ed Europeo: situazione antecedente alla sentenza CGUE 21/12/2023	39
2-Impatto giuridico, sociale e culturale della Superlega Europea del calcio, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle norme antitrust italiane ed europee, nello scenario antecedente alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.....	39
2.1-Le norme antitrust nel contesto sportivo.	48
2.2-Ruolo della Commissione Europea nell'applicazione delle leggi antitrust, con particolare riferimento al diritto dello sport.....	51
2.3-L’antitrust in Italia: quadro giuridico.	54

2.4-Competenze e funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia.....	56
2.5-L'AGCM in ambito sportivo.....	58
2.6-L'applicazione della normativa antitrust alla Superlega del Calcio Europeo.....	60
2.7-Potenziati violazioni delle leggi antitrust europee e italiane.....	62
2.8-Riflessioni conclusive sull'impatto della Superlega rispetto alle previgenti norme e regole antitrust nel calcio, prima della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.....	63
CAPITOLO 3	67
3- La Superlega davanti alla Corte di Giustizia Europea, osservazioni a margine dell'udienza del 12 luglio 2022.....	67
3.1-Il parere dell'Avvocatura della Corte di Giustizia Europea.	75
3.2-Le sentenze spagnole – il Tribunale di Madrid.	81
3.3- CausaC-333/21.....	86
3.4-I precedenti della Corte di Giustizia Europea in materia di libera iniziativa economica ed abuso di posizione dominante	105
3.5-Il precedente Bosman, origine della liberalizzazione nel calcio europeo.	107
Ciò ha portato a una maggior presenza di giocatori stranieri nelle squadre europee.	108
3.6-La posizione dominante della FIFA in contrasto con il diritto di impresa, i principi Costituzionali (art. 2,5 e 18) Italiani e le norme Europee in materia.	109
3.7-La sentenza della svolta: CGUE 21/12/2023.	112
3.8-Analisi e descrizione del nuovo scenario: possibili evoluzioni giuridiche ed economiche della Superlega.....	115
3.9-Confronto con la maggiore Superlega sportiva mondiale: la NBA – un modello difficile da importare.	117
3.10-Un modello di “Superlega Europea” già esistente e funzionante. Ci si potrebbe ispirare al modello Euroleague basketball?	121

3.11-Il modello Eurolega è sostenibile?.....	123
3.12-Considerazioni finali sull'attualità dell'argomento.....	125
<i>BIBLIOGRAFIA</i>.....	129
<i>SITOGRAFIA</i>	129
<i>GIURISPRUDENZA</i>.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>

INTRODUZIONE

Il mondo del calcio europeo ha subito una rivoluzione senza precedenti dapprima con la proposta e successivamente con il concreto tentativo di creazione della Superlega del calcio europeo nel 2021.

Questa iniziativa, che avrebbe dovuto riunire alcune delle squadre di calcio più prestigiose e potenti del continente in una competizione elitaria, ha scatenato una tempesta di polemiche e reazioni, suscitando un dibattito senza precedenti tra i tifosi, i dirigenti sportivi, le istituzioni governative e le organizzazioni internazionali, ma ponendo pure una serie di interrogativi di tipo giuridico.

La Superlega europea rappresenta, infatti, un vero punto di svolta cruciale nella storia del calcio e solleva importanti questioni, tra cui quelle legate alla tutela della concorrenza, tema da sempre cruciale nell'ordinamento europeo.

La presente tesi si propone di analizzare la Superlega del calcio europeo da una prospettiva multidisciplinare, concentrandosi principalmente sulla sua relazione con le norme che regolamentano la concorrenza nell'Unione Europea, per poi affrontare le numerose altre tematiche di tipo giuridico e normativo connesse.

La Superlega ha generato un vero terremoto sociale e sportivo, comportando un dibattito acceso non solo tra gli appassionati di calcio, ma anche tra gli studiosi del diritto, dell'economia e della politica, in quanto ha fatto sorgere questioni fondamentali legate alla governance dello sport, alla tutela dei diritti dei consumatori, alla regolamentazione delle organizzazioni sportive e alle dinamiche economiche che sottendono al calcio professionistico.

Attraverso un'analisi approfondita delle normative europee in materia di concorrenza, dei principi giuridici che le regolamentano e dei precedenti giurisprudenziali significativi,

questa tesi esplorerà le implicazioni legali della Superlega e cercherà di determinare se la sua creazione e i suoi piani violino o meno le leggi europee sulla concorrenza, specie alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 che ha comportato un autentico ribaltamento delle aspettative ed ha comportato una complessiva rivisitazione dell'intero sistema alla luce dei principi esposti.

Il lavoro ha quindi dovuto riorganizzare in radice l'impianto originario, inizialmente basato sulle aspettative più diffuse, suffragate dalla tesi dell'Avvocatura della Corte di Giustizia Europea che lasciavano prevedere una pronuncia a favore delle istituzioni calcistiche europee (UEFA e FIFA), contro il progetto della Superlega del Calcio Europeo.

La sentenza, come oramai noto, ha invece ribaltato la prospettiva dell'intero sistema calcistico continentale, sancendo la problematicità della posizione dominante proprio di UEFA e FIFA nel contesto del sistema calcio del vecchio continente.

In questa nuova ottica verranno pure esaminate le conseguenze economiche, sociali e politiche di questa iniziativa e delle conseguenze della recente pronuncia, così come le reazioni delle parti interessate e le misure adottate dalle istituzioni europee per affrontare questa sfida senza precedenti, alcune delle quali disattese dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Nell'era in cui il calcio è diventato non solo uno sport, ma anche un'industria globale di miliardi e miliardi di dollari, è essenziale comprendere appieno le dinamiche che lo governano e i potenziali impatti delle iniziative come la Superlega sullo sport stesso, sulla concorrenza e sulla società in generale.

Questa tesi si pone l'obiettivo di contribuire a questa comprensione attraverso un'analisi approfondita e multidisciplinare delle norme chiave e delle questioni correlate alla Superlega del calcio europeo, specie – come detto – alla luce di una sentenza che – sulla scia di quella Bosman – si pone come nuova base di partenza per rivoluzionare nuovamente il mondo del calcio.

CAPITOLO 1

1-Contestualizzazione giuridica ed organizzativa della Superlega Europea del calcio prima della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

La “Superlega del Calcio Europeo”, proposta nel 2021, ha rappresentato una sfida senza precedenti sia dal punto di vista giuridico che organizzativo nel mondo del calcio.

Questa ipotesi organizzativa sovranazionale ha comportato un molteplici confronto che ha coinvolto perfino i Governi nazionali, con un acceso dibattito su molteplici questioni, tra cui i diritti delle organizzazioni sportive, la tutela della concorrenza e l'organizzazione delle competizioni calcistiche a livello europeo.

Sotto il profilo giuridico, quindi, la contestualizzazione della “Superlega del Calcio Europeo” si concentra sulle normative europee che regolamentano il settore sportivo e la concorrenza, in quanto – come noto - l'Unione Europea ha una lunga tradizione di intervento nel mondo dello sport, con decisioni e sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno stabilito importanti principi giuridici.

Il lavoro in esame, ovviamente, è iniziato in uno scenario complessivo consolidato e punta a studiare il sistema calcistico europeo prima dell’innovativa – e sotto alcuni aspetti rivoluzionaria – ¹Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 che ha affermato principi e visioni nuove, sulla scia della funzione spesso dirimente già affermata per la famosa ²sentenza Bosman.

La creazione della “Superlega del Calcio Europeo”, infatti, aveva sollevato una serie di domande sul rispetto dei principi consolidati prima della Sentenza della Corte di Giustizia

¹ Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (da ora in poi “CGUE”) nella causa C333/21; Comunicato stampa n. 203/23.

² Sentenza della CGUE del 15 dicembre 1995 nel caso della regolamentazione del trasferimento dei calciatori.

Europea del 21 dicembre 2023, in particolare quelli relativi alla libera circolazione dei servizi e alla concorrenza, coinvolgendo direttamente pure dei governi nazionali sul tema. Le organizzazioni sportive europee, tra cui l'UEFA, hanno prontamente e duramente reagito alla proposta della “Superlega del Calcio Europeo”, invocando il rispetto delle norme e dei principi del gioco leale, con conseguenti minacce di sanzioni e azioni legali contro i club che avessero accettato di partecipare alla “Superlega del Calcio Europeo”.

La contestualizzazione giuridica di questa competizione, quindi, doveva necessariamente analizzare tutta la complessa interazione tra le leggi europee, il diritto sportivo e il diritto commerciale, prima – ovviamente – dell’avvento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Sul piano organizzativo, in primis, la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” aveva sollevato interrogativi sulla governance del calcio europeo, in quanto la competizione proponeva una struttura in cui alcune squadre sarebbero state partecipanti di diritto, mentre altre avrebbero dovuto qualificarsi stagione per stagione.

Questo modello avrebbe comportato una ridefinizione delle competizioni europee esistenti, come la “Champions League”, e avrebbe creato nuove dinamiche di concorrenza tra club, fatto inaccettabile per le consolidate istituzioni calcistiche del vecchio continente (UEFA e FIFA).

Inoltre, la “Superlega del Calcio Europeo” aveva fatto emergere e messo in luce le innegabili tensioni tra i club e le organizzazioni sportive, evidenziando la crescente importanza economica del calcio professionistico, nel quale gli interessi in gioco stavano (e stanno tuttora) modificando un assetto di potere consolidato: il tutto, per tutta evidenza, per consentire ai nuovi investitori di spostare gli equilibri che da decenni regolano il mondo del pallone.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 ha di fatto ribaltato il precedente status quo, affermando che non è la Superlega del Calcio Europeo a doversi porre il problema dell’abuso di posizione dominante, ma – viceversa - il precedente assetto organizzativo del calcio europeo ha un problema di violazione delle norme sulla concorrenza!

Come in altri ambiti, pure politici, abbiamo assistito tempo per tempo alla necessità di capire quali fossero e quali devono essere per il futuro gli elementi fondanti nelle nuove realtà e comunità: per fare un esempio che potrebbe apparire distante (ma non lo è) c'era e – ovviamente – c'è tuttora un tema europeo (e pure mondiale) tra la prevalenza della democrazia rispetto alla finanza.

Senza voler fare paragoni irriverenti, pure in questo caso – come per alcune multinazionali che hanno bilanci superiori a quelli di alcuni Stati – c'è un palese conflitto tra le organizzazioni calcistiche ed alcuni club che valgono (ciascuno) miliardi di euro e il calcio inteso come settore complesso meritevole di puntuali tutele per tutti gli attori e per tutte le componenti, specie quelle più deboli.

In tale epocale e complessivo confronto, quindi, pure questa competizione è stata vista e censurata come un mero tentativo di massimizzare i profitti e il potenziale commerciale delle squadre partecipanti, a discapito del sistema complessivo, suscitando grandi preoccupazioni riguardo alla priorità data ai profitti rispetto ai valori sportivi che sono tuttora (e dovrebbero restare) il fondamento ed il collante del movimento che nasce dai campetti di periferia, per arrivare ai templi del calcio europeo, probabilmente senza rendersi conto che la Corte avrebbe potuto ampliare – come doveroso – il proprio sguardo rispetto all'intero orizzonte calcistico continentale.

Con un risultato per alcuni versi inaspettato, ma per altri assolutamente coerente con l'impianto che la Corte persegue da decenni.

1.1-Inquadramento dell'oggetto e scopo della ricerca.

Il contesto introduttivo – evidente base di partenza della ricerca – rappresenta il punto di avvio del presente studio, che mira ad analizzare l'impatto della “Superlega del Calcio Europea” sul mondo del calcio, sottolineando il dibattito senza precedenti e le sfide che essa ha posto e continua a porre dopo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

In questo contesto, l'oggetto della tesi parte dall'analisi dettagliata e multidisciplinare delle implicazioni legali, economiche e sociali della “Superlega del Calcio Europeo”, che

rappresentava e rappresenta ancora oggi - probabilmente - un aspetto limitato (ma emblematico) di un problema più complessivo e di portata storica.

L'obiettivo primario è quello di valutare se l'iniziativa violasse o meno le ³leggi europee sulla concorrenza, mediante l'esame delle normative europee in materia di concorrenza, dei principi giuridici e dei precedenti pertinenti, partendo dallo scenario antecedente alla più volte citata Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

L'analisi non si limita – pertanto - alla sfera giuridica, ma si estende all'ambito economico, sociale e politico, riconoscendo il calcio come un'industria globale di notevole rilevanza complessiva, che sconta le evoluzioni dei rapporti di forza che governano i contesti sociali pure a livelli più elevati.

La tesi, inoltre, prevede di esaminare le reazioni delle parti interessate e le misure intraprese dalle istituzioni europee per affrontare questa sfida, coinvolgendo - come detto – i massimi livelli dei soggetti coinvolti, il tutto concludendo l'analisi alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

La ricerca è quindi progettata per fornire un contributo significativo alla comprensione delle dinamiche che governano il calcio come sport e industria, con un'enfasi particolare rispetto alla interazione tra le normative europee sulla concorrenza e le organizzazioni sportive, confrontando il mondo del calcio europeo prima e dopo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

L'elaborato – pure in virtù del cambiamento che ha vissuto durante la fase di elaborazione - si presenta come un'importante indagine su un tema di rilevanza attuale e dibattito critico, andando ad approfondire la conoscenza su un aspetto chiave della governance dello sport a livello europeo che è entrato prepotentemente nel mondo del diritto e del costume a valle della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

1.2-Origini, creazione e sviluppo della “Superlega del Calcio Europeo”: la proposta del 18 aprile 2021.

³ Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce agli articoli da 101 a 109 le norme sulla concorrenza nel mercato interno.

La notte del 19 aprile 2021, a mezzanotte e mezza, è stata annunciata l'iniziativa senza precedenti di 12 club europei che hanno dato vita alla “Superlega del Calcio Europeo”. Questa competizione, ideata come un'alternativa alla “Champions League”, mirava a riunire le squadre di calcio di élite in un campionato esclusivo, mediante un progetto sviluppato da alcuni dei presidenti più influenti del calcio continentale, con Florentino Perez in prima linea.

La creazione della “Superlega del Calcio Europeo” ha scatenato una prevedibile⁴ reazione dura da parte dell'UEFA, che ha minacciato azioni legali milionarie contro i club che volessero abbandonare le competizioni ufficiali come la “Champions League” e la “Europa League” per unirsi alla “Superlega del Calcio Europeo”.

I giocatori delle squadre partecipanti, inoltre, hanno rischiato l'esclusione dalle Nazionali e da tutte le competizioni UEFA e FIFA.

La “Superlega del Calcio Europeo” era progettata per essere composta da 20 squadre, con 15 partecipanti di diritto e altre 5 compagini determinate stagione per stagione attraverso un meccanismo di qualificazione ancora da definire: tra i soci fondatovi vi erano tre club italiani (Juventus, Inter e Milan), insieme a Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona.

Tra i principali club continentali – però - sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund hanno fin da subito dichiarato di non essere interessati, mentre il Paris Saint-Germain non è proprio stato invitato a partecipare al progetto di cui il Real Madrid del Presidente Florentino Perez è stato il principale artefice.

⁴ La risposta dell'UEFA arriva tramite il sito ufficiale UEFA.com/mediareleases, nel quale si legge *“Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere diversamente.*

Come annunciato in precedenza dalla FIFA e dalle sei Federazioni, ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che si sono rifiutati di iscriversi a questo torneo.

Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo.”

Sin da subito – e non poteva essere diversamente - la “Superlega del Calcio Europeo” ha scatenato un acceso dibattito sia per valutare la sua rispondenza alle regole giuridiche vigenti che comprendere appieno per il suo enorme impatto culturale e sociale, oltre che economico, sul calcio europeo e internazionale.

La nascita della “Superlega del Calcio Europeo”, infatti, non ha solo scosso profondamente il mondo del calcio, innescando un acceso dibattito sulle implicazioni sportive, giuridiche ed economiche, ma ha coinvolto tutta la pubblica opinione che si è divisa sulla interpretazione della questione, accendendo dibattiti a tutti i livelli, come solo lo sport (ed il calcio in particolare) sa fare.

L'iniziativa, inoltre, ha sollevato fin da subito importanti questioni legali, pure riguardo alla questione dell'esclusività e dell'accessibilità alle competizioni calcistiche europee e la stessa UEFA ha minacciato di intentare cause milionarie contro i club fondatori, sostenendo che la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” rappresentava una violazione dei ⁵regolamenti esistenti e dei diritti televisivi già stabiliti per le competizioni ufficiali.

⁵ L'accordo SEE (Spazio Economico Europeo) è stato creato per estendere il mercato interno dell'Unione Europea a tre paesi dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio), ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tale accordo, sottoscritto nel 1992, prevede la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali tra i paesi dell'UE e i paesi aderenti all'SEE.

Un caso interessante che coinvolge l'accordo SEE è il Caso 37.576 riguardante il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva. In questo caso, un operatore televisivo norvegese ha contestato alcuni requisiti del regolamento UEFA riguardanti la trasmissione delle partite di calcio nell'ambito delle competizioni europee.

L'operatore norvegese sostiene che tali requisiti violino i principi dell'accordo SEE, in particolare quelli relativi alla libera concorrenza e alla non discriminazione tra gli Stati aderenti. Il regolamento UEFA, infatti, impone agli operatori televisivi l'acquisto di diritti di trasmissione esclusivi per specifici territori, limitando così la possibilità di offrire servizi transfrontalieri.

Il caso è stato sottoposto alla Corte dell'AELE (Associazione Europea di Libero Scambio) per una valutazione legale: la Corte ha stabilito che il regolamento UEFA può essere considerato una restrizione alla libera concorrenza e alla libertà di prestazione dei servizi, ma può essere giustificato per ragioni di interesse generale, come la salvaguardia dell'equilibrio economico delle competizioni calcistiche.

La Corte ha stabilito che l'applicazione del regolamento non costituisce una discriminazione diretta contro gli operatori televisivi norvegesi o di altri paesi dell'SEE, in quanto tutti gli operatori nazionali e stranieri sono soggetti alle stesse condizioni. Tuttavia, ha anche sottolineato che il regolamento potrebbe limitare la possibilità di offrire servizi transfrontalieri, creando così una potenziale restrizione alla libera concorrenza. Pertanto, la Corte ha invitato la UEFA a valutare la propria politica di trasmissione radiotelevisiva e a considerare possibili misure per garantire un maggiore equilibrio tra la tutela degli interessi economici delle competizioni calcistiche e la promozione della concorrenza. Allo stesso tempo, ha ribadito che i requisiti del regolamento non possono essere considerati completamente incompatibili con l'accordo SEE, a condizione che siano giustificati da obiettivi legittimi e proporzionati.

In questo contesto così peculiare ed articolato, anche la minaccia di escludere i giocatori delle squadre partecipanti dalle Nazionali e dalle competizioni UEFA e FIFA ha sollevato interrogativi sulle implicazioni giuridiche dei diritti dei giocatori e sulla loro libertà di partecipazione a competizioni internazionali, aprendo un ulteriore confronto su una questione di particolare interesse sia per il diritto sportivo che per il diritto del lavoro, poiché mette in luce le complesse relazioni tra club, giocatori e organizzazioni sportive internazionali.

L'evolversi di questa situazione e la risposta delle istituzioni sportive, dei club e dei giocatori hanno dato enormi spunti di riflessione sulle questioni giuridiche e sul futuro del calcio europeo, in quanto la Superlega ha rappresentato una sfida senza precedenti per il panorama giuridico del calcio ed ha sollevato domande epocali sulla governance e la regolamentazione delle competizioni calcistiche a livello continentale e mondiale che hanno visto vari giuristi confrontarsi in punta di diritto per affermare tesi contrapposte ed inconciliabili, fino alla pronuncia – che si può definire storica – rappresentata dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

1.3-Problematiche giuridiche e controversie immediatamente insorte rispetto alla ipotizzata nascita della Superlega Europea del calcio.

La creazione della “Superlega del Calcio Europeo”, come detto, ha – ovviamente - immediatamente sollevato una serie di problematiche giuridiche e molteplici controversie, investendo vari aspetti che spaziano dai diritti dei club e dei giocatori alle regole e competenze delle organizzazioni sportive internazionali.

La prima e più evidente problematica ha riguardato la palese violazione dei ⁶principi di concorrenza e apertura delle competizioni sportive: la creazione della “Superlega del Calcio Europeo”, infatti, secondo alcuni osservatori avrebbe avuto effetti e conseguenze

⁶ L'obiettivo principale delle norme dell'Unione in materia di concorrenza è consentire il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonché le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza.

per le squadre partecipanti alle competizioni nazionali ed alla “Champions League”, mettendo a rischio l'equilibrio competitivo e il principio di accesso alle competizioni, con un innegabile contrasto con il diritto sportivo internazionale che si basa – come noto - sulla regola della parità di opportunità per tutte le squadre partecipanti.

In secondo luogo, la costituzione della “Superlega del Calcio Europeo” ha sollevato dall’origine articolati dubbi sulle pratiche anticoncorrenziali, essendo di fatto ideata per la creazione di un ⁷monopolio (o, in subordine, di un ⁸oligopolio) nel calcio europeo: sin dalla genesi del dibattito, però, è venuta in agenda la qualificazione della posizione delle istituzioni consolidate (UEFA e FIFA) e la loro problematicità rispetto alle regole europee che, specie dopo la sentenza Bosman, vanno indiscutibilmente applicate pure al funzionamento del calcio nel vecchio continente.

La “Superlega del Calcio Europeo” sarebbe stata, infatti, gestita da un gruppo ristretto di club ricchi e potenti, che avrebbero avuto il controllo esclusivo sulle entrate e sui diritti commerciali, escludendo le squadre meno abbienti ed allargando le disuguaglianze nel calcio europeo: questo tema ha posto importanti questioni riguardanti il rispetto delle normative antitrust e la tutela dei diritti delle squadre più piccole, pur con il richiamato problema di fondo poi posto a base della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 in relazione alla gestione del settore calcio da parte di UEFA e FIFA.

Un'altra aspra controversia ha investito il rispetto degli obblighi contrattuali dei club con le organizzazioni esistenti, come ad esempio i campionati nazionali e le competizioni UEFA, in quanto ⁹la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe comportato inevitabilmente la violazione di contratti preesistenti e la conseguente responsabilità giuridica dei club coinvolti.

⁷ Un monopolio in termini giuridici si riferisce al controllo esclusivo di un'azienda o di un individuo su un determinato mercato o settore, in modo tale da escludere la concorrenza e a volte portando a condizioni di mercato diseguali.

⁸ Un oligopolio è una forma di mercato dominato da un piccolo numero di grandi aziende. In un oligopolio, queste poche aziende hanno un controllo significativo sul mercato e possono influenzare il prezzo e le condizioni di vendita dei beni o servizi offerti.

Le aziende in un oligopolio sono solitamente interdipendenti, il che significa che le decisioni prese da una di esse possono influenzare le altre aziende del settore.

L'oligopolio può portare a comportamenti collusivi tra le aziende per aumentare i profitti a spese dei consumatori.

⁹ Manuale di Diritto Privato Andrea Torrente / Piero Schlesinger; edizione n. 26

Inoltre, il processo di coesistenza e/o di uscita dalle competizioni esistenti avrebbe generato numerose e complesse controversie, con cause lunghissimi e probabilmente con contrasti di giudicati tra i vari organismi civili, amministrativi e sportivi sia nazionali che sovranazionali.

Pure il tema dei giocatori ha animato il confronto, perché la partecipazione alla “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe potuto implicare la loro esclusione dalle competizioni internazionali, come la “Coppa del Mondo” ed i campionati continentali (tra cui, chiaramente, pure i Campionati Europei”, a causa delle regole dell'UEFA e della FIFA che impediscono la partecipazione a competizioni non riconosciute dai loro organi di governo, con una serie di interrogativi sulla legittimità delle decisioni dei club di iscriversi alla Superlega alla luce della tutela dei diritti dei giocatori tesserati per i medesimi club.

Nonostante i principi affermati nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, comunque, molti di questi temi non sono assolutamente da considerare chiariti e/o risolti, in quanto i rapporti di forza – seppur necessariamente improntati al rispetto dei fondamenti del diritto europeo – sono assolutamente in corso di confronto per l'assestamento dell'intera organizzazione del mondo del calcio del vecchio continente.

Per tornare all'esame del punto di partenza, bisogna ricordare che la reazione delle istituzioni sportive internazionali, come l'UEFA e la FIFA, ma anche di molti governi nazionali, è stata notoriamente immediata e decisa.

Tutti i soggetti istituzionali hanno prontamente minacciato l'imposizione di sanzioni ai club e ai giocatori coinvolti nella “Superlega del Calcio Europeo”, inclusa l'esclusione dalle competizioni internazionali, invitando a rivalutare la decisione assunta per evitare sanzioni e dispute legali.

La creazione della “Superlega del Calcio Europeo”, in sintesi, ha suscitato una serie di ¹⁰problematiche giuridiche e controversie che hanno riguardato le questioni afferenti la competizione sportiva, le pratiche anticoncorrenziali, gli obblighi contrattuali, i diritti dei

¹⁰ Codice di Giustizia Sportiva (FIGC), testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione 11 giugno 2019, n. 258, aggiornato alla delibera FIGC 19 dicembre 2022, n93/A

giocatori ed i poteri delle istituzioni sportive: questa tesi si è fin da subito – nelle more della decisione della ¹¹Corte di Giustizia Europea – posto l’obiettivo di analizzare ed illustrare lo sviluppo delle problematiche nascenti specie in materia di concorrenza.

Appare chiaro che – come ogni innovazione profonda dello status quo – il sistema consolidato ha reagito d’impulso per la salvaguardia di equilibri consolidati, senza tenere in considerazione che, probabilmente, l’intera architettura si teneva in equilibrio su una impalcatura costruita nel corso dei decenni senza tener conto delle spesso vertiginose modifiche intervenute nel mondo del diritto europeo.

Questa tesi ha la fortuna di poter studiare quasi in tempo reale il profondo cambiamento intervenuto rispetto ad una situazione che sembrava robustamente cristallizzata e che, invece, è stata profondamente incisa dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

1.4-Struttura ed organizzazione delle leghe sportive calcistiche in Italia ed in Europa.

¹²Le leghe sportive calcistiche in Italia e in Europa sono organizzazioni che hanno il compito di gestire e regolamentare i campionati di calcio a livello nazionale e continentale.

La struttura e l'organizzazione di queste leghe variano leggermente tra i diversi paesi, ma condividono molti elementi comuni e fondativi.

In Italia, come noto, la lega principale è la “Lega Nazionale Professionisti Serie A”, comunemente nota come “Serie A”, che è attualmente composta da 20 squadre che competono per il titolo di campione italiano.

Il “Campionato di Serie A”, quindi, è organizzato dalla “Lega di Serie A”, che è responsabile dell'amministrazione del campionato, della negoziazione dei diritti televisivi e del mantenimento delle regole del gioco.

¹¹ Court of Justice of the European Union (CJEU; CGUE in italiano) official website

¹² Testo Diritto dello Sport: autori: Professor Enrico Lubrano & Prof.ssa Lina Musumarra – edizione 2017

La “Lega di Serie A” ha anche – tra gli altri - il compito di gestire i rapporti con la “Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”, l'organo di governo del calcio in Italia.

Oltre alla “Serie A”, il movimento calcistico italiano comprende anche le leghe di serie inferiori, tra cui la “Serie B” (che è parificabile alla seconda divisione inglese) e la “Lega Pro”, che comprende le divisioni Terza e Quarta.

Queste leghe hanno un'organizzazione simile a quella della “Serie A”, con le rispettive leghe che regolamentano e gestiscono i loro campionati.

A livello europeo, invece, la massima competizione calcistica è la “UEFA Champions League”, organizzata come torneo ad eliminazione diretta che coinvolge i migliori club del continente.

La “Champions League” è organizzata dall’“Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA)”, che è l'organo di governo del calcio in Europa.

L'UEFA non solo organizza la “Champions League”, ma gestisce anche altre competizioni continentali, come la “UEFA Europa League” e la “Supercoppa UEFA”.

Ogni Paese europeo ha la propria lega nazionale che organizza i campionati domestici e gestisce le questioni relative alle leghe inferiori: in Inghilterra, ad esempio, la principale lega calcistica è la “Premier League”, che è gestita dalla “Premier League Limited”, in Spagna c'è la “Liga Nacional de Fútbol Profesional” (Lega Nazionale del Calcio Professionistico), che gestisce “La Liga”, la principale competizione calcistica del Paese e così via.

Le leghe sportive calcistiche in Europa cercano di promuovere lo sviluppo del calcio a livello nazionale e continentale e lavorano per assicurarsi che i campionati siano organizzati in modo trasparente, equo e competitivo e si occupano anche di questioni finanziarie, come la distribuzione dei diritti televisivi e la gestione delle finanze dei club.

In sintesi, le leghe sportive calcistiche in Italia e in Europa svolgono un ruolo cruciale nella gestione e nell'organizzazione dei campionati calcistici a livello nazionale e continentale, facendo da collante e da cinghia di trasmissione del movimento calcistico che parte dai campetti di periferia per arrivare ai campi più prestigiosi del pianeta.

Attraverso la loro attività innanzitutto sociale ed organizzativa, quindi, le Leghe contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del calcio in ogni Paese e garantiscono che le competizioni si svolgano in modo regolare e professionale.

Le relazioni tra ¹³FIGC, UEFA e FIFA sono fondamentali per il funzionamento e lo sviluppo del calcio a livello nazionale, continentale e mondiale.

¹⁴La FIGC, come federazione nazionale, si conforma alle linee guida stabilite dall'UEFA e dalla FIFA per quanto riguarda regolamenti, regole di gioco e sviluppo del calcio, per garantire una omogeneità di regole e comportamenti che sono la base del successo del gioco del calcio.

La Federazione partecipa alle competizioni organizzate dall'UEFA e dalla FIFA, come le qualificazioni per i campionati europei o mondiali, rispettando le direttive e le regolamentazioni stabilite ed ha una voce attiva all'interno sia dell'UEFA che della FIFA, partecipando alle decisioni e alle politiche che riguardano il calcio italiano, europeo e mondiale, contribuendo al dibattito su questioni importanti come le regole del gioco, lo sviluppo giovanile, l'integrità sportiva e le questioni organizzative.

Questa relazione tra FIGC, UEFA e FIFA è essenziale per garantire la coerenza del gioco e per promuovere il calcio a livello globale, europeo e nazionale, assicurando che le direttive e le decisioni siano armonizzate per il bene dello sport e dei suoi praticanti, secondo i valori planetari di correttezza, equità, rispetto delle regole e degli avversari.

¹⁵Le tre entità operano – ovviamente - in modo interconnesso e funzionalmente collegato, ma ognuna ha un proprio ambito di autonomia e responsabilità.

¹³ Manuale di diritto amministrativo Marcello Clarich – IV edizione

Si tratta di enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico, così come descritte dall'art. 23, D.L. vo 23 luglio 1999, n. 242

¹⁴ Testo Diritto dello Sport - Professor Enrico Lubrano & Prof.ssa Lina Musumarra – edizione 2017

¹⁵ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Art.1, comma 5 “La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:

- a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
- b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board;
- c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
- d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
- e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30.4

La cooperazione e l'allineamento tra FIGC, UEFA e FIFA sono fondamentali per garantire che il calcio sia regolamentato in modo uniforme, che le competizioni siano organizzate in maniera equa e che il gioco si sviluppi in modo sostenibile e inclusivo a livello mondiale, continentale e nazionale, tutelandone i valori.

Tutto questo impianto, ideato e perfezionato nel corso dei decenni, ha immediatamente reagito in maniera univoca e coesa rispetto alla proposta della Superlega del Calcio Europeo, facendo quadrato intorno a regole e procedure collaudate ed – apparentemente – inattaccabili. Oggi questa struttura deve trovare la capacità e la forza di adeguarsi ai principi innovativi introdotti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, antepoendo la sana gestione dell'intero settore alla mera difesa di privilegi oramai tramontati.

1.5-Le tappe della Superlega: la costruzione della struttura giuridica ed organizzativa.

Nella proposta iniziale del 18 aprile 2021 la “Superlega del Calcio Europeo” prevedeva 20 squadre, delle quali 15 partecipanti di diritto e altre 5 determinate ogni stagione da un meccanismo di qualificazione.

Secondo le regole originariamente annunciate, inoltre, i 20 club sarebbero divisi in due gironi da 10 squadre, che nella prima fase si sarebbero dovuti affrontare in partite di andata e ritorno. Al termine dei due gironi, le prime tre di ciascuno sarebbero andate direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre quarte e quinte avrebbero disputato uno spareggio: le 8 squadre rimaste si sarebbero sfidate in quarti di finale e semifinali, con partite di andata e ritorno, per approdare alla gara finale.

I club fondatori avevano annunciato anche che sarebbero stati destinati 10 miliardi di euro in 23 anni per la ¹⁶mutualità, da versare al movimento del calcio al di fuori dalla

¹⁶ La mutualità è un principio che si riferisce all'organizzazione di un gruppo di individui che si uniscono e si aiutano reciprocamente per affrontare insieme rischi, difficoltà e problemi comuni. È un concetto che si basa sulla solidarietà e sull'interesse collettivo anziché sull'interesse individuale.

“Superlega del Calcio Europeo”, probabilmente consapevoli della reazione che il mondo del pallone avrebbe riservato a questa iniziativa indiscutibilmente dirompente!

Mediante tale perequazione, infatti, gli ideatori della “Superlega del Calcio Europeo” avevano pensato di destinare circa 434 milioni all'anno per i primi 23 anni (160 milioni in più dell'attuale solidarietà UEFA), con vincolo di destinazione per il calcio giovanile, di base e femminile.

Immediata e prevedibilmente dura – come detto - è stata la reazione dell'UEFA, che insieme alle Federazioni nazionali ha prontamente minacciato l'espulsione dei club coinvolti da tutte le proprie competizioni e dai campionati nazionali, avvertendo che ai loro giocatori sarebbe stata negata la possibilità di rappresentare la squadra nazionale, prevedendo addirittura la immediata esclusione dalle semifinali delle coppe europee per le squadre aderenti alla “Superlega del Calcio Europeo” rimaste in corsa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Arsenal e Manchester United.

Pure la FIFA ha immediatamente preso posizione e disapprovato l'iniziativa, etichettandola come ‘lega separatista europea chiusa’ e ponendola subito al di fuori delle strutture calcistiche internazionali, in quanto non rispettosa dei principi a favore della solidarietà nel calcio e contro il modello di redistribuzione equa perseguito dagli organismi istituzionali del calcio.

Nelle ore immediatamente successive all'annuncio si è registrata pure la prevedibile rabbia delle federazioni nazionali, prima fra tutte quella della FIGC che per bocca del proprio Presidente Gravina ha comunicato che *"l'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo, l'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa"*.

Nel contesto assicurativo, la mutualità si riferisce all'organizzazione di una compagnia di assicurazione mutualistica. In questo caso, i membri della compagnia sono anche i suoi assicurati e partecipano attivamente alla sua gestione. Gli assicurati pagano una quota periodica, chiamata premio, che serve a costituire un fondo comune per coprire le spese sostenute in caso di sinistri o eventi dannosi. I membri partecipano alle decisioni strategiche dell'azienda, come l'approvazione del bilancio o la nomina dei dirigenti della compagnia

Non sono mancate neppure le reazioni della politica ai massimi livelli, tra cui anche il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il quale ha spiegato che il governo sostiene *"con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali"*, unitamente al premier britannico Boris Johnson (nonostante le 6 squadre inglesi) per il quale *"il piano danneggerà lo sport"* ed al presidente francese Emmanuel Macron che ha condannato il progetto affermando che *"minaccia il principio europeo del merito sportivo"*.

Pure la Commissione europea tramite la propria vicepresidente Margaritis Schinas ha censurato fortemente l'iniziativa affermando che *"Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, sulla diversità e l'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti"*.

A fronte di questa levata di scuti, solo Florentino Perez, ideatore principale della *"Superlega del Calcio Europeo"*, ha difeso il progetto con affermazioni onestamente singolari, affermando che: *"Non lo faccio per salvare il Real, ma per salvare il calcio. Questo sport è in un momento critico, quello che stiamo facendo è solo per il bene del pallone. Se noi generiamo profitti, ne beneficiano tutti, anche quelli che stanno più in basso"*.

Inevitabile – alla luce di questa unanimità di dissensi – è apparso il pronto addio al progetto da parte di Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal (che ha addirittura chiesto scusa ai tifosi): nella notte del 20 aprile si è pertanto tenuta una riunione d'urgenza dei 12 club fondatori della Superlega, che hanno deciso in sostanza il tramonto del progetto originario, pur affermando che il progetto sarebbe stato rimodellato perché la situazione attuale nel calcio europeo ha bisogno di un cambiamento. A contribuire alla cancellazione del progetto sono anche i tifosi, in particolare quelli inglesi delle *"big six"*, che hanno manifestato con striscioni e cartelli affissi fuori dagli stadi contro i loro stessi club e contro la *"Superlega del Calcio Europeo"*.

Dopo il terremoto, in data 26 aprile, la FIGC ha varato una ¹⁷norma denominata “Anti-Superlega”, con la quale è stato sancito che i club che decideranno di partecipare alla nuova competizione, se vedrà la luce, dovranno dire addio alla Serie A, con espressa decadenza dall’affiliazione per chi prende parte a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute da FIFA, UEFA e FIGC, mentre l’UEFA – in data 7 maggio – ha comunicato di aver trovato un accordo con 9 dei 12 club fondatori della “Superlega del Calcio Europeo” per il loro reintegro, previa accettazione delle squadre di una trattenuta del 5% dei ricavi derivanti dalle competizioni UEFA per club per una stagione, una multa da 100 milioni se dovessero cercare di giocare in una "competizione non autorizzata" e 15 milioni da donare complessivamente per calcio giovanile e di base.

Gli altri tre club fondatori (Juventus, Real Madrid e Barcellona) sono stati deferiti agli organi competenti della UEFA per il procedimento disciplinare che è stato aperto in data 25 maggio per potenziale violazione del protocollo legale.

Il 22 giugno i tre club si sono pertanto rivolti alla Corte per chiedere se la posizione dell’UEFA sia contraria alle regole sulla concorrenza, sulla libertà di iniziativa economica, poiché ritengono un utilizzo di ¹⁸abuso del potere dominante da parte

¹⁷ Approvata già nel 2021, la FIGC ha introdotto una norma che vieta espressamente di partecipare a competizioni fuori dall’UEFA.

Le squadre italiane non potranno partecipare alla Superlega, pena l'esclusione immediata dal campionato. La norma, introdotta dalla FIGC in realtà già nel 2021, è nero su bianco nel documento riguardo alle Licenze Nazionali 2024/25 approvato la scorsa settimana dal Consiglio Federale.

Nel documento si legge che "le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento: depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC"

Nel caso in cui un club italiano decidesse di partecipare alla Superlega, quindi, questo comporterebbe la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/25.

¹⁸ L'abuso del potere dominante nel diritto amministrativo è un fenomeno che può compromettere le prerogative fondamentali dei cittadini e delle imprese. Nel contesto europeo, l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) fornisce una base legale per affrontare questo tipo di comportamento anticoncorrenziale.

L'articolo 102 TFUE stabilisce che è vietato alle imprese che godono di una posizione dominante sui mercati nazionali o comunitari, di compiere abusi di tale posizione. Il concetto di "posizione dominante" si riferisce all'abilità di un'impresa di determinare in maniera significativa le condizioni di concorrenza sul mercato in questione.

Gli abusi di potere dominante possono assumere diverse forme, come l'imposizione di prezzi predatori, la discriminazione nei confronti di determinati concorrenti, ostacolando l'accesso al mercato o impedendo la crescita di altre imprese. Questo tipo di comportamento limita la concorrenza leale e può danneggiare i consumatori, riducendo la scelta e aumentando i prezzi dei beni e dei servizi.

dell'UEFA, mettendosi però pure contro le leghe nazionali e contro i tifosi: questa richiesta ha dato la stura alla più volte citata Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 che ha – in sostanza – inquadrato in maniera complessiva e dirimente tutto il sistema calcio.

La posizione dei club aveva minacciato, secondo le istituzioni consolidate (UEFA e FIFA innanzi tutto), di comportare uno stravolgimento totale del concetto di meritocrazia che era ed ancora oggi è alla base del calcio, il tutto in cambio di soldi, tanti soldi, per i club non partecipanti dati dalla “Superlega del Calcio Europeo”.

Appariva già in origine evidente che in questa vicenda c'erano (e ci sono ancora) molteplici interessi che si intrecciano e che si contrappongono, tanto da rendere complicato stabilire quale possa essere il punto di equilibrio futuro, nonostante i principi affermati dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Dopo la tempesta, infatti, abbiamo vissuto un periodo di apparente calma durante il quale sembrava tramontato il progetto, ma la questione non è stata mai definitivamente conclusa, in quanto – nelle more - l'UEFA ha studiato un miglioramento del proprio sistema, mentre i club più potenti hanno continuando ad esercitare il proprio enorme influsso nell'ambito del mondo del calcio europeo, confidando in un esito positivo del giudizio che è improvvisamente arrivato con la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

In questa situazione di scontro sotterraneo, pertanto, appare ancora oggi difficile prevedere quale sarà l'esito della vicenda, pure perché dopo aver superato il trauma iniziale e dopo aver studiato soluzioni che potevano contemperare le diverse esigenze contrapposte, l'ingresso dei principi sanciti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 impone nuovi ragionamenti e nuovi accordi.

L'articolo 102 TFUE fornisce agli organismi antitrust nazionali e all'Unione Europea gli strumenti necessari per contrastare l'abuso del potere dominante. Questi organismi hanno il potere di infliggere sanzioni alle imprese che si rendono colpevoli di tale comportamento, inclusa l'imposizione di multe significative. L'obiettivo principale di questa normativa è preservare e promuovere la concorrenza nel mercato, garantendo che nessun'impresa possa trarre vantaggio dalla sua posizione dominante a discapito dei consumatori o dei concorrenti.

In tale contesto va fatta memoria che una analisi pragmatica ha fin da subito preso atto che pure le istituzioni calcistiche europee non erano esenti da censure, non avendo inciso i problemi storici del calcio continentale che combatte da tempo contro irregolarità e trucchi (pure contabili) che hanno di fatto distrutto l'equilibrio del calcio europeo.

A tale proposito è sempre stato evidenziato il fallimento del ¹⁹“Fair Play finanziario” formalmente imposto, ma sistematicamente eluso dai club più ricchi e potenti, con una distanza sempre maggiore ed oramai incolmabile tra i protagonisti del calcio.

È evidente che eravamo e siamo ancora di fronte ad un passaggio epocale: i club che hanno ideato la “Superlega del Calcio Europeo” sono gli stessi a cui la situazione di squilibrio è andata bene per tanto tempo, solo che ora semplicemente hanno trovato “squali” più grossi di loro.

Accanto alla diatriba tra la base calcistica nazionale ed internazionale ed i club più ricchi c'è un conflitto tutto interno alle superpotenze del mondo del pallone: i giganti finanziari, spesso di Paesi finora marginali rispetto al calcio, si sono impadroniti di club nobili ma decaduti e non si fanno scrupoli ad aggirare le regole della concorrenza e – forti dei loro petrodollari – sono disposti a tutto pur di evitare i vincoli del “Fair Play finanziario”.

In questo passaggio storico c'è un conflitto tra i precedenti “padroni del calcio” ed i nuovi arrivati: i club che hanno ideato la “Superlega del Calcio Europeo” stanno spingendo l'identità del calcio verso ciò che sono l'NBA e l'NFL in America, vale a dire uno show per il pubblico mondiale, con un disincanto che rasenta il cinismo e bada solo al business, senza alcuno spazio per aspetti romantici o nostalgici del calcio delle origini.

¹⁹ Il fair play finanziario è un principio e un insieme di regole introdotte dalla UEFA per regolare le finanze dei club di calcio. L'obiettivo principale è promuovere la stabilità finanziaria e la sostenibilità nel mondo del calcio.

Il fair play finanziario si concentra principalmente su due aspetti fondamentali: il bilancio dei club e il loro debito. Le regole richiedono che i club mantengano un equilibrio tra le entrate e le spese nel lungo periodo, evitando indebite dipendenze da finanziamenti esterni.

In pratica, le squadre di calcio devono dimostrare di poter coprire le proprie spese attraverso fonti di reddito legittime, come i diritti televisivi, il merchandising, le vendite di biglietti e le sponsorizzazioni. Inoltre, i club devono dimostrare di non avere debiti e di non accumulare perdite eccessive. Le sanzioni per il mancato rispetto del fair play finanziario possono includere multe, limitazioni sulle registrazioni dei nuovi giocatori e, in casi estremi, l'esclusione dalle competizioni.

In tale alveo la “Superlega del Calcio Europeo” aveva coinvolto la ²⁰JP Morgan, puntando ai grandi finanziatori a stelle e strisce nel calcio, ma la paura - sempre più presente tra gli osservatori ed i protagonisti - è che la violazione sistematica delle regole finanziarie stia mettendo a rischio l’intero sistema, con una bolla speculativa che appare oramai fuori controllo.

In questa situazione di evidente criticità non aiutava affatto il conflitto tra i giudicati: i ²¹tribunali spagnoli, infatti, hanno assunto decisioni che sono in contrasto con la posizione ²²dell’Avvocatura della UE che ha ribadito che il monopolio calcistico esercitato dal duo FIFA/UEFA è compatibile con la legislazione Europea.

Queste contraddizioni sono state fugate dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, che ha disatteso l’Avvocatura ed affermato nuovi principi di equilibrio e tutela per il mondo del pallone.

In data 10 febbraio 2023 è stato – tra l’altro - presentato un nuovo progetto, volto al rilancio della “Superlega del Calcio Europeo”, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, con dieci principi su cui si baserà la nuova competizione che prevede

²⁰ JP Morgan è una delle più grandi banche di investimento al mondo, fondata nel 1871. La banca fornisce servizi finanziari a imprese, governi e individui. Nel contesto del progetto della SuperLeague, JP Morgan era impegnata a fornire finanziamenti per il progetto. Inizialmente si era impegnata a fornire un finanziamento di circa 3,5 miliardi di dollari per finanziare il lancio della SuperLeague, promettendo di supportare i club fondatori per alcune spese e perdite iniziali. Tuttavia, dopo l'enorme pressione da parte dei tifosi, dei giocatori, dei dirigenti e delle istituzioni calcistiche, i club fondatori hanno ritirato il progetto e JP Morgan è tornata sui suoi piani di finanziamento.

²¹ I Tribunali Spagnoli sono il sistema giudiziario della Spagna, composto da diversi organi giurisdizionali che hanno il compito di interpretare e applicare la legge nello Stato spagnolo.

Nella questione della Superlega, l'implicazione dei Tribunali Spagnoli si riferisce al loro ruolo nel risolvere eventuali controversie legali legate alla creazione o all'adesione dei club di calcio spagnoli alla Superlega. Il sistema giudiziario spagnolo sarebbe quindi chiamato a valutare la legittimità delle azioni compiute dai club di calcio e a decidere se queste violino o meno le leggi e le norme sportive spagnole. Gli eventuali ricorsi o controversie legali relative alla Superlega sarebbero quindi risolti dai tribunali competenti in Spagna, che applicherebbero le leggi nazionali e le norme giuridiche pertinenti per prendere una decisione.

²² Dal Manuale di Diritto dell’Unione Europea Adam-Tizzano: L'avvocatura dell'Unione Europea (UE) è un'organizzazione che fornisce consulenza giuridica e rappresenta gli interessi dell'Unione Europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. È composta da avvocati di vari Stati membri dell'UE, noti come avvocati generali e avvocati di Stato, che rappresentano la Commissione europea, il Consiglio dell'UE e gli Stati membri davanti alla Corte.

L'avvocatura dell'UE si occupa principalmente di proporre pareri legati a controversie legali che coinvolgono l'Unione Europea e i suoi organismi, stabilendo la posizione dell'Unione su questi casi. I suoi membri lavorano anche a sostegno dei giudici della Corte di giustizia dell'UE, offrendo argomentazioni orali e scritte.

Inoltre, l'avvocatura dell'UE partecipa a procedimenti giudiziari presso i tribunali nazionali degli Stati membri, quando queste controversie interessano la corretta interpretazione o l'applicazione del diritto dell'UE.

tra i 60 e gli 80 partecipanti, 14 partite garantite ad ogni club e un sistema basato su promozioni e retrocessioni. Il nuovo progetto punta anche su: meritocrazia sui risultati sportivi, nessun membro permanente, sviluppo del calcio femminile, con un campionato europeo aperto.

Ovviamente le regole su cui si dovrebbe basare la progettata competizione dipenderanno dai giudizi dei tribunali di Madrid e del Lussemburgo e dall'applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, ma certamente sarà legato ad un equilibrio virtuoso tra i 27 Paesi dell'Ue ed una apertura a tutti i territori europei secondo nuovi scenari continentali da trovare in ossequio ai principi affermati dalla Corte.

Nelle more, va ricordato, che l'UEFA ha annullato le sanzioni a Barcellona, Juventus e Real Madrid ed ha annunciato l'allargamento a 36 squadre della ²³“Champions League” dalla stagione 2024/25, probabilmente per spegnere un clima incandescente che non giovava a nessuno. E questo – occorre sottolinearlo – prima della dirimente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

1.6-Analisi delle implicazioni economico-finanziarie, delle fonti di reddito e dei finanziamenti nella Superlega Europea del calcio.

²³ La nuova proposta per la Champions League prevede un aumento del numero di squadre partecipanti da 32 a 36. Dal punto di vista giuridico, tale modifica richiede una revisione degli attuali regolamenti e statuti dell'UEFA, l'organizzazione che sovrintende alla competizione.

Questa proposta richiederebbe la revisione degli attuali criteri di qualificazione per la Champions League. Sarebbe necessario stabilire nuove regole per determinare le squadre che avranno accesso alla competizione, ad esempio attraverso la performance nazionale, i risultati delle stagioni precedenti o coefficienti UEFA.

La proposta potrebbe anche avere implicazioni giuridiche in termini di contratti dei giocatori, diritti televisivi e accordi commerciali. Gli aspetti legati alla ripartizione dei proventi finanziari tra le squadre partecipanti sarebbero ulteriormente affrontati durante la negoziazione e l'elaborazione dei nuovi regolamenti.

Infine, la proposta dovrebbe essere analizzata e approvata sia dal Comitato Esecutivo dell'UEFA che dall'Assemblea Generale dell'organizzazione, al fine di entrare in vigore. Eventuali controversie o contestazioni legali riguardo alla modifica proposta potrebbero essere risolte attraverso l'applicazione delle norme statutarie dell'organizzazione o attraverso ricorsi al sistema giudiziario sportivo, come il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), se fosse necessario.

In forza delle considerazioni sopra esposte appare chiaro che le vere ragioni sottostanti alla decisione di creare una “Superlega del Calcio Europeo” erano principalmente economiche: i club al vertice della piramide volevano gestire direttamente i ricavi di una nuova competizione che ipotizzavano e dichiaravano più bella e avvincente della Champions League.

Le società capeggiate da Real Madrid e Juventus, infatti, volevano superare l’“intermediazione” dell’UEFA, evitando di dividere i proventi ed i ricavi con squadre considerate minori che – ad avviso degli ideatori della “Superlega del Calcio Europeo” - incassano royalties senza dare alcun valore aggiunto ai tornei continentali.

Su questo progetto ha avuto un ruolo importante pure la JP Morgan, coinvolta fin da subito e, ovviamente, interessata a gestire una manifestazione di interesse globale, ricca e profittevole in maniera indiscutibile (almeno in linea teorica).

La ricetta propinata dagli ideatori, con una competizione a 20 squadre tra cui 15 fondatrici facenti parte delle migliori compagini europee che entrano di diritto e 5 squadre che si qualificano sul campo (con criteri onestamente abbastanza nebulosi) è stata prontamente accolta dal mondo della finanza ed in particolare dalla sopra citata JP Morgan che ha formalmente confermato alla stampa mondiale di essere la finanziatrice di tutto il sistema. La banca d'affari americana, infatti, era pronta a staccare subito un assegno da 3,5 miliardi solo per far nascere la “Superlega del Calcio Europeo”, precisando che la somma sarebbe stata erogata in unica soluzione e ripartita tra i fondatori (che avrebbero, conseguentemente, incassare subito ben 230 milioni di euro a testa).

Secondo gli organizzatori e la stessa banca d'affari americana la “Superlega del Calcio Europeo” sarebbe stata organizzata e gestita da un’apposita società partecipata da ciascun club in egual misura, con l’impegno di ciascun club a sottoscrivere una quota del capitale sociale della società e con un investimento iniziale di euro 2 milioni incrementabili, ove necessario, fino a ulteriori euro 8 milioni.

Questo avrebbe consentito alle stesse società di essere proprietarie dell’intera organizzazione, decidendo le regole del gioco, senza preoccuparsi di evidenti conflitti di

interessi derivanti dallo status oggettivamente qualificato dei club proprietari che giocano nel torneo di cui sono proprietari.

La decisione di prevedere un sistema praticamente chiuso avrebbe rappresentato una novità assoluta per il panorama calcistico europeo, che proprio sulla imprevedibilità dello sport del pallone ha costruito leggende come il Nottingham Forrest, due volte trionfante in Coppa Campioni, il Verona scudettato in Italia ed il Leicester che nel 2016 ha vinto inaspettatamente la Premier in Inghilterra.

L'idea di eliminare di fatto il meccanismo di qualificazione avrebbe altresì fortemente indebolito anche i campionati nazionali, che oggi si fondano pure sulla corsa al posto utile per accedere alla competizione principale nell'Europa del calcio (il 'quarto posto', infatti, in Italia, Spagna e Inghilterra consente ai club di poter accedere alla Champions League dell'anno successivo).

La "Superlega del Calcio Europeo" proposta nel 2021 aveva in buona sostanza l'obiettivo di rivoluzionare il calcio continentale, sovvertendolo dalle fondamenta, con evidenti conseguenze economiche e finanziarie, coinvolgendo club storici e prestigiosi con la sola attrattiva di maggiori entrate garantite per sempre (al di là di meriti sportivi conseguiti sul campo).

²⁴Questa competizione, secondo gli ideatori, avrebbe garantito un flusso costante di fondi grazie ai diritti televisivi globali, sponsorizzazioni e introiti da eventi tra squadre blasonate e di richiamo, senza alcuna perequazione rispetto alle altre squadre del sistema calcio europeo.

Le fonti di reddito principali avrebbero certamente incluso diritti televisivi, contratti di sponsorizzazione e ricavi dagli spettatori, con l'obiettivo dichiarato della "Superlega del Calcio Europeo" di massimizzare queste entrate attraverso un modello più chiuso rispetto ai formati tradizionali delle competizioni europee, mediante scontri sempre "di cartello", evitando confronti con squadre ritenute meno attrattive.

Ovviamente la voragine finanziaria derivante per il resto del movimento ha suscitato forti e variegate reazioni da più parti, come sopra illustrato, comportando un fronte comune compatto che ha fuso le critiche partite dal basso (dai tifosi e dalle squadre minori) e le riflessioni politiche e di sistema offerte dai sostenitori tradizionali dell'industria

²⁴ Manuale delle licenze UEFA – Edizione 2023, Titolo VI: Criteri economico-finanziari.

calcistica, dalle istituzioni calcistiche preesistenti e dai governi nazionali che sono giustamente scesi in campo per difendere un comparto relevantissimo in quasi tutti i PIL europei.

Questa levata di scudi unanime, forte e coesa ha fatto naufragare il progetto, nonostante – come detto - in termini finanziari i club fondatori avessero garantito risorse considerevoli per avviare la competizione.

E questo a prescindere dalle lotte di potere tra le istituzioni consolidate e gli ideatori della “Superlega del Calcio Europeo”, che ha continuato a continuerà pure dopo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

In conclusione, sebbene la “Superlega del Calcio Europeo” avesse l'obiettivo di aumentare le entrate attraverso un modello più esclusivo, le valutazioni meramente finanziarie ed economiche sono state travolte dalle reazioni negative dell'intero mondo del calcio, evidenziando che il mondo del calcio europeo ha ancora anticorpi sufficienti a garantire che il gioco più bello del mondo non diventi un affare per pochi e potenti oligarchi: e questo vale ancora – nella sostanza – nonostante la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 che spingerà i vertici a trovare un accordo che però non potrà che tener conto delle reazioni forti e coese della base (tifosi e movimenti territoriali, giovanili e femminili, prima di tutto).

1.7-Le strategie di comunicazione e di marketing dei componenti della Superlega: diritti televisivi, ritorni di immagine, premi.

La “Superlega del Calcio Europeo” – composta in teoria solo da un gruppo di importanti club di calcio - ha generato dibattiti accesi pure per le sue implicazioni sul marketing e sulla comunicazione nel mondo del calcio, che vive una espansione globale in entrambi i segmenti produttivi.

²⁵La strategia di marketing della “Superlega del Calcio Europeo” era evidentemente incentrata sulla creazione di un nuovo torneo di élite che – coinvolgendo solo i club più

²⁵ Zagnoli p., Radicchi E., Sport Marketing; Milano; 2015.

prestigiosi – consentisse di massimizzare i profitti attraverso il coinvolgimento di una vasta base di fan globali esclusivamente concentrati sui club partecipanti.

I ritorni in termini economici sarebbero stati enormi, perché il mercato del merchandising sarebbe stato fagocitato da pochi e fortissimi attori a discapito di una serie di club che – seppure al momento importanti e seguiti – sarebbero stati messi all’angolo e privati di visibilità e quindi di appeal.

Senza parlare dei ²⁶diritti televisivi che avrebbero sicuramente preferito scontri tra club blasonati rispetto a partite spesso etichettate come “minori”, deviando enormi risorse ed introiti a canali di comunicazione di massa dedicati esclusivamente alla “Super League”.

Nonostante l’esperienza e la forza dei fondatori della “Superlega del Calcio Europeo”, probabilmente gli ideatori hanno sottovalutato la reazione derivante pure da una comunicazione iniziale indiscutibilmente controversa e mal gestita: la decisione è apparsa subito come imposta, auto referenziata, priva di coinvolgimento delle parti vitali e fondative del sistema calcio, estromettendo i tifosi, le leghe nazionali, le istituzioni calcistiche esistenti e gli stessi governi nazionali da ogni partecipazione al percorso.

Pure questo approccio - probabilmente presuntuoso e superficiale - ha generato le reazioni negative unanimi ed immediate da parte dei tifosi, dei media e degli organismi ufficiali del calcio, portando a proteste, dichiarazioni di opposizione e minacce di sanzioni che hanno fatto naufragare il progetto, più delle azioni giudiziarie che hanno introdotto i soggetti coinvolti.

La strategia di marketing, infatti, avrebbe dovuto evidenziare l'elevato livello di gioco, la competitività e il prestigio dei club coinvolti, oltre a promuovere l'accessibilità a una competizione di alto livello per un pubblico globale, mentre si è limitata ad evidenziare gli aspetti connessi al profitto anziché far leva sull'aspetto sportivo e sul coinvolgimento dei tifosi.

La reazione avversa è stata amplificata dalla mancanza di trasparenza, di consultazione e di coinvolgimento dei tifosi e delle comunità calcistiche locali (oltre che delle istituzioni

²⁶ 2001/478/CE: Decisione della Commissione del 19 aprile 2001, in un procedimento ai sensi dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso 37576 – regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva)

e dei governi nazionali), con una presa di coscienza collettiva che ha osteggiato una decisione calata dall'alto senza coinvolgere le parti interessate, ascoltarne le preoccupazioni ed omettendo di comunicare in modo trasparente per garantire la piena comprensione del progetto da parte dei molteplici soggetti incisi.

In seguito al rifiuto della “Superlega del Calcio Europeo” da parte di molti club, infatti, la strategia di marketing e di comunicazione dovrebbe concentrarsi sull'ascolto attivo, sull'apertura al dialogo con le parti interessate e sul ripristino della fiducia attraverso l'accentuazione dei valori sportivi, dell'inclusione e dell'equità nel calcio, oltre a mettere in risalto il talento e l'emozione del gioco: la trasparenza, l'ascolto e l'approccio partecipativo avrebbero dovuto essere i cardini fondamentali, mentre la percezione della “Superlega del Calcio Europeo” è stata di una forzatura dei più ricchi a danno del romanticismo del calcio e dei valori dello sport più bello del mondo.

La “Superlega del Calcio Europeo” mirava ad un accaparramento spietato dei diritti televisivi – che, come noto, nel mondo del calcio rappresentano una delle principali fonti di reddito per i club e le competizioni – comportando un inevitabile depauperamento per tutti coloro che non avrebbero fatto parte del club esclusivo, in quanto le emittenti sia nazionali che internazionali ripartiscono le risorse tra i club partecipanti e le leghe in base a vari fattori, tra cui popolarità, classifica, prestazioni storiche e dimensioni del pubblico: tutti criteri che sarebbero stati inevitabilmente squilibrati a valle della nascita della “Superlega del Calcio Europeo”.

Accanto a questa prima disparità ne sarebbe derivata un'altra direttamente collegata alla notorietà dei club: quella del ritorno di immagine che è un'altra fonte di reddito significativa per le squadre di calcio.

Questi ritorni si concretizzano attraverso ²⁷sponsorizzazioni, contratti di pubblicità, merchandising e altre opportunità commerciali e sono anch'essi direttamente proporzionali alla notorietà delle squadre.

²⁷ Testo Diritto dello Sport: autori: Professor Enrico Lubrano & Prof.ssa Lina Musumarra – edizione 2017

Da sempre, infatti, i club di élite - con una vasta base di tifosi e una grande risonanza mediatica - beneficiano di maggiori ritorni di immagine, attraendo investitori e sponsorizzazioni di alto livello, ma questo avviene in un sistema equo e democratico che consente a tutti di competere (in linea di principio) in condizioni paritetiche.

In questo sistema, per restare nell'analisi del paragrafo, non possono sfuggire le implicazioni dei premi (che sono un'importante fonte di guadagno nel mondo del calcio) rispetto ai bilanci delle società.

Oltre ai premi in denaro vinti durante le competizioni (come tornei nazionali, coppe e campionati), infatti, ci sono bonus per il raggiungimento di obiettivi specifici come qualificazioni europee, vittorie di trofei e performance eccezionali in competizioni internazionali che contribuiscono sia direttamente che indirettamente rispetto agli equilibri contabili delle società.

Le prestazioni vincenti, come ovvio, comportano un arricchimento diretto mediante l'incasso dei ricchi premi connessi al superamento di un turno o alla posizione in classifica o alla vittoria di un trofeo, ma – allo stesso tempo – contribuiscono alla notorietà ed al conseguente appeal commerciale del club.

I diritti televisivi ed i ritorni di immagine, pertanto, sono in stretta connessione con i risultati sportivi e con i premi che detti risultati comportano, con un concreto ed immediato risvolto sulla popolarità e sulla gestione finanziaria del club: i club di alto livello, conseguentemente, grazie alla loro visibilità e ai loro successi sportivi, spesso godono di entrate più consistenti rispetto a quelli di livello inferiore o con una base di tifosi più limitata, ma nel contesto di un sistema aperto e competitivo che in teoria consente a tutte le società di arrivare al vertice.

Nel corso dei decenni, infatti, a parte alcuni club costantemente ai vertici del calcio europeo, ci sono stati evidenti fasi di alternanza rispetto al predominio di alcuni Paesi ed anche di alcune squadre che hanno vissuto fasi di predominio e poi di appannamento.

A differenza della “Superlega del Calcio Europeo” che è stata ideata come un contenitore chiuso, abbiamo visto squadre ritenute di secondo livello vincere le principali competizioni europee, facendo vivere all'intero sistema del calcio delle pagine che hanno

rafforzato nell'immaginario collettivo la bellezza di uno sport in cui nulla è scritto e nulla è scontato.

Nell'ambito di questo sistema "democratico", tra l'altro, nei decenni sono stati applicati differenti sistemi di ripartizione dei premi e dei compensi derivanti dai diritti televisivi, dal ritorno di immagine e dalle entrate di tornei e competizioni, che hanno risposto alle esigenze tempo per tempo ritenute prevalenti dal sistema.

Gli ideatori della "Superlega del Calcio Europeo" avrebbero potuto lavorare all'interno del sistema, proponendo criteri migliorativi senza sconvolgere equilibri consolidati.

Avrebbero potuto studiare forme più attuali di ripartizione dei diritti televisivi che vengono distribuiti in varie maniere (in base alla classifica finale del ranking europeo o secondo il posizionamento nel campionato nazionale), incidendo sugli accordi che prevedono varie modalità di allocazione (più equa per garantire un livello minimo di entrate per ciascun club o interamente concentrata sulle performance e sulla visibilità televisiva).

Avrebbero potuto approfondire il sistema dei ritorni di immagine derivanti da sponsorizzazioni, contratti di pubblicità e merchandising, operando sulla popolarità e visibilità del club, valutando la fedeltà dei tifosi rispetto ai club rispetto ad una presenza mediatica più invasiva, con incontrovertibili ricadute sulla attrattività di sponsor ed investimenti di alto livello.

Ma gli ideatori della "Superlega del Calcio Europeo" non si sono misurati sul miglioramento del sistema, puntando ad una vera e propria rivoluzione che è stata arginata e respinta, pure alla luce del fatto che il calcio, più di altri aspetti della vita sociale, culturale ed economica della nostra realtà, è fatto da una serie innumerevoli di segmenti che traggono forza dalle entrate complessive del sistema: tutte le risorse sono vitali per la sostenibilità economica dei club di calcio, consentendo loro di investire in giocatori, strutture, sviluppo giovanile e altre aree cruciali, per cui la distribuzione e la gestione di queste entrate possono essere soggette a negoziazioni complesse tra i club, le leghe e le istituzioni calcistiche ma non possono essere sottratte in maniera predatoria da nessuno.

Queste problematiche irrisolte da parte dei proponenti della “Superlega del Calcio Europeo” sono rimaste tutte sul tappeto e non saranno superate nemmeno dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, in quanto postulano una attività certosina di dialogo e raccordo con la base del sistema calcio.

CAPITOLO 2

Superlega ed antitrust italiano ed Europeo: situazione antecedente alla sentenza CGUE 21/12/2023

2-Impatto giuridico, sociale e culturale della Superlega Europea del calcio, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle norme antitrust italiane ed europee, nello scenario antecedente alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Dal punto di vista giuridico l'impatto della "Superlega del Calcio Europeo" ha sin da subito sollevato – come anticipato nel capitolo precedente - diverse questioni, principalmente legate alle ²⁸norme antitrust italiane ed ²⁹europee, che hanno agitato una discussione molto accesa, fino alla parola definitiva derivante dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

²⁸ 1. Legge n. 287/1990: Conosciuta come "Legge Antitrust", istituisce l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e disciplina le pratiche anticoncorrenziali, i cartelli, le concentrazioni aziendali e altre violazioni della concorrenza.

2. Codice civile: Contiene disposizioni relative alla concorrenza sleale e alle pratiche commerciali scorrette che possono violare le regole antitrust, in particolare negli articoli dal 2598 al 2602.

3. Codice penale: Include disposizioni riguardanti i reati economici, come la formazione di cartelli, che possono essere considerati violazioni delle leggi antitrust, in particolare negli articoli dal 421 al 432-bis.

4. Legge n. 10/1991: Disciplina le concentrazioni aziendali e stabilisce i criteri e le procedure per l'approvazione delle operazioni di fusione e acquisizione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

5. Regolamento AGCM n. 1/2010: Stabilisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza e concentrazioni aziendali in conformità con la legge antitrust italiana.

6. Decreto Legislativo n. 3/2017: Trasposta la Direttiva 2014/104/UE sull'azione risarcitoria per le violazioni del diritto della concorrenza a livello nazionale, fornendo strumenti per l'azione risarcitoria nei confronti di chi subisce danni da violazioni delle leggi antitrust.

²⁹ 1. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): Contiene le disposizioni principali che disciplinano la concorrenza nell'Unione Europea, in particolare gli articoli 101 e 102, che proibiscono rispettivamente gli accordi anticoncorrenziali e gli abusi di posizione dominante.

2. Regolamento (CE) n. 1/2003: Stabilisce le norme di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e conferisce competenze esclusive alla Commissione Europea e alle autorità nazionali di regolamentazione antitrust per far rispettare queste disposizioni.

3. Regolamento (UE) n. 139/2004: Stabilisce le norme comunitarie sul controllo delle concentrazioni di imprese, dando alla Commissione Europea il potere di autorizzare, vietare o imporre condizioni alle operazioni di concentrazione aziendale che possono avere un impatto sulla concorrenza nel mercato interno dell'UE.

4. Regolamento (UE) n. 330/2010: Stabilisce le esenzioni per categoria per gli accordi verticali tra imprese, fornendo orientamenti sulle restrizioni di concorrenza ammissibili in tali accordi.

Pure in questo ambito i contendenti hanno fatto espressamente e prevalentemente fatto riferimento alle norme antitrust che – come noto - si occupano di prevenire e scoraggiare la creazione di monopoli, cartelli e accordi restrittivi della concorrenza che possano danneggiare i consumatori e ridurre l'efficienza economica, alterando le dinamiche di mercato e pregiudicando la possibilità di ottenere offerte vantaggiose per gli utenti e consumatori finali a causa di patologie connesse ad alterazioni della concorrenza stessa.

A tutela di questi interessi rilevanti ci sono delle leggi che garantiscono un articolato contrasto ai cartelli, con specifiche politiche volte a prevenire la formazione di monopoli ed oligopoli, nonché a promuovere la concorrenza all'interno di un mercato che sono state interpretate e richiamate dai giuristi che hanno affrontato in maniera dettagliata e puntuale tutte le sfaccettature della intricata vicenda, partendo dalla novità rappresentata dalla “Superlega del Calcio Europeo”, per arrivare a sostenere tesi spesso antitetiche e contrastanti che hanno visto una spaccatura perfino tra l’Avvocatura Europea e la decisione contenuta nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

L'obiettivo principale dell'antitrust – al quale tutti gli attori della annosa vicenda hanno fatto espresso richiamo - è quello di tutelare i consumatori e promuovere un ambiente economico sano ed equo, attraverso l'applicazione di leggi che regolano tutti i comparti economici, con particolare attenzione alle fusioni ed alle acquisizioni di aziende che sono spesso origine di dannose concentrazioni economiche che comportano abusi di posizione dominante.

Nel contesto antitrust, quindi, ³⁰i monopoli e gli oligopoli rappresentano una preoccupazione significativa, da contrastare a tutela di interessi diffusi superiori e di

³⁰ Le norme antitrust che si riferiscono specificamente ai monopoli e agli oligopoli includono:

1. Articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): Questo articolo vieta gli abusi di posizione dominante da parte delle imprese, comprese quelle che operano in regime di monopolio o oligopolio. Si concentra sulle pratiche che possono danneggiare la concorrenza nel mercato unico europeo.
2. Articolo 101 del TFUE: Sebbene questo articolo si concentri principalmente sugli accordi anticoncorrenziali tra imprese, può anche essere applicato ai casi in cui le imprese in posizione dominante o oligopolistica adottano pratiche che limitano la concorrenza.
3. Legge n. 287/1990 in Italia: Questa legge disciplina le pratiche anticoncorrenziali, compresi gli abusi di posizione dominante da parte delle imprese in regime di monopolio o oligopolio.
4. Legge n. 10/1991 in Italia: Questa legge regola le concentrazioni aziendali e mira a prevenire la formazione di monopoli o oligopoli attraverso operazioni di fusione e acquisizione

questo è stata principalmente accusata l'idea stessa della “Superlega del Calcio Europeo”, che si è difesa contestando in radice il consolidato sistema del potere del calcio in Europa.

La “Superlega del Calcio Europeo” potenzialmente poteva rappresentare un vero e proprio monopolio, con il completo controllo del settore calcistico europeo e di tutti i mercati ad esso collegati, frustrando le alternative competitive significative mediante un cartello tra tutti i club principali e più blasonati del Vecchio Continente ed in forza di questo assunto l'UEFA e la FIFA hanno contestato la legittimità del nuovo progetto, senza preoccuparsi che la contestazione riferita ad una violazione della libertà del mercato ed a una utilizzazione viziosa di posizione dominante avrebbe potuto ritorcersi contro un sistema consolidato ma oggettivamente privo di concorrenza.

La conseguenza negativa principale derivante dalla nuova realtà calcistica – secondo UEFA e FIFA - sarebbe stata certamente una incontrollabile lievitazione dei prezzi per i consumatori, una ridotta innovazione ed un minore incentivo per migliorare la qualità dei prodotti o dei servizi, circostanze analizzate a tutto tondo dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Le leggi antitrust – che, come detto, mirano quindi a impedire che si verifichino monopoli o oligopoli (quando un settore è controllato da poche aziende) - promuovono la concorrenza tra le imprese ed ostacolano la nascita di soggetti patologici per la libertà dei mercati, ma ovviamente vanno applicate a tutti i soggetti economici che operano nei settori di interesse europeo.

La “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe trovato diversi argini che ne avrebbero contrastato la visione accentratrice, mediante la legittima e sistematica applicazione di misure relative alla vigilanza sui prezzi ed all'interdizione degli accordi di fissazione dei prezzi tra le imprese, andando a verificare nella sostanza la regolamentazione della fusione di fatto derivante dalla creazione del nuovo soggetto, con sicure criticità concernenti la trasparenza nel mercato e con prevedibili imposizioni di sanzioni per gli abusi di posizione dominante, mentre il sistema precedentemente stratificato nel corso di decenni (molti dei quali privi di sensibilità e regole sul tema) certamente non aveva passato il vaglio rigoroso delle norme antitrust.

Secondo i sostenitori del vecchio impianto organizzativo, la “Superlega del Calcio Europeo”, avrebbe sicuramente alterato la libera concorrenza e la scelta dei consumatori che sono stati negli anni individuati come diritti basilari della comunità europea e degli Stati membri, ma gli stessi sostenitori della tesi non si sono preoccupati della necessità di applicare queste stesse regole e questi stessi principi pure al mercato attuale ed agli attori al momento in campo.

UEFA e FIFA hanno infatti spesso evidenziato come la concentrazione di potere e ricchezza in questo autoreferenziale soggetto avrebbe violato i principi tesi a garantire che i mercati siano aperti a nuovi concorrenti e che i consumatori possano beneficiare di una vasta gamma di opzioni e prodotti a prezzi competitivi, eludendo la fondamentale presenza degli organismi di regolamentazione, come commissioni e ³¹autorità antitrust, che hanno il compito di applicare le leggi e le politiche antitrust per tutti, ben compresa la “Superlega del Calcio Europeo”, senza avvedersi che la violazione poteva essere permanentemente presente nel sistema passato e presente da loro stessi organizzato.

Gli organismi responsabili della sorveglianza dei mercati, dell'indagine sui casi di abuso di posizione dominante e della promozione della concorrenza sana e leale e sarebbero sicuramente andati in contrasto con gli obiettivi della “Superlega del Calcio Europeo” stessa, ma non avevano preventivato che l'analisi complessiva avrebbe trovato cittadinanza e risposte nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

³¹ Le norme antitrust italiane ed europee che possono essere applicate al settore dello sport includono: (vedi pagina successiva)

1. Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust): la quale stabilisce le norme contro le pratiche anticoncorrenziali, che possono includere pratiche nel settore dello sport, come accordi restrittivi tra squadre, federazioni sportive o altre entità coinvolte nell'organizzazione di eventi sportivi.

2. Legge n. 10/1991: Questa legge disciplina le concentrazioni aziendali e può essere rilevante nel contesto dello sport in relazione a fusioni o acquisizioni di club sportivi o altre entità legate allo sport.

1. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): Gli articoli 101 e 102 del TFUE proibiscono rispettivamente gli accordi anticoncorrenziali tra imprese e gli abusi di posizione dominante. Queste disposizioni possono essere applicate anche nel settore dello sport, ad esempio per contrastare cartelli tra squadre o abusi di posizione dominante da parte di organizzazioni sportive.

2. Regolamento (CE) n. 1/2003: Questo regolamento stabilisce le norme di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e conferisce competenze esclusive alla Commissione Europea e alle autorità nazionali di regolamentazione antitrust. Anche questo regolamento può essere applicato nel contesto dello sport per far rispettare le leggi antitrust dell'UE.

In conclusione, la tematica antitrust è stata centrale nella spinosa questione, ruotando attorno alla prevenzione dei monopoli e alla promozione di una concorrenza equa e aperta attraverso l'applicazione di leggi e politiche antitrust, per garantire che i mercati siano competitivi, che i consumatori abbiano maggiori scelte e che le imprese operino in un ambiente libero da abusi di posizione dominante.

L'aspetto singolare è che mentre alcuni soggetti invocavano le regole di funzionamento e gli scopi perseguiti dalle istituzioni preesistenti, affermando il chiaro contrasto con la "Superlega del Calcio Europeo", quegli stessi soggetti non si rendevano conto della violazione delle medesime regole e dei medesimi scopi operati sistematicamente nel corso della gestione precedente del sistema calcio europeo.

Le norme vigenti in Italia in materia di antitrust, comunque, fanno pieno riferimento alle norme europee, in base alla giurisdizione della violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento Unico della Economia Europea (TFEU) e sono indiscutibilmente problematiche per l'esistenza stessa della "Superlega del Calcio Europeo" nel nostro Paese, ma devono essere pure reinterprete alla luce dei principi e delle novità contenute nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Dal punto di vista tecnico, come noto, l'autorità italiana di vigilanza è la ³²Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha il compito di prevenire e sanare le pratiche anti-competitive, proteggere la libera iniziativa economica e tutelare i consumatori.

³² L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha un ruolo importante nell'applicazione delle norme antitrust, compreso il settore dello sport. L'AGCM può intervenire nel settore sportivo per contrastare pratiche anticoncorrenziali che violano le disposizioni della Legge Antitrust (Legge n. 287/1990) e altre leggi antitrust italiane.

Le norme in particolare che possono essere applicate dall'AGCM nel contesto dell'antitrust sportivo includono:

1. Articoli 2 e 3 della Legge Antitrust (Legge n. 287/1990): Questi articoli stabiliscono le pratiche anticoncorrenziali vietate, che possono essere applicate anche nel contesto dello sport. Ad esempio, l'AGCM potrebbe intervenire per contrastare accordi tra squadre sportive che limitano la concorrenza o che costituiscono abusi di posizione dominante.
2. Articolo 18 della Legge Antitrust: Questo articolo prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni antitrust, che possono essere comminate anche nel caso di pratiche anticoncorrenziali nel settore dello sport.
3. Altri articoli e disposizioni della Legge Antitrust: Oltre agli articoli specifici menzionati, l'AGCM può fare ricorso ad altre disposizioni della Legge Antitrust per contrastare pratiche anticoncorrenziali nel settore sportivo, adattando l'applicazione delle norme alle peculiarità del settore.

Tra le pratiche anti-competitive più comuni vi sono l'accordo di collaborazione tra concorrenti, la prezzatura concordata e la restrizione della libertà di concorrenza (tutte cose che sono potenzialmente presenti nella struttura della “Superlega del Calcio Europeo”, ma – come oramai ripetutamente evidenziato – pure nella struttura precedente del sistema calcistico europeo).

Tutte le pratiche contrarie al principio di libera concorrenza possono comportare sanzioni di un ammontare significativo che può arrivare fino ad un massimo del 10% del fatturato annuale dell'impresa coinvolta, più un'ammenda dell'1% del fatturato annuale dell'intero gruppo economico coinvolto e questa sanzione va ora attagliata al disposto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Le procedure antitrust in Italia e in Europa implicano l'applicazione di principi di libertà di espressione, trasparenza e difesa dei diritti della persona in tutti i campi aventi ad oggetto intraprese economiche e servizi, per cui sono indiscutibilmente applicabili alle vicende connesse al calcio che ha visto – nei decenni – spesso orientare le proprie regole ed i propri comportamenti in ossequio al rispetto di questi principi basilari degli Stati Membri e della Comunità Europea, passando da momenti di profonda innovazione (³³come la sentenza Bosman e – ovviamente – come la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023).

In Italia, come noto, la AGCM può aprire una indagine antitrust in base a segnalazioni, informazioni disponibili oppure la propria iniziativa.

La procedura antitrust inizia con la fase di istruttoria, durante la quale la AGCM può richiedere l'intervista dei soggetti coinvolti e la raccolta di prove: se la violazione dell'articolo 101 del TFEU è confermata, la AGCM può emanare una decisione di sanzione oppure, se la violazione è di carattere minore, un ordine correttivo.

In Europa, invece, la Commissione Europea ha l'autorità di vigilanza e può aprire una indagine antitrust in base a segnalazioni, informazioni disponibili oppure la propria iniziativa.

³³ Di entrambe le sentenze si parlerà in maniera approfondita nel terzo capitolo

Pure in quel contesto la procedura antitrust inizia con la fase di indagine, durante la quale la Commissione Europea può richiedere l'intervista dei soggetti coinvolti e la raccolta di prove. Se la violazione dell'articolo 101 del TFEU è confermata, la Commissione Europea può emanare una decisione di sanzione oppure, se la violazione è di carattere minore, un ordine correttivo.

Il principale meccanismo di cooperazione tra le autorità antitrust italiana ed europea è il ³⁴mutual assistance mechanism previsto dall'articolo 15 della Carta Gerarchica delle Autorità di Concorrenza e del Mercato (CGMCM), che permette lo scambio di informazioni e la collaborazione nella risoluzione delle violazioni dell'articolo 101 del TFEU.

Alla luce di quanto sopra articolato appare indiscutibilmente significativo l'impatto giuridico, sociale e culturale della “Superlega del Calcio Europeo” e la conseguente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, che ha generato una serie di riflessioni e reazioni per lo più supportate dalle norme antitrust italiane ed europee che sono state invocate per contrastare la creazione di un monopolio e limitare illegittimamente la concorrenza nel mondo del calcio e che hanno effettivamente comportato una nuova prospettiva per garantire maggiore libertà e concorrenza per l'intero sistema precedentemente organizzato.

³⁴ Il mutual assistance mechanism è un meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e amministrativa, nonché la collaborazione nell'applicazione e nell'esecuzione delle norme antitrust e di tutela della concorrenza.

L'articolo 15 della Carta Gerarchica delle Autorità di Concorrenza e del Mercato stabilisce le modalità e i principi fondamentali su cui si basa questo meccanismo di assistenza reciproca. Tra i principali aspetti contemplati vi sono:

1. Scambio di informazioni: Le autorità di concorrenza e del mercato degli Stati membri sono tenute a scambiare informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione delle norme antitrust, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e della normativa sulla protezione dei dati personali.
2. Assistenza tecnica e amministrativa: Le autorità competenti devono fornirsi assistenza reciprocamente nel contesto di indagini e procedure antitrust, ad esempio attraverso la collaborazione nell'effettuare ispezioni e verifiche, la condivisione di esperienze e migliori pratiche, nonché la fornitura di supporto tecnico e amministrativo.
3. Collaborazione nell'applicazione e nell'esecuzione delle decisioni: Le autorità di concorrenza e del mercato degli Stati membri devono collaborare nell'applicazione delle decisioni e delle sanzioni adottate in materia di concorrenza, facilitando l'esecuzione di misure correttive e il rispetto delle disposizioni normative.

La legge è, infatti, chiaramente contraria alla concentrazione di immenso potere che si sarebbe creata mediante un accordo che avrebbe coinvolto i dodici club fondatori che avrebbero ottenuto sembra ombra di dubbio un'immensa forza contrattuale rispetto a tutti gli altri club, creando una sorta di monopolio (o di oligopolio) nel settore calcistico europeo, sperequando illegittimamente la libertà e l'equilibrio del mercato, a danno – ovviamente – dei concorrenti ma pure degli sportivi, appassionati e consumatori finali, me (secondo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023) pure contro l'ancor più immenso potere in testa a decennali monopolisti che hanno di fatto gestito in maniera anticoncorrenziale il calcio del vecchio continente.

La situazione di squilibrio lamentata a fronte della nuova creatura calcistica sovranazionale avrebbe potenzialmente limitato la concorrenza tra i club e avrebbe potuto danneggiare gli interessi dei consumatori, sia in termini di accesso alle competizioni calcistiche che di prezzi dei biglietti che sarebbero stati imposti dal cartello monopolistico, ma i limiti di concorrenza imposti da UEFA e FIFA hanno – secondo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 – certamente creato scompensi e necessità di maggiore tutele per i consumatori.

L'assunto secondo il quale la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe infranto le regole di competizione delle competizioni calcistiche esistenti, come la Champions League dell'UEFA, compromettendo in maniera probabilmente irreversibile l'equilibrio continentale dell'offerta calcistica si è di fatto rivelato un enorme boomerang rispetto alle precedenti situazioni di monopolio.

L'affermazione secondo la quale il nuovo soggetto avrebbe comportato un impatto negativo sulla struttura e sull'organizzazione delle competizioni europee e avrebbe potenzialmente creato un conflitto legale tra gli organizzatori delle competizioni esistenti e i club fondatori della “Superlega del Calcio Europeo”, con innegabili problematiche talmente tanto gravi da compromettere l'avvio dei campionati nazionali e delle competizioni europee è stata valutata e risolta dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Dal punto di vista sociale e culturale, inoltre, come anticipato, la “Superlega del Calcio Europeo” aveva generato una forte preoccupazione da parte di tutte i segmenti della

società, fortemente preoccupati delle conseguenze giuridiche che avrebbero portato ad uno stallo rovinoso del sistema, con una inevitabile reazione di opposizione da parte dei tifosi, degli sponsor, degli operatori e degli stessi giocatori.

I tifosi hanno subito colto e fragorosamente espresso la preoccupazione che la creazione di una competizione separata avrebbe minato l'essenza del calcio, che è basato indiscutibilmente sulla competizione aperta e sulla possibilità di ogni club, indipendentemente dalle sue risorse finanziarie, di raggiungere il successo sportivo.

L'essenza stessa di ogni sport, ma del calcio in particolare, sta proprio nel potenziale equilibrio di partenza: si parte 11 contro 11 e non ci sono risultati scontati.

³⁵In tale contesto è evidente che l'introduzione della "Superlega del Calcio Europeo" avrebbe potuto creare (o certamente enormemente aumentare) una divisione tra club "ricchi" e club "poveri", accentuando le disuguaglianze all'interno del calcio europeo fino a minarne l'essenza stessa.

La "Superlega del Calcio Europeo", inevitabilmente, ha anche sollevato questioni di carattere politico, con i governi europei che si sono schierati contro il progetto per tutelare un asset che rappresenta un'importante porzione del PIL europeo.

Ad esempio, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno espresso la propria opposizione alla creazione della "Superlega del Calcio Europeo" e hanno minacciato di adottare misure legislative per prevenire la partecipazione dei club dei rispettivi Paesi.

Con un fuoco di fila così serrato e di così alto profilo, con una opposizione variegata e coesa che ha coinvolto sia le comunità che le istituzioni, con una così macroscopica

³⁵ Ci sono diversi principi fondamentali legati alla concorrenza e al mercato che vanno contro il concetto della Superlega europea. Alcuni di questi principi includono:

1. Concorrenza leale: La Superlega europea potrebbe essere vista come una minaccia alla concorrenza leale, in quanto potrebbe creare un sistema chiuso che favorisca un piccolo gruppo di club d'élite a discapito di altri club.

2. Libertà di scelta dei consumatori: La creazione della Superlega potrebbe limitare la libertà di scelta dei consumatori, poiché potrebbe ridurre la diversità delle competizioni calcistiche e limitare l'accesso dei tifosi a partite di alto livello.

3. Accordi restrittivi della concorrenza: La formazione della Superlega potrebbe comportare accordi restrittivi della concorrenza tra i club partecipanti, attraverso l'astensione dal partecipare ad altre competizioni.

4. Abuso di posizione dominante; 5. Equità e meritocrazia.

problematicità relativamente ai principi di libera concorrenza, l'epilogo non poteva essere differente.

In questa variegata situazione, quindi, appare indiscutibile che nemmeno la chiara affermazione dei principi contenuti nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 riuscirà a superare i contrasti sociali e culturali (oltre che economici e politici) che postulano inevitabilmente una dialettica costruttiva tra tutti i protagonisti per una soluzione condivisa e virtuosa che metta – però – al primo piano la tutela dei fruitori del “prodotto calcio”.

2.1-Le norme antitrust nel contesto sportivo.

Le norme antitrust italiane ed europee nel contesto del diritto dello sport e dello sport in generale hanno, come visto, lo scopo di garantire la concorrenza leale e prevenire gli abusi di posizione dominante nel settore sportivo.

Queste norme sono fondamentali per preservare l'equilibrio tra i diversi attori e promuovere uno sviluppo sostenibile di tutti i settori, ben compreso quello del calcio europeo che rappresenta un asset economico rilevante tra quelli che contribuiscono a costruire il Prodotto Interno Lordo del vecchio continente.

A livello europeo, la normativa antitrust nel settore sportivo è principalmente disciplinata dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

³⁶L'articolo 101 del TFUE proibisce gli accordi restrittivi della concorrenza tra imprese, mentre l'articolo 102 del TFUE vieta gli abusi di posizione dominante da parte di un'azienda o un'organizzazione sportiva.

In Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è l'organo responsabile per l'applicazione delle norme antitrust nel paese.

³⁶ Il Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concerne l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE. Questo regolamento, dunque, stabilisce le norme di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e conferisce competenze esclusive alla Commissione Europea e alle autorità nazionali di regolamentazione antitrust. Anche questo regolamento può essere applicato nel contesto dello sport per far rispettare le leggi antitrust dell'UE

L'AGCM ha il potere di investigare e sanzionare le violazioni delle norme antitrust nel settore sportivo e può adottare misure correttive per ripristinare la concorrenza leale.

Le ³⁷norme antitrust nel contesto sportivo si applicano a diversi aspetti del settore, come la vendita dei diritti televisivi, il trasferimento dei calciatori, la distribuzione dei biglietti per gli eventi sportivi e la gestione delle leghe sportive.

Queste norme mirano a prevenire situazioni di monopolio o abuso di posizione dominante che possono creare disequilibri o ridurre la trasparenza e l'equità nel settore.

Ad esempio, le norme antitrust possono vietare accordi tra le squadre sportive per evitare la concorrenza, come la fissazione dei prezzi dei biglietti o la limitazione delle opportunità di trasferimento dei calciatori (tanto da prevedere vincoli stringenti per la proprietà e/o comunque il controllo di diverse squadre da parte di un unico soggetto, come il caso di Lotito con la Salernitana e la Lazio o de Laurentiis con il Bari ed il Napoli).

Inoltre, le norme antitrust possono disciplinare la vendita dei diritti televisivi per garantire un accesso equo e non discriminatorio ai contenuti sportivi da parte dei broadcaster, pure alla luce dell'importanza oramai vitale di questi introiti per l'esistenza stessa dell'intero mondo del pallone che grazie alla rilevanza globale riesce a crescere a ritmi così vertiginosi proprio grazie alle entrate garantite da tutto ciò che ruota attorno a tali diritti.

È importante sottolineare che l'applicazione delle norme antitrust nel settore sportivo può presentare delle sfide particolari, considerando le peculiarità e le regole specifiche di ogni disciplina sportiva, dovendosi attingere – ovviamente – ad una fattispecie avente peculiarità specifiche sia per l'oggetto che per la dimensione.

Tuttavia, il rispetto delle norme antitrust è fondamentale per garantire un ambiente di competizione equa e sostenibile nel settore sportivo, promuovendo l'interesse dei consumatori e preservando i valori fondamentali dello sport, tanto da essere stata

³⁷ 1. Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust): Questa legge italiana stabilisce le norme contro le pratiche anticoncorrenziali, che possono includere pratiche nel settore dello sport, come accordi restrittivi tra squadre, federazioni sportive o altre entità coinvolte nell'organizzazione di eventi sportivi che potrebbero favorire la creazione di monopoli.

2. Legge n. 10/1991: Questa legge italiana regola le concentrazioni aziendali e può essere rilevante nel contesto dello sport in relazione a fusioni o acquisizioni di club sportivi o altre entità legate allo sport che potrebbero portare alla creazione di monopoli nel settore.

probabilmente la spinta decisiva per incidere sulla proposta della “Superlega del Calcio Europeo” e per consentire alla Corte di Giustizia Europea di affrontare in radice le criticità dell’organizzazione calcistica europea tuttora vigente.

Se si violano le norme antitrust in ambito sportivo, infatti, possono essere applicate³⁸ sanzioni penali a chi ha commesso l’infrazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Le sanzioni possono includere multe, sanzioni, richiami per obbligare i soggetti colpevoli a smettere di violare le norme antitrust, e in alcuni casi, l’obbligo di aprire la propria attività a nuove società o squadre.

Gli organi antitrust possono anche revocare certe concessioni o licenze sportive, e in alcuni casi, può anche intervenire la possibilità di organizzare eventi sportivi importanti a livello nazionale o internazionale.

Le violazioni delle norme antitrust non sono sempre ben volute dalla comunità sportiva, e possono avere ripercussioni negative sulle relazioni tra gli sportivi, le società, i dirigenti e gli appassionati dello sport in questione, in quanto – come in ogni attività economica di rilievo – ci sono interessi di enorme entità che spingono alcuni protagonisti a voler manipolare le norme per aumentare i guadagni a discapito della sostenibilità e prospettiva del sistema interessato.

L’autorità che ha in mano il potere in ambito antitrust nello sport varia da Paese a Paese, ma chiaramente fa riferimento a principi fondamentali etici e morali condivisi e riconosciuti dall’intero sistema economico.

Nel mondo dello sport in generale e del calcio in particolare, inoltre, generalmente è l’organizzazione o l’agenzia governativa responsabile della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori a gestire le questioni antitrust nel contesto sportivo.

³⁸ - Codice penale italiano: Contiene disposizioni relative ai reati economici, tra cui le violazioni delle leggi antitrust, che possono comportare sanzioni penali.

- Legge Antitrust (Legge n. 287/1990): Stabilisce le norme antitrust in Italia e può prevedere sanzioni penali per le violazioni delle sue disposizioni.

- Regolamento (CE) n. 1/2003: Non prevede specificamente sanzioni penali, ma autorizza le autorità nazionali a imporre sanzioni civili e amministrative.

Ad esempio, negli Stati Uniti è la ³⁹Federal Trade Commission (FTC) e il Dipartimento di Giustizia ad avere autorità antitrust nel settore sportivo, mentre in Europa, la competenza antitrust è principalmente affidata alla Commissione europea, in particolare alla Direzione generale per la concorrenza.

In alcuni Paesi, possono anche esserci autorità antitrust indipendenti che si occupano delle problematiche nel settore sportivo, ma sempre con riferimento ad un sistema coordinato e coeso.

La sfida vera per le autorità antitrust - derivante dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 – sta proprio nell'interpretare ed applicare appieno le direttive ed i principi contenuti nella storica pronuncia che può scuotere le fondamenta stesse del calcio europeo.

2.2-Ruolo della Commissione Europea nell'applicazione delle leggi antitrust, con particolare riferimento al diritto dello sport.

La Commissione Europea – come noto - svolge un ruolo fondamentale nell'applicazione delle leggi antitrust nell'Unione Europea, incluso il diritto dello sport.

L'obiettivo principale delle regole antitrust dell'UE è garantire la tutela della concorrenza e prevenire gli abusi di posizione dominante che potrebbero danneggiare il mercato interno e limitare la scelta e l'innovazione per i consumatori, con particolare attenzione per settori in cui non ci si limita ad intraprese meramente industriali o commerciali o esclusivamente produttive, ma con innegabili riflessi sociali, culturali ed identitari (come, indiscutibilmente, il mondo del calcio).

³⁹ La Federal Trade Commission (FTC) è un'agenzia federale statunitense incaricata di proteggere i consumatori e promuovere la concorrenza attraverso l'applicazione delle leggi antitrust e il monitoraggio delle pratiche commerciali sleali e ingannevoli. Nel settore sportivo, la FTC svolge un ruolo di vigilanza e regolamentazione per prevenire e contrastare pratiche anticoncorrenziali che possono compromettere la concorrenza e il libero mercato. Ciò include la supervisione delle fusioni e acquisizioni di club sportivi, le pratiche commerciali tra lighe e associazioni sportive, nonché le questioni relative ai diritti di trasmissione televisiva e le restrizioni alla concorrenza nel mercato degli eventi sportivi. La FTC può avviare indagini, imporre sanzioni e adottare misure correttive per garantire il rispetto delle leggi antitrust nel settore sportivo, contribuendo così a mantenere un ambiente competitivo e equo per i consumatori e gli operatori del settore.

⁴⁰La Commissione Europea ha il potere e la responsabilità di applicare le regole antitrust dell'UE in tutti i settori, inclusa l'industria dello sport.

Questo ⁴¹potere deriva principalmente dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): l'articolo 101 del TFUE, come anticipato, vieta gli accordi che limitano la concorrenza, compresi gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le organizzazioni sportive che hanno un impatto sul commercio tra gli Stati membri, a tutela di tutte le componenti del comparto sportivo che ha delle innegabili caratteristiche di eccezionalità perché oltre a componenti concrete ed economicamente misurabili vive di spinte emozionali e sentimentali.

Nel mondo del calcio, infatti, l'Unione Europea non si limita a tutelare gli ordinari elementi costitutivi di un settore economico, ma si preoccupa di salvaguardare pure il connaturato profilo di impatto su aspetti e porzioni romantiche e soggettive che rappresentano la ricchezza ed il futuro dell'asset tutelato: il tifo, l'organizzazione dei settori giovanili, le infrastrutture nelle aree più periferiche e disagiate fanno parte del sistema garantito dalle regole europee contro la limitazione della concorrenza.

L'articolo 102 del TFUE, infatti, va inquadrato in questa peculiare e complessa visione, onde vietare gli abusi di posizione dominante da parte di un'impresa o un'organizzazione, comprese le organizzazioni sportive, che possono danneggiare la concorrenza e, conseguentemente, minare un sistema capillare e poliedrico.

⁴⁰ La Commissione Europea ha il potere di investigare, sanzionare e prevenire pratiche anticoncorrenziali nel settore sportivo attraverso le disposizioni del TFUE, il Regolamento (CE) n. 1/2003 e altre norme e linee guida emanate dall'UE. Le norme che evidenziano il potere della Commissione Europea nell'antitrust nel settore sportivo includono:

1. Decisioni e sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: La Commissione Europea può basarsi su decisioni e sentenze della Corte di Giustizia dell'UE per interpretare e applicare le norme antitrust nell'ambito sportivo, confermando e rafforzando il suo potere investigativo e sanzionatorio.

2. Linee guida e comunicazioni della Commissione Europea: La Commissione Europea emette linee guida e comunicazioni per interpretare e applicare le norme antitrust dell'UE nel settore sportivo, fornendo orientamenti pratici alle autorità nazionali e agli operatori del settore sulla conformità alle regole antitrust. Continua nella nota successiva...

⁴¹ 3. Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): La Commissione Europea può avviare indagini e adottare misure correttive nel settore sportivo per garantire il rispetto di queste disposizioni.

4. Regolamento (CE) n. 1/2003: Questo regolamento stabilisce le norme di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e conferisce competenze esclusive alla Commissione Europea e alle autorità nazionali di regolamentazione antitrust. La Commissione Europea può utilizzare questo regolamento per investigare e sanzionare le pratiche anticoncorrenziali nel settore sportivo.

La Commissione Europea – in tale contesto ed in forza di tale funzione - può avviare un'indagine sugli eventuali casi di presunte violazioni delle regole antitrust nel settore dello sport.

Questa indagine può essere avviata sulla base di segnalazioni da parte delle parti interessate o a seguito di una propria iniziativa diretta.

Durante l'indagine, la Commissione ha il potere di richiedere informazioni, ispezionare gli archivi e le installazioni, nonché svolgere interviste e audizioni.

Inoltre, la Commissione può richiedere il supporto di esperti indipendenti per valutare la conformità alle norme antitrust.

Nel diritto dello sport, la Commissione Europea può applicare le leggi antitrust in relazione a diverse questioni che spaziano nei molteplici aspetti che contribuiscono a formare la galassia del calcio europeo.

La Commissione, all'interno di questi vasti ed incisivi poteri, può indagare a tutti tondo, arrivando - ad esempio – ad indagare pure su accordi che limitano la libertà di movimento dei giocatori all'interno dell'UE, come i trasferimenti internazionali dei calciatori.

Quest'organo di incalcolabile importanza, in questi anni ha affrontato numerosi casi di presunto abuso di posizione dominante da parte di organizzazioni sportive, come l'imposizione di diritti di trasmissione esclusivi o l'esclusione di alcuni club dalle competizioni.

In caso di violazione delle norme antitrust, la Commissione può adottare provvedimenti correttivi e infliggere sanzioni finanziarie alle imprese o alle organizzazioni sportive coinvolte.

Queste sanzioni possono essere significative e molto onerose, tanto da arrivare fino al 10% del fatturato annuo globale dell'impresa.

Inoltre, la Commissione può imporre obblighi correttivi, come la cessazione delle pratiche anticoncorrenziali o la modifica di accordi o regolamenti.

In conclusione si può affermare che il ruolo della Commissione Europea nell'applicazione delle leggi antitrust nel diritto dello sport è fondamentale per garantire la corretta applicazione delle regole e la tutela della concorrenza nell'Unione Europea, in quanto contribuisce a promuovere e garantire un ambiente equo per gli operatori economici nello sport e a preservare i diritti e gli interessi dei consumatori, andando a conservare in

maniera incisiva un sistema complesso e variegato che unisce aspetti concreti ad altri emozionali.

Per la peculiare funzione svolta va fatto lo stesso ragionamento utilizzato per le Autorità nazionali ed europee sul punto: la Commissione Europea ha il delicato compito di gestire l'impatto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 sul mondo del calcio continentale, garantendo la concorrenza e la crescita dell'intero comparto che ha una incidenza rilevante sul PIL europeo.

2.3-L'antitrust in Italia: quadro giuridico.

L'antitrust in Italia è una disciplina di diritto amministrativo che ha lo scopo di tutelare la libertà di concorrenza e la difesa del consumatore contro le pratiche anti-competitive.

Il sistema italiano di antitrust prende forma con la ⁴²legge n. 287/1990, che ha introdotto in Italia il principio dell'antitrust e ⁴³ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La legge n. 287/1990 ha introdotto nel diritto italiano il principio dell'antitrust, inserendolo nella tradizione dell'ordine economico liberale, con l'obiettivo primario di garantire ai consumatori la possibilità di scegliere tra diversi produttori, a prezzi

⁴² La già citata “Legge Antitrust”, ne ho ampiamente parlato nelle note precedenti, quindi ecco una breve spiegazione:

La legge n. 287/1990 rappresenta un fondamentale pilastro del diritto antitrust italiano. La sua storia risale alla necessità di conformarsi agli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Economica Europea (CEE).

Nel contesto dell'integrazione europea, l'Italia ha adottato la legge n. 287/1990 al fine di armonizzare la sua legislazione nazionale con il diritto comunitario in materia di concorrenza. La legge è stata promulgata in risposta alla necessità di adottare un quadro normativo che garantisse la libera concorrenza e il funzionamento efficace del mercato interno, in conformità con gli obiettivi e i principi fondamentali stabiliti dai trattati e dalle normative comunitarie.

⁴³ Ancora, questa legge ha istituito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come organo amministrativo indipendente incaricato di vigilare sull'applicazione delle norme antitrust in Italia. Nel corso degli anni, la legge n. 287/1990 è stata soggetta a modifiche e integrazioni per adeguarla alle evoluzioni del diritto comunitario e alle dinamiche del mercato interno italiano. Tali modifiche hanno incluso l'adattamento delle disposizioni antitrust italiane alle direttive e ai regolamenti dell'UE, nonché l'introduzione di nuove norme e procedure volte a rafforzare l'efficacia e l'applicazione della legge antitrust.

competitivi e di qualità, e di proibire le pratiche anti-competitive che possono limitare questa libertà.

L'AGCM – in questo sistema nazionale - è l'organo autonomo di vigilanza che si occupa di tutelare la libertà di concorrenza e di controllare le pratiche anti-competitive sull'intero territorio ed è indipendente dal governo e dalle altre autorità pubbliche.

L'Autorità ha il compito di applicare la legislazione antitrust italiana e la legislazione europea, in particolare la Concorrenza Europea (CE), nella sua attività di sorveglianza, di indagine e di sanzione.

L'AGCM ha due principali strumenti di intervento: l'indagine e la sanzione.

L'indagine può essere aperta sia a richiesta di una delle parti coinvolte, sia su iniziativa dell'autorità stessa.

In caso di irregolarità antitrust, l'AGCM può imporsi sanzioni amministrative che vanno dall'ordine di cessare la pratica anti-competitiva, alla multa.

Nell'eventualità del riconoscimento di una violazione dell'antitrust, l'autorità può anche decidere di aprire una procedura penale.

In Italia, le violazioni antitrust più comuni riguardano la cooperazione tra concorrenti, la concessione di sovvenzioni, le restrizioni della libertà di ingresso e della uscita dal mercato, la discriminazione fra gli acquirenti e le pratiche abusive nel contratto.

La cooperazione tra concorrenti, definita anche accordo di cooperazione, è una pratica anti-competitiva che può portare a una riduzione della concorrenza, alla limitazione della scelta dei consumatori e alla ripresa dei prezzi.

L'AGCM può proibire l'accordo di cooperazione se si suppone che esso abbia un effetto anti-competitivo, e può anche revocare l'autorizzazione di rilevanza di società che preveda una cooperazione tra le imprese coinvolte.

La concessione di sovvenzioni, definita anche finanziamento, è un'altra pratica anti-competitiva che può creare ineguaglianze tra le imprese e una distorsione della concorrenza.

L'AGCM può impedire la concessione di sovvenzioni se si suppone che essa abbia un effetto anti-competitivo, e può anche richiedere il rientro di sovvenzioni già concesse.

Le restrizioni della libertà di ingresso e della uscita dal mercato, definita anche barriera alla concorrenza, sono pratiche anti-competitive che limitano la libertà di ingresso e di uscita dal mercato, e possono impedire l'entrata di nuovi concorrenti o la uscita di concorrenti esistenti.

Inoltre, può impedire le restrizioni della libertà di ingresso e della uscita dal mercato se si suppone che esse abbiano un effetto anti-competitivo, e può anche richiedere la cessazione di tali pratiche.

La discriminazione fra gli acquirenti è una pratica anti-competitiva che può limitare la libertà di scelta dei consumatori e portare a prezzi discriminatori.

In conclusione, l'antitrust in Italia essendo inquadrata tra i principi cardine del nuovo diritto amministrativo, si inquadra in un sistema di tutele imposte dalle evoluzioni della società italiana (sul solco di quella europea), con lo scopo di tutelare pure la libertà di concorrenza e la difesa del consumatore contro le pratiche anti-competitive.

Questo è il ruolo caratterizzante l'AGCM che – grazie alla propria autonomia ed in virtù della propria funzione e dei propri poteri – riesce a tutelare la libertà di concorrenza ed a combattere efficacemente le pratiche anti-competitive e le violazioni.

Alla luce della più volte richiamata Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 è indispensabile che l'Autorità italiana – preso atto delle decisioni degli organismi europei – assuma una posizione netta e lineare rispetto alla peculiare funzione cui è destinata.

2.4-Competenze e funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – come sommariamente anticipato - è un organismo indipendente dell'amministrazione italiana, istituito con la legge n. 287 del 1990, che ha la funzione di tutelare e promuovere la concorrenza e il libero mercato, in linea con gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e territoriale,

prevenendo l'insorgere e l'aggravamento delle situazioni restrittive della concorrenza, valutando le operazioni di fusioni di imprese e vigilando sulla corretta applicazione delle norme della disciplina concorsiva.

Le competenze dell'AGCM si estendono a tutte le attività economiche, comprese quelle esercitate da imprese pubbliche, enti pubblici e società di capitali misti, con l'eccezione delle attività di natura prevalentemente pubblica.

L'Autorità ha potere di indagine, di istituzione di procedure amministrative, di sanzione amministrativa e di emanazione di sentenze giurisdizionali, con la collaborazione di enti di autoregolamentazione, di organismi di ricerca ed esperienza e di autorità straniere.

La sua attività si articola attraverso diverse funzioni distinte, ma coordinate e sinergiche tra loro.

La prima funzione è quella di prevenzione delle situazioni restrittive della concorrenza, in quanto – come detto - l'AGCM si occupa di identificare e contrastare le pratiche anti-competitive, che possono ridurre la competizione e l'efficienza economica, prevenendo il loro insorgere o l'aggravamento.

Questo include la supervisione delle relazioni tra le imprese e le associazioni, la vigilanza sulle pratiche commerciali, la protezione dei consumatori e delle piccole e medie imprese (PMI), e la cooperazione con le autorità estere.

La seconda funzione è quella della valutazione delle operazioni di concerto, controllo o fusione di imprese, in quanto l'AGCM esamina le operazioni di rilevanza concorsiva, per assicurare che non creino situazioni restrittive della concorrenza, neppure per effetto congiunto delle singole operazioni.

Questo include la revisione delle condizioni e dei termini delle operazioni, il controllo delle informazioni commerciali, la valutazione delle efficienze tecniche, economiche e concorsive, e la promozione delle operazioni di pubblica utilità.

La terza funzione è quella di operare la incisiva vigilanza sulla corretta applicazione delle norme della disciplina concorsiva, in quanto l'AGCM controlla la corretta attuazione delle disposizioni della legislazione concorsiva, per assicurare la sua uniforme applicazione e la prevenzione delle violazioni, oltre alla collaborazione con le autorità giudiziarie e le altre autorità pubbliche.

La quarta funzione è quella di organizzare e curare la cooperazione internazionale, in quanto – naturalmente - l'AGCM collabora con le autorità concorsive straniere e con le organizzazioni internazionali di difesa della concorrenza, per la conoscenza reciproca delle pratiche commerciali e delle norme giuridiche, e la promozione delle regole concorsive a livello internazionale.

In conclusione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un organismo di grande importanza per la tutela della concorrenza e del libero mercato, in un processo di globalizzazione e integrazione economica, attraverso le sue competenze e funzioni, che si articolano in una serie di obiettivi e attività, per assicurare la promozione della concorrenza, la prevenzione delle situazioni restrittive e la difesa dei consumatori e delle PMI.

Pure questa Autorità dovrà necessariamente valutare le conseguenze della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 e prendere i necessari provvedimenti connessi ai principi ivi contenuti.

2.5-L'AGCM in ambito sportivo.

Nel suo ambito, l'AGCM svolge anche una importante funzione di regolatore delle relazioni tra le società operanti nel mondo dello sport, al fine di preservare l'equilibrio del mercato e prevenire comportamenti anticoncorrenziali che potrebbero danneggiare la concorrenza e i consumatori finali.

Il ruolo dell'AGCM nel settore dello sport è definito dalla ⁴⁴legge 244/2000, che estende gli ambiti di competenza dell'Autorità alla regolazione delle relazioni tra le società operanti nel settore sportivo.

⁴⁴ La legge n. 244/2000, conosciuta come "Legge Bersani", è stata un importante intervento normativo in Italia per promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dei servizi pubblici e delle attività economiche. Approvata come parte della liberalizzazione economica, ha introdotto misure come la liberalizzazione dei prezzi, la separazione delle attività di produzione e distribuzione, e la creazione di organismi di regolamentazione indipendenti. La legge è stata aggiornata nel tempo per adeguarla alle normative europee e affrontare le sfide nell'attuazione delle riforme liberalizzative. La Legge Bersani ha contribuito a promuovere la concorrenza e l'innovazione nel mercato italiano, nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico e dei principi dell'Unione Europea.

In particolare, la legge definisce come oggetto di interesse dell'AGCM tutte le relazioni tra le società che hanno un impatto significativo sullo sviluppo dell'attività sportiva in Italia.

Le competenze dell'AGCM nel settore dello sport fanno riferimento a due aree principali: la regolazione delle relazioni tra le società sportive e la tutela delle libertà di espressione e di informazione degli appassionati e dei media, in particolare in caso di violazione delle regole di fair play e di rispetto delle libertà di espressione.

In primo luogo, l'AGCM svolge una importante attività di regolazione delle relazioni tra le società sportive, con l'obiettivo di preservare l'equilibrio del mercato e prevenire comportamenti anticoncorrenziali che potrebbero danneggiare la concorrenza e i consumatori finali.

In particolare, l'AGCM può intervenire in casi di accordi anticoncorrenziali tra le società sportive, nelle quali le parti coinvolte si accordano per stabilire prezzi, quantità o altre condizioni di concorrenza che potrebbero danneggiare la concorrenza e i consumatori finali.

L'AGCM può anche intervenire in casi di abuso di posizione dominante da parte delle società sportive, in particolare nel settore degli eventi sportivi e dei diritti di trasmissione televisiva.

In secondo luogo, l'AGCM ha la competenza di tutelare le libertà di espressione e di informazione degli appassionati e dei media in caso di violazione delle regole di fair play e di rispetto delle libertà di espressione.

In conclusione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) svolge un ruolo importante nel settore dello sport, con le sue competenze e funzioni di regolazione delle relazioni tra le società sportive e della tutela delle libertà di espressione e di informazione degli appassionati e dei media: questo ruolo dovrà essere modellato in coerenza a quanto disposto dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

2.6-L'applicazione della normativa antitrust alla Superlega del Calcio Europeo.

La normativa antitrust si applica alla “Superlega del Calcio Europeo”, come a qualsiasi altra organizzazione o coalizione di imprese, per garantire la tutela della concorrenza e prevenire comportamenti anticoncorrenziali che possano danneggiare il mercato o limitare la libertà di scelta dei consumatori, ma – come detto dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 – anche a tutti gli altri operatori del settore che va improntato alla massima libertà da limiti concorrenziali e da abusi di posizione dominante.

In linea di principio, la normativa antitrust mira a garantire che le imprese operino in un contesto di concorrenza leale, senza pratiche di monopolio o accordi tra imprese che possano distorcere il mercato.

Ciò significa che devono essere rispettate alcune regole fondamentali, come l'obbligo di concorrere liberamente, la proibizione di accordi restrittivi della concorrenza e l'obbligo di non abusare di una posizione dominante.

Nel caso specifico della “Superlega del Calcio Europeo”, infatti, l'applicazione della normativa antitrust avrebbe potuto riguardare diversi aspetti che sono stati poi affrontati dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Innanzitutto, la diatriba aveva invocato la questione degli accordi restrittivi della concorrenza tra i club aderenti alla “Superlega del Calcio Europeo” stessa e nei confronti di altre competizioni calcistiche, come le federazioni nazionali o le competizioni già esistenti come la Champions League, senza valutare le conseguenze sull’impianto complessivo esistente.

Gli accordi restrittivi della concorrenza possono assumere varie forme, ad esempio attraverso l'esclusività dei club nell'appartenere alla “Superlega del Calcio Europeo” e nell'astenersi dal partecipare ad altre competizioni, ma pure attraverso la medesima restrizione di libertà derivante dall'affiliazione a UEFA e FIFA.

Questo aspetto – invocato per la “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe avuto – secondo gli oppositori - un effetto negativo sulla concorrenza, limitando le scelte dei club e dei

giocatori, nonché delle federazioni e dei consumatori: ma lo stesso aspetto certamente ha gli stessi effetti rispetto ai limiti imposti dai regolamenti vigenti.

Oltre agli accordi restrittivi della concorrenza, la normativa antitrust dovrebbe affrontare anche la questione dell'abuso di una posizione dominante.

Se la “Superlega del Calcio Europeo” poteva essere accusata di acquisire una posizione di dominio sul mercato del calcio europeo e di influenzare negativamente la concorrenza (ad esempio cercando di limitare l'accesso di altri club o competizioni a risorse economiche o strutture importanti per lo sviluppo del calcio), dopo la lettera della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 tale accusa pare estesa agli altri attori del calcio europeo già esistenti.

La normativa antitrust – che avrebbe potuto intervenire nel caso in cui la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” avesse comportato una concentrazione di potere economico che avrebbe potuto danneggiare la concorrenza sul mercato – impone lo stesso metodo di intervento rispetto alle situazioni critiche evidenziate dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Ad esempio: se la normativa doveva imporre la valutazione rispetto alla creazione della “Superlega del Calcio Europeo” ed alle potenziali conseguente negative derivanti dalla situazione di monopolio o oligopolio nel settore calcistico, con effetti negativi sulla concorrenza e sui consumatori, la stessa normativa deve imporre identica valutazione rispetto alla esistenza degli altri enti e regolamenti potenzialmente lesivi.

L'applicazione della normativa antitrust sia alla “Superlega del Calcio Europeo” sia all'impianto esistente (UEFA, FIFA e federazioni nazionali), richiederebbe un'analisi approfondita e una valutazione caso per caso, per verificare in che modo l'organizzazione si inserisce nel mercato, quali effetti ha sulla concorrenza e se siano presenti comportamenti anticoncorrenziali.

È compito delle autorità di vigilanza antitrust, a livello nazionale e/o europeo, valutare attentamente la situazione e adottare le misure appropriate per tutelare la concorrenza e i consumatori.

2.7-Potenziali violazioni delle leggi antitrust europee e italiane.

Il primo progetto della “Superlega del Calcio Europeo” – secondo l’assunto degli oppositori - avrebbe violato numerose leggi antitrust italiane.

In primo luogo, avrebbe violato la Legge n. 287 del 1990, conosciuta come la "Legge Antitrust" italiana che proibisce la formazione di intese restrittive della concorrenza.

La creazione della “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe potuto essere considerata un'azione di intesa restrittiva, in quanto escludeva alcune squadre e limitava la partecipazione ad un gruppo selezionato di club, creando un monopolio nel settore calcistico.

In secondo luogo, avrebbe violato la Legge n. 249 del 1992 che ha istituito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia, che ha il compito di garantire un equo mercato e di contrastare pratiche anticoncorrenziali.

L'AGCM – come detto – avrebbe esaminato le caratteristiche della “Superlega del Calcio Europeo”, onde chiarire la presenza di eventuali contrasti con le norme di concorrenza sancite dalla legge n. 249 del 1992.

La terza normativa che avrebbe comportato profili di criticità è quella disciplinata dalla Legge n. 10 del 1991 che ha stabilito in Italia le norme per promuovere la concorrenza e regolare gli abusi di posizione dominante nel mercato.

Tutti questi principi di legittimità avrebbero postulato una attenta verifica per le squadre coinvolte nella “Superlega del Calcio Europeo” per accertare eventuali abusi della loro posizione dominante nel mercato calcistico, violando i principi di questa legge, con conseguenti accuse di comportamenti anticoncorrenziali.

La “Superlega del Calcio Europeo” avrebbe probabilmente violato anche la regola imposta dall'UE in materia sulla concorrenza, e precisamente l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che espressamente proibisce gli accordi tra imprese che hanno l'effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza all'interno del mercato interno dell'UE.

La “Superlega del Calcio Europeo”, come inizialmente concepita, prevedeva infatti una competizione separata e chiusa, con un gruppo ristretto di club di calcio garantiti rispetto ad accesso perpetuo alla competizione.

Ciò avrebbe potuto impedire ad altri club di calcio di competere a livello europeo e creare un effetto di distorsione della concorrenza nel mercato calcistico.

La Commissione Europea ha dichiarato che avrebbe valutato la creazione della “Superlega del Calcio Europeo” in base alle leggi antitrust europee, onde accertare la compatibilità del nuovo soggetto con i principi in materia.

In seguito all'annuncio della “Superlega del Calcio Europeo” nel 2021, ovviamente, molti governi e organizzazioni europee hanno espresso preoccupazione per la sua potenziale violazione delle leggi antitrust, muovendosi in maniera chiara e formale per la tutela dei molteplici interessi del calcio continentale e introducendo azioni forti e comportamenti incisivi per contrastare immediatamente e sul nascere una operazione oggettivamente sospetta sotto molteplici profili.

Con la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 la situazione della “Superlega del Calcio Europeo” – seppur, come detto, in necessaria evoluzione per la ricerca di una soluzione condivisa – appaiono sotto una luce nuova le lamentate eventuali violazioni delle leggi antitrust, che sono tuttora oggetto di dibattito legale, giuridico e politico ancora in corso.

Le leggi che potrebbero essere state violate potrebbero variare a seconda dell'interpretazione e delle decisioni delle autorità competenti, per cui la questione va monitorata costantemente nella consapevolezza che gli interessi in gioco sono rilevantissimi e contrastanti.

2.8-Riflessioni conclusive sull’impatto della Superlega rispetto alle previgenti norme e regole antitrust nel calcio, prima della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Alla luce delle considerazioni svolte le riflessioni conclusive relativamente all’impatto della “Superlega del Calcio Europeo” rispetto alle previgenti norme e regole antitrust del

calcio, prima della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 devono essere necessariamente improntate alla prudenza ed alla necessità di approfondimento.

Prima della più volte richiamata Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, infatti, era già complicato fare chiarezza rispetto all'applicabilità delle norme e regole antitrust sia europee che nazionali alla nuovo soggetto sovranazionale che si poneva l'ambizioso obiettivo di creare una competizione elitaria e ricca a discapito – checché ne potessero dire gli ideatori – del sistema calcio, della concorrenza e del movimento di base.

Oggi, dopo l'emanazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 questo compito appare davvero arduo e necessariamente privo di una parola di definitività perché – a sommosso avviso dell'estensore – non risulta sufficiente la nuova valutazione del panorama giuridico del calcio europeo, dovendo questo nuovo assetto inevitabilmente scontare le importanti interferenze delle numerose autorità, comunità ed istituzioni che hanno ingentissimi interessi da tutelare sul punto.

Le valutazioni finali, pertanto, non possono che prendere atto dell'inatteso contrappasso pagato da UEFA e FIFA rispetto ad un atteggiamento iniziale oggettivamente basato su presupposti successivamente rivelatisi molto fragili.

Le norme e le regole antitrust esistenti, valutate fino al 21 dicembre 2023 nei confronti dell'ipotesi sostanziata dalla “Superlega del Calcio Europeo”, sono divenute oggetto di applicazione all'intero sistema previgente, dettagliatamente analizzato e puntualmente censurato dalla Corte di Giustizia Europea.

Alla luce del combinato disposto delle regole vigenti e della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023, quindi, probabilmente la tagliola che deve colpire la limitazione della concorrenza e l'abuso della posizione dominante va applicata sia alla “Superlega del Calcio Europeo” che al sistema organizzato da UEFA e FIFA: in questo caso, probabilmente, i partecipanti ne escono tutti sconfitti (seppur con diverse gradazioni).

Ad avviso dell'estensore, infatti, anche la lettura entusiastica da parte della “Superlega del Calcio Europeo” sconta un peccato di miopia, perché è vero che la Sentenza della

Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 ha sancito la problematicità della vecchia organizzazione, ma ha nel contempo affermato con forza principi di tutela della comunità che non potrà essere elusa o aggirata da nessuno nel futuro prossimo e (speriamo) nemmeno remoto.

Concludendo con un auspicio questa riflessione, quindi, si può sperare che i principi esposti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 vengano recepiti da tutti i protagonisti della intricata e conflittuale vicenda, allo scopo di migliorare i servizi e limitare i costi per i consumatori finali, mediante una vera e virtuosa concorrenza che impedisca la creazione di nuove storture ed ingiuste posizioni dominanti.

CAPITOLO 3

3- La Superlega davanti alla Corte di Giustizia Europea, osservazioni a margine dell'udienza del 12 luglio 2022.

A conferma della rilevanza, non solo mass-mediatica, ma anche politica delle questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia, si segnala che nel giudizio davanti ai giudici di Lussemburgo, oltre alle parti in causa, hanno presentato osservazioni scritte e/o orali ben venticinque soggetti, di cui ventuno Stati membri, la Commissione europea, un soggetto privato (A22 Sports Management), la Lega calcio spagnola e la Federazione calcio spagnola.

Il dato, non certo inatteso, è tuttavia significativo della rilevanza del fenomeno sportivo, e soprattutto del gioco del calcio, se solo si considera che nella causa ⁴⁵C-493/17, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 dicembre 2018, nella quale si discuteva della legittimità con il diritto dell'Unione europea del quantitative easing della BCE, ossia la straordinaria misura di acquisto di una parte del debito sovrano degli Stati membri ad opera dell'Istituzione europea responsabile della definizione e dell'attuazione della politica monetaria europea, hanno presentato osservazioni soltanto sei Stati membri.

Fermo quanto sopra, ad un primo esame delle osservazioni orali presentate dai vari soggetti ed enti intervenuti nel corso dell'udienza, è chiaramente emersa una posizione tendenzialmente comune sia alla FIFA/UEFA, sia a tutti i soggetti intervenuti all'udienza in aperta opposizione alla tesi sostenuta dalla Superlega.

⁴⁵ La causa C-493/17 è un procedimento avviato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che riguarda una questione di interpretazione. Il procedimento si focalizza sull'applicazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), che riguarda la possibilità per l'Unione di adottare misure di tutela in caso di violazione dei valori fondamentali sanciti nel TUE. Nel caso specifico, il procedimento è stato avviato dalla Commissione europea contro uno Stato membro dell'Unione Europea a causa di presunte violazioni dei valori fondamentali previsti dal TUE, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali. La Commissione ha accusato lo Stato membro di aver adottato determinate misure legislative o amministrative che mettono in pericolo tali valori. La CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle azioni dello Stato membro in questione e a interpretare l'articolo 7 del TUE al fine di determinare se le azioni dell'entità statale costituiscono una violazione dei valori fondamentali.

La decisione della CGUE nella causa C-493/17 avrà un impatto significativo sulla relazione tra lo Stato membro coinvolto e l'Unione Europea, in quanto potrebbe comportare l'adozione di misure di tutela da parte dell'Unione, come sanzioni o interventi volti a ripristinare il rispetto dei valori fondamentali.

Nel corso dell'udienza la norma europea più invocata è stata, indubbiamente, l'art. 165 TFUE e la sua (asserita) funzione di parametro in base al quale interpretare ed applicare gli artt. 101 e 102 TFUE. In sostanza – è stato osservato da più parti -, l'art. 165 TFUE elenca una serie di obiettivi legittimi (l'equità e l'apertura delle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, l'integrità fisica e morale degli sportivi, la funzione sociale ed educativa dello sport, la sua struttura fondata sul volontariato) il perseguimento dei quali può essere invocato per giustificare comportamenti e norme anche eventualmente restrittivi della concorrenza in conformità alla giurisprudenza ⁴⁶Wouters e a. e Meca Medina e Majcen.

Fatta questa preliminare (e fondamentale) premessa, l'altro concetto utilizzato e brandito è stato quello relativo al modello sportivo europeo.

In soldoni, la narrazione proposta può essere così riassunta:

- in Europa esiste un modello sportivo europeo le cui caratteristiche corrispondono esattamente ai principi e agli obiettivi indicati nell'art. 165 TFUE;
- una disciplina sportiva organizzata sulla base di questi principi e obiettivi legittima i relativi organismi di governo ad adottare anche misure restrittive della concorrenza inerenti al perseguimento di tali obiettivi;
- l'organizzazione del calcio professionistico in Europa e nel mondo si ispira ai principi di solidarietà, integrità, struttura piramidale, merito sportivo, apertura delle competizioni di cui all'art. 165 TFUE e, pertanto, risulta pienamente conforme al modello sportivo europeo;

⁴⁶ La giurisprudenza Wouters fa riferimento ad una sentenza emessa nel 2006 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) nel caso C-309/03 (Wouters), riguardante il diritto di stabilimento degli avvocati. La CJUE ha stabilito che gli Stati membri dell'Unione Europea non possono imporre requisiti di autorizzazione al diritto di fornire servizi legali che creino ostacoli eccessivi all'accesso al mercato per gli avvocati provenienti da altri paesi UE.

Medina e Majcen, invece, sono le parti in causa nel caso C-9/56 (Meca-Medina e Majcen) nel quale è stata emessa una sentenza dalla CJUE nel 2006. Il caso riguardava la discriminazione sulla base dell'età nel settore dei trasporti stradali. La CJUE ha stabilito che il limite di età diverso imposto ai conducenti di veicoli pesanti in Spagna, a seconda che fossero cittadini spagnoli o stranieri, costituiva una discriminazione illegale ai sensi del diritto dell'UE.

Entrambe queste sentenze della CJUE hanno contribuito a definire e consolidare alcuni principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea, come la libera circolazione dei servizi e la non discriminazione sulla base della nazionalità.

- anche nell'ipotesi in cui il sistema di previa autorizzazione fosse ritenuto anticoncorrenziale, tali effetti sarebbero giustificati dalla loro inerenza al perseguimento degli obiettivi legittimi di cui all'art. 165 TFUE.

Per rafforzare ulteriormente tale tesi, è stato sottolineato che, al contrario, la Superlega rappresenta una chiara ed evidente negazione del modello sportivo europeo, in quanto il sistema delle promozioni e retrocessioni viene sostituito da un modello di competizione chiusa, il merito sportivo viene sostituito dal denaro, la solidarietà viene sostituita con il perseguimento di finalità egoistiche ad uso e consumo dei partecipanti alla Superlega.

In questo contesto, l'unica voce (parzialmente) fuori dal coro è stata quella Commissione europea la quale, pur riconoscendo che l'apertura delle competizioni (da intendere come sinonimo di meccanismo di promozione e retrocessione) costituisce un obiettivo legittimo, ha ribadito che non esiste un unico modello europeo di sport.

Peraltro, la Commissione ha pure precisato che la circostanza per cui il modello calcistico europeo costituisca soltanto uno dei vari modelli organizzativi in cui si articola lo sport europeo, non significa che il modello calcistico non persegua obiettivi legittimi.

Un altro argomento invocato nel corso dell'udienza ha riguardato l'asserita natura anticoncorrenziale della Superlega. In altre parole, di fronte all'accusa formulata dalla Superlega circa la natura anticoncorrenziale del sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA, queste ultime, unitamente a gran parte degli Stati membri intervenuti nel corso dell'udienza, hanno replicato utilizzando l'antitrust a mò di scudo, sottolineando la natura chiusa della Superlega e, pertanto, l'effetto preclusivo che si verrebbe a determinare nei confronti di tutte le squadre estranee alla nuova competizione, con conseguente pregiudizio alla concorrenza sia all'interno della stessa Superlega, sia all'esterno.

A tale proposito, a parte il fatto che nessuna delle parti e/o degli intervenuti ha evidenziato che la creazione di una competizione alternativa all'UEFA ben potrebbe produrre un effetto pro-concorrenziale sul mercato delle competizioni calcistiche europee, ampliando la possibilità di scelta dei tifosi-consumatori, solo la Superlega ha osservato che l'asserita natura anticoncorrenziale della nuova competizione non rientra tra l'oggetto dei quesiti pregiudiziali che attengono, invece, al diverso tema della legittimità sotto il profilo antitrust del sistema di previa autorizzazione di UEFA e FIFA.

In effetti, l'impressione che si è potuto ricavare all'esito dell'udienza è stata quella del tentativo di dipingere la Superlega come il male assoluto, il nuovo format in grado di distruggere l'intero calcio professionistico europeo, sottolineandone i profili di contrarietà al modello sportivo europeo e per tale via rafforzare il ruolo e la funzione dell'UEFA, trasformando la controversia legale in una sorta di lotta tra UEFA/FIFA e cattivi Superlega.

Sotto tale profilo, pur riconoscendo che anche i mezzi di comunicazione hanno contribuito a dipingere l'udienza davanti alla Corte di giustizia come il giorno del giudizio per le sorti della Superlega, vale la pena in questa sede ribadire che nessuno dei quesiti pregiudiziali sollevati dal giudice spagnolo riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della nuova competizione.

Al contrario, nei suoi quesiti pregiudiziali il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire:

- se gli artt. 101 e/o 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che vietano le norme degli Statuti UEFA e FIFA che prevedono un sistema di previa autorizzazione delle competizioni sportive organizzate da soggetti terzi affidato interamente ed esclusivamente alle stesse UEFA e FIFA in un contesto nel quale non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e tenuto conto del possibile conflitto di interessi di FIFA e UEFA in ragione della loro duplice natura di enti regolatori ed operatori commerciali (quesiti 1 e 2);
- se gli articoli 101 e/o 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori in considerazione dell'effetto dissuasivo che potrebbero generare. (quesito 3);
- se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni dello statuto della FIFA che identificano

l'UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, e attribuiscono alla stessa UEFA il potere esclusivo della loro commercializzazione (quesito 4);

- se l'eventuale restrizione della concorrenza derivante dal sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA potrebbe beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 101, comma 3 TFUE e/o della giustificazione oggettiva ai sensi dell'art. 102 TFUE (quesito 5);
- se le norme degli Statuti UEFA e FIFA che richiedono una previa autorizzazione da parte di questi stessi enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega costituiscono una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite negli Artt. 45, 49, 56 e/o 63 TFUE (quesito 6).

Il fatto che l'asserita natura anticoncorrenziale della Superlega e/o la sua contrarietà all'art. ⁴⁷165 TFUE non rientrino nell'oggetto specifico del rinvio pregiudiziale rileva sotto diversi profili.

⁴⁷ L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la politica di concorrenza dell'Unione europea (UE). Questo articolo sottolinea l'importanza di garantire un mercato aperto ed efficiente all'interno dell'UE, che favorisca la concorrenza equa tra le imprese e la tutela degli interessi dei consumatori.

Questo articolo sottolinea che l'UE deve adottare misure per contrastare ogni abuso di posizione dominante sul mercato e ogni forma di comportamento che possa danneggiare la concorrenza e prevede che l'UE debba stabilire regole per aiutare le imprese a superare i problemi derivanti dalle distorsioni causate dalla concorrenza sleale. Questo può includere l'adozione di misure di aiuto di Stato, che devono però essere compatibili con il mercato interno.

L'articolo 165 del TFUE sottolinea anche che il rispetto delle norme per la concorrenza deve essere garantito dagli Stati membri, oltre che dalle istituzioni dell'UE. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle regole per la concorrenza e possono comunicare alla Commissione europea eventuali regolamentazioni nazionali che riguardano tale materia. In conclusione, l'articolo 165 del TFUE è un elemento chiave per la politica di concorrenza dell'UE. Questo articolo sottolinea l'importanza di garantire un mercato aperto ed efficiente, che favorisca la concorrenza equa tra le imprese e tuteli gli interessi dei consumatori. Le norme per la concorrenza sono fondamentali per stimolare l'efficienza economica e l'innovazione all'interno del mercato unico europeo.

In primo luogo, è facile osservare che l'eventuale natura anticoncorrenziale del sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA (soprattutto se, come sembra probabile, non venisse accertata con riferimento al sistema in quanto tale, ma in considerazione della mancanza dei caratteri di oggettività, trasparenza, controllabilità e non discriminazione) lascerebbe del tutto impregiudicata la questione circa l'effettiva contrarietà della Superlega agli artt. 101 e/o 102 e/o 165 TFUE.

In secondo luogo, e di conseguenza, l'effettiva compatibilità della Superlega con il diritto dell'Unione europea dovrà essere accertata nelle opportune sedi.

In terzo luogo, in nessun caso l'asserita contrarietà della Superlega agli artt. 101 e/o 102 e/o 165 TFUE può essere invocata per giustificare il sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA nel caso in cui fosse accertata la sua natura anticoncorrenziale.

È vero, infatti, che la legittimità di un sistema di previa autorizzazione deve essere valutata in relazione al sistema stesso ed agli elementi che lo compongono e lo definiscono, non in relazione a ciò che deve essere autorizzato.

Un altro aspetto affrontato nel corso dell'udienza ha riguardato la legittimità delle (minacciate) sanzioni da parte di UEFA e FIFA nei confronti dei club e dei giocatori che avessero aderito alla Superlega.

In particolare, sia la Croazia, sia la Polonia, sia infine la Commissione europea hanno espresso l'opinione secondo cui in nessun caso la partecipazione alla Superlega avrebbe potuto comportare l'irrogazione da parte di UEFA/FIFA di sanzioni a carico dei singoli giocatori, in quanto tale tipo di sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata, giacché la violazione dei principi UEFA sarebbe imputabile ai singoli club e non ai singoli giocatori.

Di contrario avviso, invece, si è mostrata la UEFA secondo cui in caso di partecipazione di un club alla Superlega i giocatori avrebbero il diritto di rescindere il contratto ed interrompere ogni legame con l'autore della violazione.

Se così non fanno, dimostrano implicitamente essi stessi di condividere il progetto della Superlega e, pertanto, devono essere sanzionati.

Si tratta di un tema molto complesso e delicato, che incide direttamente anche sulle normative interne dei singoli Stati membri e delle rispettive Federazioni/leghe.

Basti pensare, infatti, che in Italia il 26 aprile 2021 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato l'art. 16 delle proprie Norme organizzative interne (NOIF) stabilendo che *“ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione (...)”*.

Un altro aspetto sul quale molti dei soggetti intervenuti all'udienza hanno concentrato le rispettive osservazioni è quello relativo al c.d. ⁴⁸Ein-Platz-Prinzip, ovvero il principio secondo cui deve esistere una sola federazione unica per ogni attività sportiva al fine di garantire l'uniformità delle regole che governano la pratica di ogni sport.

La creazione della Superlega – è stato osservato – rappresenta una palese violazione di questo principio, in grado di frammentare il modello calcistico, con inevitabili ripercussioni su tutte le federazioni sportive nazionale, soprattutto quelle più piccole che dipendono in larga misura dai contributi erogati dall'UEFA.

Anche in questo caso, l'unica voce parzialmente fuori dal coro è stata quella della Commissione europea, la quale ha ricordato che l'Ein-Platz-Prinzip non può essere riferito genericamente ad un altrettanto generico modello sportivo europeo, in quanto in Europa diverse attività sportive non aderiscono a tale principio.

A margine di quanto sopra, un altro dato sicuramente emblematico dell'importanza e della complessità del caso sono state le numerose domande poste dal giudice relatore Jan Passer in relazione, in particolare, all'entità dei contributi di solidarietà erogati dall'UEFA alle singole federazioni nazionali e all'esistenza di eventuali differenze tra il calcio ed altri sport in grado di giustificare l'adozione di soluzioni diverse.

⁴⁸ L'Ein-Platz-Prinzip è un principio che si applica nella selezione e nell'assegnazione di posti o posizioni di lavoro in base al principio "una persona - un posto". Questo significa che ogni persona ha diritto ad avere un unico posto di lavoro e che nessuno può avere più di un posto di lavoro contemporaneamente. Il principio è stato introdotto per garantire la giustizia e l'equità nella distribuzione delle opportunità di lavoro e per prevenire pratiche discriminatorie o di privilegio. Si riflette perfettamente sulla tematica della tesi.

Quanto al primo aspetto, molti Stati membri hanno ammesso di non essere in possesso di dati precisi e soprattutto di non disporre del dato relativo all'incidenza dei contributi UEFA sull'intero finanziamento del calcio all'interno dei singoli ordinamenti sportivi. In relazione al secondo aspetto, invece, l'UEFA ha sottolineato, da un lato, che l'esempio della Eurolega di basket non è un modello, ma una minaccia, in quanto si tratta di una competizione che persegue esclusivamente i propri interessi economici a discapito del movimento cestistico nazionale; e, dall'altro lato, che l'hockey su ghiaccio non può rappresentare un utile termine di paragone, in quanto eccessivamente condizionato dal modello statunitense della National Hockey League (NHL).

Con riferimento all'Eurolega⁴⁹, si sottolinea che il Governo italiano, nel corso delle proprie osservazioni orali, ha escluso che la stessa potesse essere considerata un esempio per giustificare la Superlega, sottolineando che l'Eurolega è stata istituita prima dell'entrata in vigore dell'art. 165 TFUE.

Il 12 luglio 2022 – in tale ambito – ha segnato una pietra miliare nella disputa legale sulla Lega europea di calcio o Superlega, quando l'organizzazione si è presentata davanti alla Corte di Giustizia Europea (CGE).

Questo evento ha attirato l'attenzione di appassionati di calcio, esperti legali e media di tutto il mondo, in quanto le decisioni prese avrebbero avuto – come poi è accaduto – implicazioni deflagranti e durature sul futuro del calcio europeo.

La CGE – pure a fronte della sospensione del progetto causata dal ritiro dei club fondatori sotto la pressione dell'opinione pubblica, dei tifosi e delle minacce di sanzioni da parte delle istituzioni calcistiche – ha comunque affrontato e risolto la questione sulla legittimità dell'intera impresa.

⁴⁹ L'Eurolega è un'associazione sportiva composta dai principali club di pallacanestro europei, ed è considerata la massima competizione di club nel continente. Fondata nel 2000, l'Eurolega organizza un torneo annuale denominato Turkish Airlines Euroleague, nel quale si sfidano 18 squadre provenienti da varie nazioni europee.

Lo statuto dell'Eurolega stabilisce le regole e i criteri per la partecipazione alla competizione, inclusi i requisiti finanziari, l'organizzazione degli incontri, il sistema di punteggio, le regole di gioco e altre disposizioni specifiche. Inoltre, lo statuto prevede l'obbligo per le squadre partecipanti di rispettare determinate norme etiche e comportamentali. L'Eurolega è un'organizzazione indipendente rispetto alla FIBA Europa, la federazione europea di pallacanestro, e questo ha portato a delle dispute tra le due organizzazioni negli ultimi anni. Nonostante ciò, l'Eurolega continua a essere la competizione più prestigiosa nel panorama del basket europeo, attirando i migliori giocatori internazionali e appassionando milioni di tifosi in tutto il continente.

In tale contesto, l'udienza del 12 luglio 2022 ha consentito ad entrambe le parti, ovvero la Superlega e le istituzioni calcistiche rappresentate dall'UEFA, di presentare le proprie argomentazioni e prove di fronte a un panel di giudici esperti.

La Superlega ha difeso la sua posizione basata sulla libertà economica e sulla possibilità di creare una competizione più equa ed esclusiva per i migliori club europei, sostenendo che le restrizioni imposte dall'UEFA, come la distribuzione dei fondi e il sistema di qualificazione alle competizioni, penalizzano i club di élite e limitano la loro capacità di crescita economica.

Dall'altra parte, l'UEFA ha sostenuto che la Superlega avrebbe violato le leggi antitrust dell'Unione Europea e danneggia il principio di solidarietà nel calcio, argomentando che la creazione di una competizione separata mina l'integrità sportiva, promuove l'ineguaglianza economica e minaccia l'esistenza delle competizioni tradizionali del calcio europeo.

L'esito di questa udienza ha contribuito a determinare la decisione che ha sancito che la Superlega potrebbe passare da un'idea visionaria a una realtà concreta.

3.1-Il parere dell'Avvocatura della Corte di Giustizia Europea.

In sede di dibattito davanti alla Corte di giustizia europea sul caso della Superlega e del presunto monopolio illegale di Uefa e Fifa nell'organizzazione delle competizioni internazionali non era stato ancora depositato il parere dell'Avvocatura della Corte di Giustizia Europea.

In aula - davanti alla Corte composta da 15 giudici - il dibattito è stato effettuato, quindi, solo tramite gli avvocati rappresentanti delle parti: Superlega, Uefa, Fifa e, come previsto, non c'è stata nessuna sentenza.

La complessità e la storicità della vicenda hanno, come abbiamo appreso nel corso dei mesi, ovviamente dilatato i tempi, per cui il parere è arrivato in un secondo momento e la

sentenza – attesa all’inizio del 2023 – è arrivata solo in prossimità dello spirare dell’anno 2023.

I club della Superlega (Real Madrid, Barcellona, Juventus) - attraverso un tribunale di Madrid - hanno ritualmente citato in giudizio sia la FIFA che l’UEFA perché, secondo l’accusa, entrambe le federazioni avrebbero avuto una posizione dominante, essendo entrambe beneficiarie dei diritti economici sui contratti televisivi e del potere di impedire l’organizzazione di altre competizioni calcistiche al di fuori del loro controllo.

Secondo gli attori, infatti, questo modo di gestire il sistema del calcio continentale, va ad eliminare la potenziale concorrenza ed a limitare le scelte dei consumatori.

Questa ipotesi è stata formulata attraverso sei domande che sono state poste all’attenzione della corte europea e su queste la Corte ha coinvolto un avvocato generale incaricato di produrre un documento-guida da utilizzare per inquadrare la vicenda, ma assolutamente non vincolante nel giudizio finale, che – come noto - spetta esclusivamente alla Corte.

Il caso Superlega già in origine era, evidentemente, destinato a diventare un caso scuola in ambito sportivo, come pochi altri casi nel corso dei decenni, al pari di Walrave and Coch (ciclismo, e diritto comunitario 1974), la sentenza ⁵⁰Bosman (calcio, 1995) e il caso Meca-Medina (ciclismo, doping 2006).

⁵⁰ La sentenza Bosman è una sentenza storica emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 1995, che ha avuto un impatto significativo sul calcio professionistico europeo. La sentenza riguardava il caso del calciatore belga Jean-Marc Bosman, che era in trattativa per un trasferimento ma era vincolato da un contratto in scadenza con il suo club. La sentenza Bosman ha stabilito che i giocatori hanno il diritto di trasferirsi liberamente una volta scaduto il loro contratto, senza restrizioni o costi eccessivi. Inoltre, ha affermato che i club non possono imporre un limite al numero di giocatori stranieri nelle squadre, ritenendo che ciò costituisca una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea.

L’importanza della sentenza Bosman nel caso della Superlega riguarda proprio la questione della libertà di movimento dei giocatori. Nel contesto della Superlega, una competizione separata ed elitaria ideata da alcuni club di alto livello europei, ci sarebbe stata una minaccia alla competitività delle leghe nazionali. Se la Superlega fosse stata attuata, i club aderenti avrebbero potuto trattare i giocatori come merci, impedendo loro di trasferirsi liberamente tra le squadre.

La sentenza Bosman dimostra che il diritto dei giocatori di trasferirsi liberamente è un principio fondamentale nell’Unione Europea e nel calcio professionistico. I giocatori hanno il diritto di scegliere dove giocare e hanno il diritto di partecipare alle competizioni che ritengono più adatte per le loro ambizioni e sviluppo professionale.

Inoltre, la sentenza Bosman ha anche riconosciuto che i club non possono imporre restrizioni ingiuste ai giocatori stranieri. Questo è particolarmente rilevante nel contesto della Superlega, poiché molti dei club aderenti sono multinazionali e includono giocatori provenienti da tutto il mondo. Restringere la partecipazione dei giocatori stranieri limiterebbe la diversità e la competitività della competizione.

In questo contesto ⁵¹l'Avvocatura generale della UE ha espresso il suo parere (non vincolante, come detto) sul caso Superlega affermando che "*Le regole FIFA-UEFA per cui qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza Ue*".

Le conclusioni depositate dall'avvocato generale Athanasios Rantos sulla Superlega, come noto, avevano seguito il tracciato delle norme Ue e chiarito che le norme della FIFA e dall'UEFA - pur imponendo la previa autorizzazione a qualsiasi nuova competizione – erano compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione.

Secondo l'Avvocatura, infatti, i club fautori della Superlega erano liberi di istituire la propria competizione calcistica indipendente, ma non potevano contemporaneamente continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla FIFA e dall'UEFA senza il consenso di queste ultime.

La Fédération internationale de football association (FIFA), come noto, è un ente di diritto priva svizzero e costituisce l'organo esecutivo mondiale del calcio, il cui scopo consiste nel promuovere il calcio e nell'organizzare le sue competizioni internazionali.

Analogamente l'UEFA, ente di diritto privato svizzero, svolge la stessa funzione sul versante europeo.

In sostanza la FIFA e l'UEFA detengono il monopolio per l'autorizzazione e l'organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa.

In seguito all'annuncio dell'istituzione della Superlega («il cui progetto consiste nell'organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa o semi-aperta»), sia la FIFA che l'UEFA hanno pubblicato una dichiarazione con la quale hanno

⁵¹ L'avvocatura generale dell'Unione europea è un organismo indipendente che fornisce consulenza legale obiettiva e indipendente alla Corte di giustizia dell'UE. Composta da avvocati generali esperti e indipendenti, fornisce analisi giuridiche per aiutare i giudici a prendere decisioni informate sui casi portati davanti a loro. Le opinioni dell'avvocatura generale, sebbene non vincolanti, sono spesso seguite dai giudici e possono influenzare l'esito dei casi. Inoltre, l'avvocatura generale può essere chiamata a fornire pareri su questioni legali più generali per garantire una giurisprudenza coerente all'interno dell'UE. Il suo ruolo principale è garantire l'applicazione coerente e corretta del diritto dell'Unione europea.

manifestato il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità e hanno avvisato che qualsiasi giocatore o club partecipante alla nuova competizione sarebbe stato espulso.

La European Super League Company - società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei - ritenendo che il comportamento della FIFA e dell'UEFA dovesse essere qualificato come anticoncorrenziale ed incompatibile con il diritto della concorrenza dell'Unione nonché con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, si è rivolta al ⁵²Juzgado de lo Mercantil de Madrid che - a sua volta - ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell'Unione e in particolare con le disposizioni relative al diritto della concorrenza (articoli 101 e 102 del Trattato FUE) nonché con le libertà fondamentali (articoli 45, 49, 56 e 63 del Trattato FUE) degli statuti di Fifa e Uefa.

In tale contesto vanno inquadrare le proposte dell'Avvocato generale nel parere sulla causa C-333/21, in ogni caso – come più volte evidenziato - non vincolante.

L'avvocato ha proposto di rispondere ai quesiti sottoposti alla sua attenzione sulle restrizioni alla libertà di concorrenza, sulla possibilità che la FIFA e l'UEFA o le federazioni o le leghe nazionali minaccino sanzioni nei confronti dei club affiliati intenzionati a partecipare a nuove competizioni e sulle regole che assegnano a FIFA e UEFA la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni internazionali, chiarendo che *«questo modello è legittimo in quanto inerenti e proporzionato al fine di conseguire gli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport che Uefa e Fifa perseguono»*.

⁵² Il Juzgado de lo Mercantil de Madrid è un tribunale distrettuale specializzato nella giurisdizione del diritto commerciale, diritto amministrativo e delle questioni economiche. Ha competenza su una vasta gamma di questioni legate al commercio, tra cui controversie commerciali tra imprese, dichiarazioni di insolvenza e concordati preventivi, azioni di recupero di crediti e altri conflitti commerciali. Il Juzgado de lo Mercantil de Madrid è responsabile di risolvere le controversie legali che sorgono nell'area geografica di Madrid ed è composto da un giudice o da un collegio di giudici, a seconda della complessità del caso. Il tribunale opera in conformità con il Codice di procedura civile spagnolo e altre normative specifiche relative al diritto commerciale.

L'avvocato generale ha ribadito dunque la specificità dello sport, inserito nell'articolo 165 TFUE ad opera del ⁵³Trattato di Lisbona, in quanto legato a un «modello sportivo europeo», caratterizzato da una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico, al fine di promuovere competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo. Quest'ultimo si basa, infine, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport.

L'articolo 165 TFUE mira ad evidenziare il particolare carattere sociale e educativo dello sport, idoneo a giustificare una differenza di trattamento nell'ambito del diritto della concorrenza il settore sportivo rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE che trovano applicazione a qualsiasi attività economica. L'avvocato generale sottolinea che il solo fatto che lo stesso ente svolga allo stesso tempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione.

Tenuto conto della sua posizione dominante, in quanto unica organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche tra club a livello europeo, la «responsabilità particolare» che incombe sulla UEFA, per l'avvocato generale, era quella di garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato.

Quanto alle norme della FIFA in materia di sfruttamento esclusivo dei diritti sportivi, l'avvocato generale ha ritenuto che il calcio è caratterizzato da un'interdipendenza

⁵³ Il Trattato di Lisbona è un trattato internazionale che ha modificato i trattati costitutivi dell'Unione Europea (UE). Firmato nel dicembre 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, ha ampliato le competenze legislative dell'UE, rafforzato il processo decisionale e democratizzato l'Unione. Ha ridefinito la struttura istituzionale dell'UE, riallocando i poteri tra le istituzioni e creando nuovi organi decisionali. Le principali modifiche includono: 1) maggiore potere legislativo e di controllo del Parlamento europeo, rafforzamento della Commissione europea e del Consiglio europeo come istituzione dell'UE; 2) estensione della procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo; 3) maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale; 4) riconoscimento giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; e 5) creazione del ruolo di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Trattato di Lisbona ha rappresentato un importante passo avanti nell'integrazione europea, rendendo l'UE più efficace e democratica nel fronteggiare le sfide comuni e garantendo la protezione dei diritti dei cittadini dell'UE.

economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra gli stessi.

La redistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio» e giustifica la posizione della Fifa e della Uefa.

Lo stesso dicasi per il sistema di previa autorizzazione di nuove competizioni paneuropee, che può risultare appropriato e necessario tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.

Ovviamente il parere era stato accolto con grande favore da parte dell'UEFA, alla luce del fatto che l'Avvocato della corte Ue aveva considerato le norme UEFA sul tema Superlega non contrarie al diritto comunitario.

Il parere era condivisibile perché raccomandava «una sentenza della Corte di giustizia europea a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa. La Uefa accoglie con favore l'opinione inequivocabile dell'avvocato generale Rantos, che rappresenta un passo incoraggiante verso il mantenimento dell'attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea».

La decisione della Corte Ue ha disatteso il parere, ribaltando previsioni ed aspettative, dichiarando le regole del calcio incompatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione Europea.

In buona sostanza, nonostante il parere dell'Avvocatura, la Corte ha sancito che c'è un monopolio illegale.

La decisione ha smentito il parere e messo a forte rischio il sostegno alla missione del massimo organo calcistico europeo per sviluppare il gioco e proteggere la piramide, intendendo la piramide quale simbolo del calcio aperto a tutti, che attraverso promozioni e retrocessioni permette di coltivare il sogno di scolarla e arrivare alla vittoria.

La metafora della piramide che si contrapponeva all'iniziale progetto chiuso (ad inviti) proposto dalla Superlega è stata disattesa dalla Corte.

3.2-Le sentenze spagnole – il Tribunale di Madrid.

Il Tribunale di Madrid, nelle more della decisione della Corte, aveva emesso due sentenze chiave riguardanti la Superlega.

La prima sentenza aveva stabilito l'illegalità della Superlega ed aveva vietato ai club coinvolti di adottare qualsiasi azione che potesse favorire la sua creazione o l'organizzazione di partite.

La seconda sentenza aveva confermato la validità della decisione dell'UEFA di imporre sanzioni ai club che avevano aderito alla Superlega.

Il Tribunale di Madrid aveva basato le sue decisioni su diverse argomentazioni legali che sono state poi ribaltate dalla Corte di Giustizia Europea

Il Giudice spagnolo, innanzitutto, aveva sostenuto che la creazione della Superlega avrebbe violato i principi di solidarietà e concorrenza leale all'interno del calcio europeo ed avrebbe messo in pericolo l'equilibrio competitivo e l'integrità delle competizioni esistenti.

Il Tribunale di Madrid ha pure sottolineato che la Superlega avrebbe danneggiato i diritti dei tifosi e dei consumatori, oltre a minare il sistema di promozione e retrocessione.

Tali conclusioni da parte del tribunale hanno avuto un impatto significativo sulla Superlega e sul calcio europeo nel suo complesso, in quanto hanno di fatto bloccato lo sviluppo del progetto.

La decisione di vietare la creazione e l'organizzazione della Superlega ha effettivamente sventato i piani dei club coinvolti, facendo sì che molti di essi ritirassero la propria adesione, pur in assenza di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Inoltre, la conferma delle sanzioni imposte dall'UEFA aveva rafforzato la posizione delle istituzioni calcistiche esistenti nel preservare la struttura e l'equilibrio delle competizioni, facendo tramontare il progetto della Superlega del Calcio Europeo.

Le sentenze del Tribunale di Madrid sulle controversie riguardanti la Superlega avevano sottolineato l'importanza del rispetto delle istituzioni calcistiche esistenti e dei principi di

solidarietà e ⁵⁴concorrenza leale nel calcio europeo, contribuendo significativamente a porre fine alla sfida rappresentata dalla Superlega e riaffermando l'autorità dell'UEFA nel regolare il calcio a livello europeo.

Per fare questo il Tribunale di Madrid aveva seguito un percorso argomentativo differente rispetto a quello dell'Avvocato Generale.

Difatti, il Tribunale di Madrid aveva rilevato che la FIFA e la UEFA, come risulta dai rispettivi statuti, godono di una posizione di monopolio nell'ambito del calcio professionistico in Europa per quanto riguarda l'organizzazione e l'autorizzazione di competizioni internazionali, e che l'imposizione di sanzioni contro la Superlega poteva integrare una fattispecie di ⁵⁵abuso di posizione dominante.

Il tribunale di Madrid ha quindi adottato una serie di misure cautelari sia a livello nazionale che internazionale.

A livello nazionale, ha emesso un'ordinanza che impone alla FIFA, all'UEFA e alle loro federazioni membri di astenersi dall'adottare qualsiasi azione per impedire o ostacolare la creazione della Superlega, impedendo quindi alle istituzioni calcistiche di imporre sanzioni o prendere provvedimenti disciplinari contro i club coinvolti nella Superlega.

A livello internazionale, il tribunale di Madrid ha inoltre richiesto l'intervento della Commissione europea, invitandola ad aprire un'indagine sulle regole del calcio che impediscono la creazione di nuove competizioni come la Superlega. Questa richiesta è stata fatta sulla base delle norme antitrust dell'Unione europea, che proibiscono le restrizioni della concorrenza.

Secondo il Tribunale di Madrid, sussistevano – pertanto - i presupposti previsti ex lege per disporre una ⁵⁶misura cautelare, e cioè: il carattere strumentale e adeguato della

⁵⁴ Olivieri G., La nuova disciplina del calcio “guardato” tra concorrenza e regolazione.

⁵⁵ L'abuso di posizione dominante è un concetto giuridico che si riferisce alla condotta di un'impresa o di un'organizzazione che detiene una posizione di dominio sul mercato e che sfrutta tale posizione in modo ingiustificato o discriminatorio al fine di ostacolare la concorrenza o danneggiare i concorrenti.

Nell'ordinamento italiano, l'abuso di posizione dominante è disciplinato dalla legge n. 287/1990, nota come legge antitrust, che implementa il diritto comunitario europeo in materia di concorrenza. In particolare, l'articolo 3 della legge italiana vieta l'abuso da parte di un'impresa di una posizione dominante o di una posizione di particolare potere di mercato, il quale possa comportare "un pregiudizio ingiustificato per i concorrenti o per i consumatori". La legge italiana è basata principalmente sul diritto europeo, in particolare sull'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che vieta l'abuso di posizione dominante a livello comunitario.

⁵⁶ Una misura cautelare è una decisione presa da un tribunale o da un'autorità competente al fine di prevenire un danno o una violazione imminente o in corso, in attesa di una decisione finale nel merito di una controversia legale.

misura per la protezione del diritto oggetto di controversia, la proporzionalità della misura, il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Per quanto riguardava la parvenza del buon diritto, inoltre, il Tribunale di Madrid ha svolto un'analisi sulla fondatezza della domanda diretta all'ottenimento della misura cautelare.

Secondo il Tribunale, con le azioni minacciate, l'UEFA e la FIFA volevano mantenere una posizione privilegiata all'interno del mercato delle competizioni calcistiche, minacciando per i club l'esclusione da quest'ultime laddove prendessero parte alla Superlega.

Questo comportamento è lontano dai criteri chiaramente definiti e verificabili di non discriminazione e trasparenza cui dovrebbero soggiacere i meccanismi di autorizzazione da parte di UEFA e FIFA, come già sostenuto dalla stessa Corte di Giustizia più volte.

Secondo il Tribunale di Madrid, la minaccia alla libertà di concorrenza era chiara ed evidente perché vi era stato un tentativo di influire, grazie ad una posizione dominante e mediante misure sanzionatorie su soggetti che prestano servizi nel mercato rilevante (i club ed i loro giocatori), affinché questi ultimi desistano dal prendere parte a competizioni organizzate dai loro concorrenti (in questo caso la Superlega).

Pertanto, il comportamento minacciato da FIFA e UEFA appare ingiustificabile, risultando a tutti gli effetti anticoncorrenziale e qualificabile come abuso di posizione dominante.

Queste organizzazioni giustificano le proprie condotte sull'assunto di essere le uniche depositarie di determinati valori europei, che risulta piuttosto essere un pretesto per alimentare un monopolio nel mondo delle competizioni calcistiche.

I presupposti per imporre una misura cautelare sono:

1. *Fumus boni iuris*: c'è un'apparenza di validità delle argomentazioni a favore del richiedente, cioè la persona o l'entità che chiede la misura cautelare.
2. *Periculum in mora*: c'è un rischio che il ritardo nell'adozione della misura potrebbe causare un danno irreparabile o aggravare la situazione oggetto del procedimento legale.
3. Possibilità di garanzia: il richiedente deve fornire una garanzia per eventuali danni causati alla parte avversa nel caso in cui la misura cautelare venga successivamente ritenuta ingiustificata o illegittima.

In merito alla strumentalità delle misure cautelari, il Tribunale di Madrid ha ricordato che esse non devono costituire un fine, ma devono essere uno strumento accessorio al procedimento principale che permetta di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva.

In particolare, tali misure si rendono necessarie, a discapito di quanto precedentemente affermato dal Tribunale Mercantile, in quanto l'ostacolo alla concorrenza può ottenersi anche in maniera indiretta, facendo pressioni sui club in modo che desistano dal partecipare a competizioni estranee a quelle organizzate da FIFA e UEFA.

Pertanto, il Tribunale di Madrid ha vietato a FIFA e UEFA di minacciare misure disciplinari nei confronti dei club facenti parte della Superlega, imponendogli oltretutto di astenersi dall'escludere questi ultimi e i rispettivi giocatori dalle proprie competizioni.

Era fin dall'origine evidente la differenza di opinioni tra il Tribunale di Madrid e l'Avvocato Generale, per cui si attendeva con ansia la pronuncia della Corte di Giustizia per sciogliere il nodo sulla questione e dare un punto alla vicenda che da anni alimentava incertezza sull'applicazione del diritto della concorrenza in ambito calcistico.

Il ⁵⁷Tribunale Mercantile – in coerenza con la propria interpretazione - aveva infatti ritenuto che le sanzioni da parte dell'UEFA, causando danni irreparabili ai club coinvolti, sarebbero state ingiustificate e sproporzionate, oltre che, fortemente restrittive della concorrenza.

Perciò aveva ordinato all'UEFA e alla FIFA, tra le altre cose, di

- astenersi dall'adottare qualsiasi tipo di provvedimento che ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega;

⁵⁷ Il tribunale mercantile è un organo giudiziario specializzato nella risoluzione delle controversie di natura commerciale e mercantile. Esso è competente per giudicare le controversie tra imprenditori, ovvero tra persone che svolgono attività commerciali, industriali o artigianali. Alcuni dei principali casi che possono essere trattati dai tribunali mercantili sono le liti tra imprese per inadempimenti contrattuali, i fallimenti di aziende, i contenziosi tra società commerciali, le azioni di responsabilità dei dirigenti d'azienda, le richieste di risarcimento danni per concorrenza sleale, frode finanziaria o violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il tribunale mercantile è solitamente composto da un collegio giudicante formato da giudici specializzati in diritto commerciale, con competenze specifiche nel campo delle controversie di natura economica. Il tribunale mercantile è un organo giurisdizionale che fa parte del sistema giudiziario nazionale. Svolge funzioni specifiche nel campo del diritto commerciale e viene generalmente creato all'interno della giurisdizione di un singolo paese o stato. Non è uno strumento sovranazionale, ma fa parte dell'apparato giudiziario dell'entità territoriale in cui opera.

- annunciare, minacciare, preparare, avviare e/o adottare qualsiasi azione disciplinare o sanzionatoria nei confronti delle società, dei loro dirigenti e dei calciatori coinvolti nella Superlega;
- astenersi, direttamente o indirettamente, da misure escludenti nei confronti dei club e/o dei singoli giocatori che prendessero parte alla Superlega da qualsiasi tipo di competizione a livello nazionale a cui regolarmente partecipano o per la quale soddisfano i relativi requisiti.

Il paragrafo 1 dell'articolo 101 del TFUE dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 102 del TFUE dispone che è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

3.3- Causa C-333/21

Oggetto del procedimento principale.

⁵⁸L'oggetto del ⁵⁹procedimento principale fa riferimento alla domanda giudiziale mediante cui la ricorrente ha chiesto che si dichiarasse che le resistenti, opponendosi all'organizzazione della Superlega europea, hanno condotto e conducono pratiche concordate ed hanno abusato ed abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa nel mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.

La ricorrente ha chiesto inoltre che venissero adottate misure cautelari atte a consentire l'organizzazione e lo sviluppo della Superlega europea.

⁵⁸ EUR-LEX.Europa.eu Document 62021CN0333

Causa C-333/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid (Spagna) il 27 maggio 2021 — European Superleague Company, S.L./ Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA).

⁵⁹ La causa c 333/21 è un procedimento legale aperto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) da parte del Tribunal de l'entreprise de Mons, un tribunale belga. Questa causa riguarda la domanda di un'azione di messa al bando o di misure cautelari contro l'ESL e i suoi club fondatori per violazione delle norme europee sulla concorrenza.

La CJUE dovrà valutare se l'ESL e i suoi club fondatori abbiano violato le leggi antitrust dell'UE creando una competizione chiusa che potrebbe danneggiare i campionati nazionali e le coppe europee esistenti. Il verdetto della Corte potrebbe influire sul futuro dell'ESL e sulla sua legittimità legale.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

In tale contesto si è reso necessario un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE mediante cui si è chiesta l'interpretazione degli articoli 101 TFUE, 102 TFUE, 45 TFUE, 56 TFUE, 49 TFUE e 63 TFUE.

Le questioni pregiudiziali principali sono state le seguenti:

1. Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un'entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA.
2. Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un'entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.

3. Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di [OR 30] partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
4. Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.
5. Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l'innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE.
6. Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in

particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Per la decisione sono stati esaminati articoli del TFUE relativi al divieto di pratiche concordate (101 TFUE) e di abuso di posizione dominante (102 TFUE) e principi giurisprudenziali generali definiti dalla giurisprudenza, in particolare dalle seguenti sentenze:

- ⁶⁰Sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione (C-457/10 P, EU:C:2012:770), punto 175: la nozione di «posizione dominante» di cui all'articolo 82 CE (attuale articolo 102 TFUE) concerne una posizione di potenza economica detenuta da un'impresa, che le consente di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti significativamente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

- ⁶¹Sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione (T-203/01, EU:T:2003:250), punto 54: la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera

⁶⁰ Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 - AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea: Impugnazione - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei medicinali antiulcera - Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali - Dichiarazioni ingannevoli - Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio - Ostacoli all'immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele
Causa C-457/10 P

⁶¹ European Court Reports 2003 II-04071

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2003.

Manufacture française des pneumatiques Michelin contro Commissione delle Comunità europee.

Art. 82 CE - Sistemi di sconti - Abusi. Causa T-203/01.

l'impresa considerata, il grado di concorrenza è già ridotto e che hanno come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la normale concorrenza tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.

- ⁶²Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T-193/02, EU:T:2005:22), punto 109: l'articolo 102 TFUE riguarda il comportamento di uno o più operatori economici che sfruttano in maniera abusiva una posizione di potenza economica e ostano così al mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato in questione, dando a tale/i operatore/i la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

- ⁶³Sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (85/76, EU:C:1979:36), punto 91: la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.

- Disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE), alla libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE), alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e al libero movimento dei capitali e dei

⁶² Causa T-193/02 Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee
«Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori - Decisione di un'associazione di imprese - Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Mancanza d'interesse comunitario – Rigetto.

⁶³ European Court Reports 1979 -00461 - Sentenza della Corte del 13 febbraio 1979.
Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Commissione delle Comunità europee. Posizione dominante.

pagamenti (articolo 63 TFUE), nonché ⁶⁴la sentenza della Corte del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497), in cui al punto 49 si afferma che nel settore sportivo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive, come le partite tra squadre nazionali di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d'applicazione delle norme di cui trattasi deve restare entro i limiti del suo obiettivo specifico e non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

Per inquadrare correttamente la fattispecie la Corte ha ricostruito struttura, obiettivi e competenze della FIFA e della UEFA, e precisamenet:

1. La FIFA è un organismo di diritto privato il cui statuto stabilisce, tra gli altri, i seguenti obiettivi: «organizzare le proprie competizioni internazionali» e «controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco». Le federazioni nazionali e le confederazioni regionali calcistiche, inclusa la UEFA nella regione europea, sono affiliate alla FIFA. I club professionistici sono membri indiretti della FIFA. L'articolo 20 dello statuto della FIFA prevede espressamente che «le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un'affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest'ultima riconosciuti». L'articolo 73 dello statuto della FIFA vieta alle federazioni, leghe e club affiliati alle federazioni membri di aderire a un'altra federazione membro o di partecipare a competizioni nel territorio di tale

⁶⁴ Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019. Causa C-22/18. TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt. Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell'Unione - Articoli 18, 21 e 165 TFUE - Regolamento di una federazione sportiva - Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro - Diverso trattamento in ragione della cittadinanza - Restrizione alla libera circolazione.

federazione, salvo in circostanze eccezionali e previa autorizzazione della FIFA e delle confederazioni o della confederazione regionale competenti.

2. La UEFA è un organismo privato che persegue i seguenti obiettivi: a) occuparsi di tutte le questioni relative al calcio a livello europeo, b) supervisionare e controllare lo sviluppo del calcio in Europa in tutte le sue forme, e c) organizzare e sviluppare le competizioni e i tornei internazionali di calcio in tutte le loro modalità a livello europeo. Anche le federazioni, le leghe nazionali e i club sono membri indiretti della UEFA e sono vincolati al suo statuto e alle sue normative.

3. La FIFA e le confederazioni regionali hanno il monopolio dell'autorizzazione e organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico. L'articolo 22 dello statuto della FIFA conferisce alla UEFA e alle altre confederazioni regionali il diritto di organizzare le proprie competizioni internazionali e impone loro l'obbligo di assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro raggruppamento analogo di club non formato senza il proprio consenso o l'approvazione della FIFA. L'articolo 70 dello statuto FIFA attribuisce al Comitato di quest'ultima la competenza esclusiva di redigere il calendario delle partite internazionali, che sarà vincolante per le confederazioni, le federazioni nazionali membri e le leghe. L'articolo 71 dello statuto della FIFA conferisce alla FIFA e alle confederazioni e federazioni nazionali membri la competenza esclusiva di concedere la previa autorizzazione all'organizzazione di competizioni internazionali e vieta espressamente la possibilità di svolgere gare e competizioni che non siano previamente autorizzati dalla FIFA, dalle federazioni nazionali membri o dalle confederazioni. Tali disposizioni sono ribadite agli articoli da 49 a 51 dello statuto della UEFA, attribuendo alla UEFA il monopolio per quanto concerne l'organizzazione di competizioni internazionali in Europa e il potere di vietare le competizioni internazionali in Europa che non siano state precedentemente autorizzate dalla UEFA. L'articolo 6 del regolamento della FIFA sugli incontri internazionali stabilisce la competenza esclusiva della FIFA e delle sue confederazioni e federazioni membri di autorizzare lo svolgimento di gare internazionali. L'articolo 72 dello statuto della FIFA vieta ai

giocatori e alle squadre affiliate alle federazioni membri di giocare o mantenere rapporti sportivi con giocatori e squadre non affiliate a membri della FIFA, restando attribuita alla FIFA la competenza esclusiva di autorizzare deroghe a tale divieto.

4. Ai sensi dell'articolo 67 dello statuto della FIFA, quest'ultima, le sue confederazioni regionali e le federazioni membri detengono la proprietà esclusiva di tutti i diritti (patrimoniali, commerciali e di marketing o immateriali) sulle competizioni internazionali senza alcun limite quanto alla FIFA, alle sue federazioni nazionali e alle sue confederazioni. L'articolo 68 concede loro la responsabilità esclusiva per l'autorizzazione alla distribuzione delle immagini, del sonoro e dei dati relativi alle gare.
5. Entrambe le organizzazioni hanno un potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e giocatori che partecipano alle competizioni calcistiche.

Struttura, obiettivi e funzionamento della Superlega europea

Parimenti la Corte ha dovuto analizzare struttura, obiettivi e funzionamento della Superlega del Calcio Europeo.

La ⁶⁵European Superleague Company, S.L. (in prosieguo: l'«ESLC») è una società a responsabilità limitata i cui soci sono i seguenti club fondatori: Real Madrid club de fútbol, Associazione Calcio Milan, Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Manchester United Football Club, Football Club Internazionale Milano S.p.A., Juventus Football club, The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Tottenham Hotspur Football Club, Arsenal Football Club, Manchester City Football Club e Chelsea FC Plc.

L'ESLC è l'unica proprietaria della Superlega e sarà la capogruppo di:

⁶⁵ La European Super League Company (ESLC) è un'organizzazione fondata da alcuni dei club più ricchi e prestigiosi del calcio europeo, con l'obiettivo di creare un torneo calcistico elitario chiamato European Super League (ESL).

-SL Sports Co S.L., società incaricata della supervisione e della gestione del funzionamento quotidiano della Superlega dal punto di vista sportivo, disciplinare e di sostenibilità finanziaria.

-SL MediaCo, società responsabile del controllo e della gestione del funzionamento ordinario della Superlega esclusivamente per quanto riguarda la commercializzazione e la vendita a livello mondiale dei diritti audiovisivi della Superlega.

-SL CommercialCo, società preposta alla supervisione e alla gestione ordinaria della commercializzazione delle attività commerciali della Superlega che non siano diritti audiovisivi.

La Superlega mirava a diventare la prima competizione europea al di fuori della UEFA a svolgersi con cadenza annuale e con la partecipazione dei calciatori e club di altissimo livello sportivo, compresi i club membri permanenti della Superlega e altri club che avranno ottenuto la classificazione per disputare tale competizione.

Quest'ultima non avrebbe impedito ai club partecipanti di prendere parte alle rispettive competizioni e campionati nazionali.

Il patto parasociale e contratto di investimento dei club fondatori della Superlega realizza il modello aziendale nel quale i club avrebbero firmato accordi di partecipazione con le società della Superlega che avrebbero regolato il trasferimento di diritti dei club partecipanti alla Superlega a SL MediaCo e il compenso che i club partecipanti alla Superlega avrebbero ricevuto.

SL SportsCo, SL MediaCo e SL CommercialCo avrebbero stipulato un contratto di prestazione di servizi in virtù del quale SL SportsCo sarebbe stata incaricata di gestire gli aspetti sportivi, disciplinari e di sostenibilità finanziaria della Superlega.

Tramite l'Infrastruttura Grant Agreement, sarebbero regolati i termini e le condizioni in base a cui i club fondatori avrebbero ricevuto gli importi a cui SL.

MediaCo avrebbe avuto accesso ai fondi per la concessione dell'Infrastruttura Grant Agreement, garantiti dall'impegno assunto da JP Morgan AG il 17 aprile 2021 a concedere il prestito ponte per un ammontare di EUR 3 983 000 000.

Sarebbero state poi emesse obbligazioni sui mercati finanziari per consentire agli investitori di partecipare al finanziamento della Superlega.

SL MediaCo avrebbe gestito la commercializzazione e distribuzione dei diritti audiovisivi della Superlega mediante «Media Agreements» e «Distribution Agreements».

Successivamente, sarebbero stati firmati gli accordi di partecipazione tra i club fondatori e le società della Superlega e si sarebbe tenuta un'assemblea dei soci dell'ESLC in cui sarebbe stata approvata la trasformazione di quest'ultima in società per azioni.

Tale patto parasociale ed il contratto di investimento includevano le seguenti condizioni sospensive per l'esecuzione del progetto della Superlega (condizioni da cui sarebbe dipesa la concessione del finanziamento per realizzare il progetto):

- il riconoscimento della Superlega da parte della FIFA e/o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti, o in alternativa;
- l'ottenimento di una tutela giuridica da parte dei giudici e/o organi amministrativi che consenta la partecipazione dei club fondatori alla Superlega affinché sia mantenuta la loro partecipazione alle rispettive leghe, competizioni e tornei nazionali.

Iniziative adottate da entrambe le parti prima della controversia

I club fondatori hanno informato la FIFA e la UEFA di aver istituito una nuova competizione di calcio professionistico ed il 21 gennaio 2021.

La FIFA e la UEFA hanno rilasciato una dichiarazione in cui:

- hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere l'istituzione della Superlega;
- hanno avvisato dell'espulsione di qualunque giocatore o club che partecipi a tale competizione da quelle organizzate dalla FIFA e dalle confederazioni regionali;
- hanno espresso che tutte le competizioni devono essere organizzate o riconosciute dall'organismo interessato.

13. Tale comunicato è stato confermato da una nuova dichiarazione del 18 aprile 2021 rilasciata dalla UEFA, dalla Federazione calcistica dell'Inghilterra e dalla Premier League, dalla Reale Federazione Spagnola di Calcio, da La Liga, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Serie A.

Detta dichiarazione conteneva un nuovo avvertimento circa l'adozione di misure disciplinari nei confronti di quei club e calciatori che avessero partecipato alla creazione della Superlega e annunciava espressamente l'esclusione dei club da qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europea o mondiale e la privazione per i loro giocatori dell'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali.

L'adozione di tali misure avrebbe comportato il fallimento del progetto della Superlega e la cessazione degli impegni di finanziamento assunti da JP Morgan.

L'Associazione Europea delle Leghe Professionistiche di Calcio ha pubblicato un comunicato di sostegno unanime alla dichiarazione della FIFA e della UEFA al fine di coordinare le misure necessarie per impedire l'avvio della nuova competizione e per adottare le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA nei confronti di quei club e calciatori partecipanti alla nuova competizione.

Instaurazione della controversia dinanzi al giudice del rinvio e concessione di misure cautelari

L'ESLC ha presentato una domanda di giudizio ordinario e una richiesta di misure cautelari inaudita parte nei confronti della UEFA e della FIFA.

Più precisamente, la ESLC ha formulato le seguenti domande di accertamento:

- a) dichiarare che la UEFA e la FIFA hanno abusato della loro posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE attribuendosi il potere discrezionale di vietare competizioni alternative e obbligando i club ed eventualmente la Superlega a cedere i diritti di sfruttamento delle competizioni cui partecipano;
- b) dichiarare che gli articoli 22, 67, 68, 79, 71, 72 e 73 dello statuto della FIFA, l'articolo 6 del regolamento della FIFA disciplinante le gare internazionali e gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA sono incompatibili con gli articoli 101 TFUE e/o 102 TFUE;
- c) dichiarare che la UEFA e la FIFA ostacolano la libera concorrenza sul mercato imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla Superlega in violazione dell'articolo 101 TFUE;

- d) dichiarare che il contenuto della dichiarazione rilasciata dalla FIFA e dalla UEFA il 21 gennaio 2021 viola gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.

Inoltre, l'ESCL ha chiesto di ordinare alla FIFA e alla UEFA di porre fine ai comportamenti anticoncorrenziali di cui sopra e di vietarne la futura reiterazione ed in particolare, ha chiesto di:

- a) imporre alla FIFA e alla UEFA di astenersi dall'adottare qualsiasi misura o azione, e dal rilasciare qualunque dichiarazione o comunicato che impedisca o ostacoli, in maniera diretta o indiretta, la preparazione della Superlega, il suo avvio e sviluppo e la partecipazione dei club e giocatori alla stessa;
- b) ordinare alla FIFA e alla UEFA, se necessario, di adottare qualsiasi misura o azione, e rilasciare qualunque dichiarazione o comunicato che, in maniera diretta o indiretta, non impedisca o ostacoli la preparazione della Superlega, il suo avvio e sviluppo e la partecipazione dei club e giocatori alla stessa;
- c) vietare alla FIFA e UEFA di annunciare o minacciare con, predisporre, avviare e/o adottare, direttamente o tramite i membri associati (incluse le federazioni nazionali), le confederazioni, i club titolari di licenze o le leghe nazionali, qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria (oppure, direttamente o indirettamente, di incitare o promuovere che tali misure disciplinari o sanzionatorie siano annunciate, minacciate di essere adottate, predisposte, avviate e/o adottate da terze parti), nei confronti dei club, dei dirigenti o del personale dei club e/o dei giocatori che partecipano alla preparazione della Superlega e, se del caso, che riescono a partecipare alla stessa e, in particolare, di astenersi, direttamente o indirettamente (tramite i loro membri associati, le confederazioni, i club titolari di licenze o le leghe nazionali), dall'escludere tali club e/o giocatori da qualsiasi competizione internazionale o nazionale a cui hanno partecipato regolarmente o di cui soddisfano i requisiti ordinari per farlo;

d) ordinare alla FIFA e alla UEFA di istruire, mediante i propri strumenti normativi, guide, decisioni e direttive —ai sensi dell’articolo 52 dello statuto UEFA—, e, se del caso, il requisito della loro conformità se non sono stati rispettati o osservati, i propri membri associati (comprese le federazioni nazionali), le confederazioni, i club titolari di licenze e le leghe nazionali, al rispetto dell’ordine e del divieto di cui ai precedenti trattini e, in particolare, di avvisarli che qualsiasi violazione dello statuto o dei regolamenti della i) FIFA, (ii) UEFA, (iii) dei suoi membri associati (comprese le federazioni nazionali), (iv) delle confederazioni, o (v) delle leghe nazionali, la cui origine è la preparazione, l’avvio o la partecipazione alla Superlega potrà essere addotta dai membri associati alla FIFA o alla UEFA, dalle confederazioni, dai club titolari di licenze o dalle leghe nazionali come motivo di sanzione, esclusione, reclamo o qualsiasi altra misura analoga, nei confronti di club, dirigenti e personale di club e/o giocatori di competizioni internazionali o nazionali.

Infine, l’ESLC ha chiesto la condanna della FIFA e della UEFA all’eliminazione immediata di tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali di cui ai punti precedenti esercitate prima o durante la pendenza del presente procedimento.

Il giudice del rinvio ha accolto la domanda il 19 aprile 2021 e mediante ordinanza del 20 aprile 2021 sono state adottate misure cautelari inaudita parte che saranno vigenti durante lo svolgimento del procedimento principale e che coincidono con le pretese dell’ESLC di cui ai precedenti punti 17 e 18.

Argomenti principali delle parti nel procedimento principale

La decisione di rinvio non conteneva espressamente gli argomenti delle parti, sebbene la posizione dell’ESLC si evincesse dalle pretese esposte ai precedenti punti da 16 a 18.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sull'esistenza di un monopolio contrario alle norme antitrust il giudice del rinvio ha valutato gli indizi che evidenzerebbero l'esistenza di un monopolio della FIFA e della UEFA circa l'organizzazione e l'autorizzazione delle competizioni internazionali.

Pertanto, da una parte, risulta che la FIFA e la UEFA possiedono il 100% della quota di mercato per quanto riguarda l'organizzazione di competizioni calcistiche internazionali, detenendo quindi una situazione di monopolio.

La ⁶⁶sentenza del Tribunale del 6 ottobre 1994 (Causa T-83/91 Tetrapak) stabiliva al punto 109 che la detenzione di quote di mercato del 90% *«poneva la ricorrente in una posizione tale da renderla interlocutrice obbligata (...) e le garantiva l'autonomia di comportamento tipica di un'impresa in posizione dominante. Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto che simili quote di mercato costituissero di per sé stesse, e in mancanza di circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante»*.

Rileva inoltre che la FIFA e la UEFA organizzano e sfruttano in monopolio il mercato relativo all'organizzazione di competizioni calcistiche da decenni, approvando tutte le norme applicabili a dette competizioni e attribuendosi il potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e dei giocatori partecipanti a tali competizioni calcistiche, non essendoci allo stato attuale alcun concorrente nel mercato rilevante per l'organizzazione e lo sfruttamento delle competizioni calcistiche.

Al riguardo, menziona ⁶⁷la sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T-193/02, EU:T:2005:22), al cui punto 114 si affermava che *«dato il*

⁶⁶ European Court Reports 1994 II-00755 - Causa T-83/91.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 6 ottobre 1994.

Tetra Pak International SA contro Commissione delle Comunità europee.

Concorrenza - Posizione dominante - Definizione dei mercati di prodotti - Mercato in senso geografico - Applicazione dell'art. 86 a pratiche poste in essere da un'impresa in posizione dominante su un mercato distinto dal mercato dominato - Abuso - Vendite collegate - Vendite esclusive - Condizioni inique - Prezzi predatori - Prezzi discriminatori - Procedimento amministrativo - Principio di buona amministrazione - Comunicazione del processo verbale dell'audizione - Ordini - Ammenda.

⁶⁷ Causa T-193/02

Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee

carattere obbligatorio del regolamento per loro previsto, le federazioni nazionali membri della FIFA e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e agenti di giocatori) non possono trasgredire senza andare incontro a sanzioni che, nel caso particolare degli agenti di giocatori, possono andare fino all'espulsione dal mercato. Ciò caratterizza, nel senso della giurisprudenza citata ai precedenti punti 110 e 111, una posizione dominante collettiva delle società sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori, poiché sono le società, tramite la regolamentazione cui aderiscono, che impongono le condizioni di prestazione di tali servizi».

Secondo il giudice del rinvio, gli statuti della FIFA e della UEFA e l'applicazione delle sanzioni e dei divieti derivanti dagli stessi costituiscono una barriera insormontabile all'accesso di nuovi concorrenti nel mercato europeo delle competizioni internazionali di club calcistici e la commercializzazione dei diritti relativi a dette competizioni, attività che non sono interscambiabili, ma rivestono piuttosto un carattere di complementarietà funzionale, come stabilito dalla sentenza della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, al punto 33. Risulta in particolare che il potere detenuto dalla FIFA e dalla UEFA di autorizzare la disputa di partite e competizioni internazionali non è soggetto ad alcun tipo di limite né a una procedura oggettiva e trasparente ma al potere discrezionale dei rispettivi organismi privati che, dato il monopolio nell'organizzazione delle competizioni e gestione in esclusiva di rendimenti economici derivanti da dette competizioni sportive, hanno un chiaro interesse a negare tale autorizzazione.

Quest'ultima non è nemmeno subordinata a ragioni di interesse generale o a un termine massimo entro il quale la FIFA e la UEFA devono pronunciarsi sulla stessa.

Tale facoltà non risponde alle esigenze di certezza del diritto, può limitare la libera concorrenza ed essere contraria alla ⁶⁸sentenza del 22 gennaio 2002, Canal Satélite

«Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto

⁶⁸ Causa C-390/99 - Canal Satélite Digital SL contro Administración General del Estado (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

Digital, C-390/99, EU:C:2002:34, il cui punto 35 stabilisce che un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da vanificare le disposizioni comunitarie, in particolare quelle relative ad una libertà fondamentale come quella oggetto della causa principale (...).

Pertanto, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario. Anche in tale contesto il giudice del rinvio richiama la ⁶⁹sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione, T-93/18, EU:T:2020:610, che al punto 70 rammenta che quando una normativa affida ad una persona giuridica, che organizza e sfrutta commercialmente essa stessa talune competizioni, il potere di designare i soggetti autorizzati a organizzare dette competizioni nonché di fissare le condizioni alle quali queste ultime sono organizzate, essa conferisce a tale ente un evidente vantaggio sui suoi concorrenti.

Un tale diritto può quindi indurre l'impresa che ne dispone ad impedire l'accesso di altri operatori al mercato di cui trattasi.

Occorre pertanto che l'esercizio di tale funzione regolamentare sia soggetto a limiti, obblighi o a un controllo al fine di evitare che la persona giuridica in questione possa falsare la concorrenza favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui

«Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) — Direttiva 95/47/CE — Normativa nazionale che prevede per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato l'obbligo di iscriversi in un registro nazionale al fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di ottenere in seguito l'omologazione amministrativa dei medesimi — Direttiva 83/189/CEE — Nozione di "regola tecnica"»

Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate l'8 marzo 2001 I- 611

⁶⁹ Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020 - Causa T-93/18

International Skating Union contro Commissione europea

Concorrenza – Associazione di imprese – Competizioni di pattinaggio di velocità – Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 101 TFUE – Regolamentazione di una federazione sportiva – Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport – Scommesse sportive – Tribunale arbitrale dello sport – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Ambito di applicazione territoriale dell'articolo 101 TFUE – Misure correttive

organizzazione partecipa, e la ⁷⁰sentenza della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, che afferma al punto 51 che un sistema di concorrenza non falsata, come quello previsto dal Trattato, può essere garantito solo se sono garantite pari opportunità tra i vari operatori economici. Affidare ad una persona giuridica come l'ELPA, che, essa stessa, organizza e sfrutta commercialmente gare motociclistiche, il compito di fornire all'amministrazione competente un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di tali gare, equivale de facto a conferirle il potere di designare i soggetti autorizzati ad organizzare le suddette gare nonché a fissare le condizioni in cui le stesse si svolgono, concedendo in tal modo all'ente in questione un evidente vantaggio sui concorrenti (...).

Una prerogativa siffatta può indurre l'impresa che ne dispone a impedire l'accesso degli altri operatori sul mercato di cui trattasi.

Tale situazione di disparità tra le condizioni di concorrenza è inoltre sottolineata dal fatto, confermato all'udienza dinanzi alla Corte, che l'ELPA, quando organizza o partecipa all'organizzazione di gare motociclistiche, non è tenuta ad ottenere alcun parere conforme affinché l'amministrazione competente le conceda l'autorizzazione richiesta.

Le sanzioni che la FIFA e la UEFA minacciano di applicare impedirebbero ai club e ai giocatori partecipanti alla Superlega di prendere parte alle prossime competizioni internazionali (Campionato europeo di calcio di luglio 2021, Giochi olimpici di luglio 2021 e Campionato mondiale di calcio 2022).

Tali sanzioni non sono proporzionate, hanno un evidente effetto deterrente sull'organizzazione di competizioni calcistiche da parte di potenziali concorrenti e implicano de facto l'imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate che hanno l'effetto di limitare la concorrenza nel mercato interno.

⁷⁰ Sentenza della Corte (grande sezione) del 1° luglio 2008.

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contro Elliniko Dimosio - Causa C-49/07.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grecia.

Artt. 82 CE e 86 CE - Nozione di "impresa" - Associazione senza scopo di lucro che rappresenta, in Grecia, la Federazione internazionale di motociclismo - Nozione di "attività economica" - Diritto speciale conferito per legge di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di gare motociclistiche - Esercizio in parallelo di attività quali l'organizzazione di gare motociclistiche nonché la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione.

Oltre a rilevare i suddetti indizi di monopolio nell'organizzazione di competizioni internazionali, il giudice del rinvio sottolinea che da tale monopolio derivano conseguenze economiche significative, in quanto ⁷¹l'articolo 67 dello statuto della FIFA, prevede che quest'ultima, le sue federazioni membri e le confederazioni sono i proprietari originali dei diritti sulle competizioni, compresi i diritti patrimoniali, di registrazione e trasmissione audiovisive, i diritti multimediali, promozionali, di commercializzazione e marketing, nonché i diritti immateriali in materia di marchi e diritti d'autore. Inoltre, l'articolo 68 dello statuto della FIFA concede a quest'ultima, alle federazioni e confederazioni la responsabilità esclusiva per l'autorizzazione alla distribuzione di tali diritti di utilizzazione. L'attribuzione di tali diritti economici avviene in maniera assoluta e senza alcun limite temporale.

Tale attribuzione dei diritti economici, che comporta l'obbligo dei club di cedere i diritti commerciali delle competizioni sportive a cui partecipano, unitamente al potere disciplinare e organizzativo sopra descritto, conferiscono alla FIFA e alla UEFA una posizione dominante, rispetto a cui si evincono indizi di abuso in quanto la possibilità che potenziali concorrenti come i club calcistici possano organizzare tornei di calcio alternativi indipendentemente dalla FIFA e dalla UEFA e possano inoltre sfruttare i diritti economici derivanti è parzialmente e ingiustificatamente limitata.

Il giudice del rinvio osserva che la situazione di cui sopra è dovuta all'esistenza di un accordo di due organismi privati che consente il coordinamento dei comportamenti diretti a condizionare l'organizzazione di competizioni calcistiche internazionali e la commercializzazione dei diritti economici derivanti dalle stesse, il che è contrario al divieto di cui all'articolo 101 TFUE. Essa rileva inoltre che un siffatto accordo ha un effetto evidente sulla concorrenza nel mercato rilevante nei termini di cui all'articolo 101 TFUE e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Rammenta in tal senso le sentenze della Corte del 30 giugno 1966, LTM (56/65, EU:C:1966:38), che, a pagina

⁷¹ Statuto FIFA 2004, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA di Doha del 19 ottobre 2003 in vigore il 1° gennaio 2004 completato e / o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svolto a Marrakesch il 12 settembre 2005, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 1° dicembre 2005. Successivamente completato e/o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 1° agosto 2006. Annotato a cura dell'avv. Gaetano Aita

170, espone che perché si verifichi la condizione di incidenza sul commercio deve apparire ragionevolmente probabile, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri, e del 16 luglio 2015, ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, che ribadisce al punto 31 che, quanto alla nozione di «restrizione per oggetto», occorre rilevare che talune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per il buon funzionamento del gioco normale della concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario.

In tal senso, il giudice del rinvio ricorda il punto 33 di detta sentenza da cui emerge che, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di un'associazione di imprese presenti tali caratteristiche, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca. Nella valutazione di tale contesto, devono essere prese in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Anche in tale contesto, cita la sentenza della Corte del 20 novembre de 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, il cui punto 21 afferma che per stabilire se un accordo rientri nel divieto enunciato all'art. 81, paragrafo 1, CE (attuale articolo 101 TFUE), si deve guardare al tenore delle sue disposizioni e agli scopi oggettivi che persegue. Al riguardo, quand'anche sia dimostrato che le parti di un accordo hanno agito senza alcuna intenzione soggettiva di restringere la concorrenza, bensì allo scopo di rimediare agli effetti di una crisi del settore, nulla cambierebbe ai fini dell'applicazione di detta disposizione.

Si può ritenere, infatti, che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue altresì il conseguimento di altri obiettivi legittimi.

Sulla violazione delle libertà fondamentali

Le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA potrebbero inoltre comportare una violazione delle libertà comunitarie, in particolare:

- La libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 TFUE, impedendo la prestazione dei servizi dell'ESLC.
- La libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE, precludendo ai giocatori la prestazione dei loro servizi tramite la partecipazione alla Superlega europea.

A tale proposito, il giudice del rinvio ricorda la sentenza della Corte del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, al cui punto 96 statuisce che le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.

- La libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE, ostacolando la costituzione delle tre società che si assumerebbero la gestione e il controllo dell'ESLC.
- Il libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63 TFUE, impedendo l'esecuzione di movimenti di pagamenti e capitali intracomunitari legati al progetto Superlega europea

3.4-I precedenti della Corte di Giustizia Europea in materia di libera iniziativa economica ed abuso di posizione dominante

La Corte di Giustizia Europea svolge un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione Europea, compreso il diritto alla libera iniziativa economica e la lotta contro l'abuso di posizione dominante.

Queste due questioni sono strettamente legate e la Corte di Giustizia Europea ha emesso numerose sentenze in merito.

La libera iniziativa economica quale principio basilare dell'Unione.

Il diritto alla libera iniziativa economica è un principio fondamentale del diritto dell'Unione Europea, sancito dall'articolo 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Questo diritto garantisce la libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi all'interno dell'Unione Europea.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere limitato in casi specifici, come la tutela dell'interesse generale o la lotta contro l'abuso di posizione dominante.

L'abuso di posizione dominante vietato dal Trattato Europeo.

L'abuso di posizione dominante è vietato dall'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Una posizione dominante si verifica quando un'impresa ha il potere di influenzare in modo significativo il prezzo o la fornitura di un prodotto o servizio in un determinato mercato.

Un abuso di tale posizione dominante si verifica quando un'impresa utilizza tale potere in modo da ledere la concorrenza o da ledere gli interessi dei consumatori.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea:

La Corte di Giustizia Europea ha emesso numerose sentenze in merito alla libera iniziativa economica e all'abuso di posizione dominante.

Tra queste, la sentenza del 1978 nella causa United Brands contro Commissione Europea è particolarmente significativa.

In questa sentenza, la Corte ha stabilito che l'abuso di posizione dominante può verificarsi quando un'impresa impone prezzi eccessivi o utilizza pratiche commerciali sleali.

Un'altra importante sentenza è la sentenza del 2001 nella causa Microsoft contro Commissione Europea.

In questa sentenza, la Corte ha confermato la decisione della Commissione di imporre una sanzione a Microsoft per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per personal computer.

Microsoft aveva infatti incluso il proprio software multimediale nel sistema operativo, impedendo così ai concorrenti di competere equamente.

Conclusioni:

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di libera iniziativa economica ed abuso di posizione dominante hanno contribuito a garantire la concorrenza e la tutela degli interessi dei consumatori all'interno dell'Unione Europea.

Tuttavia, tali questioni restano complesse e richiedono una continua vigilanza da parte della Corte di Giustizia Europea e delle autorità nazionali di concorrenza.

La Corte di Giustizia Europea continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione Europea e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese.

3.5-II precedente Bosman, origine della liberalizzazione nel calcio europeo.

La ⁷²sentenza Bosman, emessa nel 1995 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha segnato un punto di svolta nel mondo del calcio europeo.

⁷³Questa sentenza ha portato alla liberalizzazione delle regole che governano i trasferimenti dei giocatori e dei club, permettendo loro di godere di maggiore libertà di movimento e di negoziazione contrattuale.

Questo tema ha suscitato dibattiti accesi e ha avuto un impatto profondo sul tessuto del calcio europeo, permeando aspetti legati ai trasferimenti, alla competitività delle squadre e alla distribuzione dei ricavi.

Contesto storico della sentenza Bosman

⁷² Kesenne S., The Bosman case and European football, 2006.

⁷³ Testo Diritto dello Sport - Professor Enrico Lubrano & Prof.ssa Lina Musumarra – edizione 2017

Nel periodo precedente alla sentenza Bosman, i club avevano il pieno controllo dei propri giocatori, dalla formazione alla stipula dei contratti.

I trasferimenti internazionali erano soggetti a regole rigorose, come i limiti sul numero di giocatori stranieri consentiti nelle squadre.

La sentenza Bosman è stata conseguenza del ricorso presentato dal calciatore belga Jean-Marc Bosman, che lottava per ottenere la libertà di trasferirsi a un altro club senza restrizioni.

Principali effetti della sentenza Bosman:

Il ⁷⁴principale effetto della sentenza Bosman è stata la fine del limite ai giocatori stranieri. La sentenza ha stabilito che le quote massime di giocatori stranieri nelle squadre sono irregolari e discriminatorie.

Ciò ha portato a una maggior presenza di giocatori stranieri nelle squadre europee.

Ha comportato, altresì, la libertà di movimento dei calciatori: i calciatori sono diventati liberi di trasferirsi a fine contratto senza l'obbligo di pagare un indennizzo. Inoltre, ha consentito ai giocatori di esplorare nuove opportunità e ha aumentato la concorrenza tra i club per ottenerne le prestazioni.

La sentenza ha pure incrementato i costi dei trasferimenti, in quanto la liberalizzazione ha portato ad un aumento – divenuto vertiginoso negli anni successivi - dei costi dei trasferimenti.

I club, infatti, non possono più beneficiare di indennizzi per i giocatori che lasciano a fine contratto e ciò ha comportato maggiore potere contrattuale dei giocatori.

Con questo maggiore potere di negoziazione, quindi, i calciatori sono stati in grado di ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose, come salari più alti e maggiori benefici.

La sentenza Bosman ha avuto pure impatto sulla competitività dei campionati europei, creando una maggiore concentrazione dei talenti nei club ricchi e un divario crescente tra club di alto e basso livello economico.

⁷⁴ Clarich M., La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi, in riv. Dir. Sport, 1996, 650.

La liberalizzazione del calcio europeo ha creato maggiori opportunità per i giocatori emergenti e nuove opportunità per i giovani talenti di farsi strada nel calcio europeo, riducendo le barriere e consentendo loro di unirsi a club più ambiziosi.

Ha pure portato ad un significativo aumento dei ricavi derivanti dai trasferimenti e dai diritti televisivi, beneficiando i club di calcio e l'economia generale del settore e radicali cambiamenti nella struttura del calcio professionistico.

La sentenza ha spinto i club a diventare più attenti alla gestione economica e alla sostenibilità finanziaria, cercando nuove fonti di entrate per competere sul mercato dei trasferimenti.

L'abolizione dei limiti ai giocatori stranieri e la libertà di movimento dei calciatori hanno ridefinito le dinamiche del mercato dei trasferimenti, aumentando i costi e la competizione, ma hanno pure causato un divario sempre più ampio tra i club ricchi e quelli più piccoli, con conseguenze positive e negative sulla competitività delle leghe europee.

La creazione di una Superlega doveva pertanto essere valutata dalla Corte pure in relazione al potenziale conflitto con gli obiettivi e i principi stabiliti nella sentenza Bosman.

3.6-La posizione dominante della FIFA in contrasto con il diritto di impresa, i principi Costituzionali (art. 2,5 e 18) Italiani e le norme Europee in materia.

La FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, è – come ripetutamente ricordato - l'organo di governo del calcio mondiale.

Questa sua posizione dominante nel settore calcistico ha suscitato diverse critiche e interrogativi riguardo al rispetto del diritto di impresa dei club e dei principi costituzionali in Italia.

In primo luogo, va analizzata la posizione della FIFA che detiene un notevole potere decisionale sulla governance del calcio mondiale.

Questo potere si riflette nella sua capacità di stabilire regole e regolamenti che governano il settore calcistico a livello globale.

Tuttavia, questo potere può anche portare ad una posizione dominante che lede il diritto di impresa dei club, in particolare in Italia.

Il ⁷⁵diritto di impresa è garantito dall'articolo 41 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto di iniziativa economica come un diritto fondamentale.

Questo articolo stabilisce che l'iniziativa economica è libera, ma deve essere esercitata nel rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Tuttavia, la FIFA può imporre regole e regolamenti che limitano la libertà di iniziativa economica dei club, ad esempio attraverso il sistema di trasferimento dei calciatori, ma questo sistema può ledere il diritto di impresa dei club, in particolare quelli italiani, che possono subire ingenti perdite economiche a causa delle restrizioni imposte dalla FIFA. Ad esempio, il sistema di licenze imposto dalla FIFA può limitare la capacità dei club di ingaggiare calciatori, mentre il sistema di tasse di solidarietà può comportare un onere finanziario significativo per i club.

In secondo luogo, la posizione dominante della FIFA può entrare in conflitto con i principi costituzionali in Italia, in particolare con l'articolo 2, l'articolo 5 e l'articolo 18 della Costituzione.

L'articolo 2 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede il perseguimento del bene comune: la posizione dominante della FIFA può ledere i diritti inviolabili dei calciatori e dei club, che possono subire restrizioni alla loro libertà di movimento e di iniziativa economica.

L'articolo 5 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nel suo ordinamento gli statuti speciali per la Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 116 della Costituzione, e istituisce forme di autonomia per le altre regioni e province, sulla

⁷⁵ Diritto Commerciale, 1, diritto dell'impresa – G.F. Campobasso – edizione 7

base dei rispettivi statuti, nel quadro e nei limiti della Costituzione: la posizione dominante della FIFA può limitare l'autonomia dei club e delle leghe calcistiche locali, che possono subire restrizioni alla loro capacità di prendere decisioni autonome.

Infine, l'articolo 18 della Costituzione italiana garantisce il diritto al lavoro, che include il diritto dei calciatori di scegliere il proprio club e di cambiare club in condizioni di parità: il sistema di trasferimento dei calciatori imposto dalla FIFA può limitare la libertà di scelta dei calciatori, che possono subire restrizioni alla loro capacità di cambiare club.

In conclusione, la posizione dominante della FIFA può ledere il diritto di impresa dei club e dei principi costituzionali in Italia, in particolare l'articolo 2, l'articolo 5 e l'articolo 18 della Costituzione, per cui è necessario garantire il rispetto del diritto di impresa e dei principi costituzionali, attraverso la promozione di un sistema di governance calcistico che favorisca la concorrenza e la libertà di iniziativa economica, nel rispetto della legalità e dell'ordine pubblico.

La FIFA ha introdotto varie regole volte a preservare la stabilità dei club e dei campionati, tra cui il "sistema di trasferimento internazionale" (TMS) e il "regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori": tali regole sono state oggetto di critiche per il loro impatto sul diritto di impresa dei club, oltre che per presunte violazioni delle norme europee sulla concorrenza.

Ad esempio, il sistema dei trasferimenti internazionali limita la libertà dei giocatori di trasferirsi liberamente tra i club, stabilendo obblighi e commissioni finanziarie per i trasferimenti.

Questo contrasto con le norme europee è diventato oggetto di contenziosi legali, come nel caso sopra ricordato del calciatore belga Jean-Marc Bosman nel 1995, che portò ad un cambiamento significativo nella regolamentazione dei trasferimenti nel calcio europeo.

La già menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa Bosman stabilì – come detto - che le restrizioni imposte dalla FIFA sulle squadre e sui giocatori violavano il principio della libertà di circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

Nonostante questo precedente importante, la FIFA ha continuato ad esercitare il suo potere decisionale in modo dominante nel calcio mondiale, pur avendo apportato alcune modifiche alle sue regole.

3.7-La sentenza della svolta: CGUE 21/12/2023.

Con ⁷⁶la sentenza 21 dicembre 2023, nella causa C-333/21, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rilevando, in via preliminare, come l'organizzazione di competizioni calcistiche internazionali tra club e il conseguente sfruttamento diritti connessi siano da ritenersi attività economiche, queste devono essere assoggettate alle regole della concorrenza (sebbene l'esercizio economico dello sport presenti alcune peculiarità, quali l'esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di farlo imporre sanzioni).

Si può affermare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dato ragione alla Superlega, ritenendo che le norme FIFA e UEFA sull'approvazione preventiva di nuove competizioni per club siano contrarie al diritto comunitario.

Una decisione che ha fatto esultare il CEO di A22 Sports Bernd Reichart, che ha parlato della fine del monopolio UEFA.

Dopo la pronuncia della sentenza, dalla Corte è arrivata anche la pubblicazione integrale della decisione, relativa alle posizioni di abuso dominante da parte di due dei principali organi di governo del calcio.

Ciò posto, le norme che conferiscono a FIFA e UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali competizioni sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell'Unione europea.

Dal momento che, allo stato, mancano criteri idonei ad assicurare la sussistenza di trasparenza, proporzione e non discriminazione, nell'azione, i poteri di FIFA e UEFA possono concretizzare un abuso di una posizione dominante.

⁷⁶ european-union.europa.eu Court of Justice of European Union (CJEU) official website

Inoltre, data la loro natura arbitraria, le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere ritenute restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

In definitiva, la CGUE ha dichiarato che l'articolo 102 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) deve essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino norme che subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell'Unione, da parte di una terza impresa, di una nuova competizione di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tale competizione, sotto pena di sanzioni, senza che tali facoltà siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.

L'articolo 101 del TFUE, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di un'associazione di imprese volta a impedire la concorrenza il fatto che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o attraverso le federazioni nazionali di calcio che ne sono membri, norme che subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell'Unione, da parte di una terza impresa, di una nuova competizione di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tale competizione, sotto pena di sanzioni, senza che tali facoltà siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.

Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), paragrafo 3, devono essere interpretati nel senso che le norme secondo le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro preventiva autorizzazione la creazione, nel territorio dell'Unione,

da parte di una terza impresa, di competizioni di calcio per club e controllano la partecipazione dei club di calcio professionistici e dei giocatori in tali competizioni, sotto pena di sanzioni, possono beneficiare solo di un'eccezione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 del TFUE solo se viene dimostrato, con argomentazioni e prove convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti.

Gli articoli 101 del TFUE e 102 del TFUE devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a norme approvate dalle associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, in quanto designano tali associazioni come proprietarie originali di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni sotto la loro "giurisdizione", purché tali norme si applichino esclusivamente alle competizioni organizzate da tali associazioni, escludendo quelle che potrebbero organizzare terze entità o imprese.

Si oppongono a tali norme in quanto attribuiscono a tali associazioni la responsabilità esclusiva per la commercializzazione dei diritti in questione, a meno che non si dimostri, con argomentazioni e prove convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti necessari affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, paragrafo 3, di un'eccezione dall'applicazione del paragrafo 1 di tale articolo e possano considerarsi giustificate alla luce dell'articolo 102 del TFUE.

L'articolo 56 del TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone a norme secondo le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell'Unione, da parte di una terza impresa, di competizioni di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tali competizioni, sotto pena di sanzioni, quando tali norme non siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.

3.8-Analisi e descrizione del nuovo scenario: possibili evoluzioni giuridiche ed economiche della Superlega.

In sostanza, con la sentenza del 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che FIFA e UEFA, gli enti di governo del calcio a livello mondiale ed europeo, abusano della loro posizione dominante e limitano la concorrenza attraverso l'imposizione di norme restrittive sulla creazione di nuove competizioni calcistiche per club nell'Unione Europea. La CGUE ha rilevato che tali norme devono essere soggette a criteri di trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità, e che le sanzioni imposte per la violazione di tali norme sono considerate restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

La CGUE ha inoltre dichiarato che le norme che attribuiscono a FIFA e UEFA la responsabilità esclusiva per la commercializzazione dei diritti dei campionati da loro organizzati sono legittime, a condizione che tali norme si applichino solo a tali campionati e non alle competizioni organizzate da terze parti. Tuttavia, se tali norme attribuiscono a FIFA e UEFA un potere eccessivo sulla commercializzazione dei diritti, potrebbero essere considerate un abuso di posizione dominante e quindi illegittime.

In sintesi, la sentenza della CGUE stabilisce che FIFA e UEFA devono aderire ai principi di concorrenza e trasparenza nell'imposizione di norme che regolano la creazione di nuove competizioni calcistiche nell'Unione Europea, e che tali norme non devono limitare in modo eccessivo la concorrenza o ledere i diritti delle terze parti.

La decisione potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del calcio europeo e globale, e potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di business e di crescita per il settore.

La CGUE ha stabilito che queste attività devono essere considerate attività economiche e quindi soggette alle regole della concorrenza. Inoltre, ha ritenuto che le norme FIFA e

UEFA sull'approvazione preventiva di nuove competizioni per club siano contrarie al diritto comunitario. Questa decisione ha portato alla fine del monopolio dell'UEFA secondo il CEO di A22 Sports, Bernd Reichart.

La CGUE ha poi dichiarato che le norme che conferiscono a FIFA e UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali competizioni limitano la concorrenza e possono costituire un abuso di posizione dominante.

Le norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni sono state considerate restrizioni alla libera prestazione dei servizi a causa della loro natura arbitraria e dell'assenza di criteri trasparenti, obiettivi, non discriminatori e proporzionati.

La stessa Corte ha anche sottolineato che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo possono beneficiare di un'eccezione alle norme dell'UE solo se possono dimostrare che tutti i requisiti necessari sono soddisfatti.

Infine, la CGUE ha stabilito che l'articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) si oppone alle norme che subordinano alla preventiva autorizzazione delle associazioni calcistiche la creazione di nuove competizioni di calcio per club e il controllo della partecipazione dei club e dei giocatori, quando tali norme non rispettano i criteri di trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità.

Le implicazioni future potrebbero includere:

- a) la creazione di nuove competizioni calcistiche transnazionali: La sentenza potrebbe consentire la creazione di nuove competizioni calcistiche transnazionali, come la Superlega, che erano state bloccate dalle norme restrittive di FIFA e UEFA. Questo potrebbe portare a una maggiore diversità e competitività nel panorama del calcio europeo;
- b) alcuni cambiamenti nelle regole di commercializzazione dei diritti televisivi: La sentenza stabilisce che le norme che attribuiscono a FIFA e UEFA la responsabilità esclusiva per la commercializzazione dei diritti dei campionati da loro organizzati sono legittime solo se si applicano solo a tali campionati e non alle competizioni organizzate da terze parti. Ciò potrebbe portare a cambiamenti

nella gestione e nella commercializzazione dei diritti televisivi dei campionati calcistici;

- c) una maggiore trasparenza e obiettività nella regolamentazione calcistica: La sentenza richiede a FIFA e UEFA di aderire ai principi di concorrenza, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella regolamentazione delle competizioni calcistiche. Ciò potrebbe portare a una maggiore chiarezza e equità nel modo in cui vengono prese decisioni riguardanti le nuove competizioni e le sanzioni per la violazione delle norme;
- d) nuove opportunità di business nel settore del calcio: La decisione potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di business nel settore del calcio, ad esempio attraverso la creazione di nuove competizioni o l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei diritti televisivi. Ciò potrebbe portare a una maggiore concorrenza e innovazione nel settore.

In conclusione, la sentenza della CGUE rappresenta un importante cambiamento di scenario nel mondo del calcio e potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del settore.

La decisione potrebbe portare alla creazione di nuove competizioni, cambiamenti nella gestione dei diritti televisivi e una maggiore trasparenza e concorrenza nella regolamentazione calcistica.

3.9-Confronto con la maggiore Superlega sportiva mondiale: la NBA – un modello difficile da importare.

In questo paragrafo, esploreremo le differenze e le similitudini tra la ⁷⁷National Basketball Association (NBA) degli Stati Uniti e la Superlega del calcio europeo, con particolare attenzione all'ambito giuridico, economico e sociale.

⁷⁷ NBA.com/corporate&statute official website

La National Basketball Association (NBA) e la Superlega del calcio europeo sono due delle competizioni sportive più prestigiose e seguite al mondo.

Entrambe sono caratterizzate da squadre di alto livello che competono per il titolo e attirano l'attenzione di milioni di appassionati di sport in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la condivisione di alcuni aspetti comuni, queste due competizioni presentano differenze significative nel modo in cui le due leghe sono gestite sotto diversi aspetti, a partire dalla formula del campionato fino all'aspetto giuridico, economico e sociale.

Una delle principali differenze è il formato di gioco.

La NBA è composta da 30 squadre, divise in due conference (Est e Ovest), che giocano una stagione regolare di 82 partite.

Le prime otto squadre di ogni conference si qualificano per i playoff, che si svolgono in un formato ad eliminazione diretta fino alla finale dei campionati NBA.

Al contrario, la Superlega prevede la partecipazione di 20 squadre, che si affronteranno in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno.

Le prime 16 squadre si qualificheranno per i playoff, che si svolgeranno in un formato simile a quello della NBA.

La NBA è una lega privata senza scopo di lucro fondata nel 1946, con sede a New York. La lega è governata da un consiglio di amministrazione composto dai proprietari delle squadre. I giocatori sono rappresentati dalla National Basketball Players Association (NBPA), il loro sindacato.

La NBA ha un contratto collettivo di lavoro (CBA) con la NBPA che regola i termini e le condizioni di impiego dei giocatori.

D'altra parte, la Superlega del calcio europeo è un'idea proposta che vedrebbe le principali squadre di calcio d'Europa abbandonare le loro leghe nazionali per creare una lega chiusa, esclusiva e sovranazionale.

Questo progetto – come ripetuto più volte - è stato fortemente criticato dalle leghe nazionali, dalle federazioni calcistiche e dai tifosi, poiché minerebbe il sistema calcistico europeo esistente, basato sul merito e sulla promozione e retrocessione tra le divisioni.

Differenza importante è il modo in cui i giocatori e i club sono remunerati.

La NBA ha un tetto salariale, il che significa che i club non possono spendere più di una certa somma di denaro per il loro roster di giocatori.

Questo sistema è stato introdotto per garantire una maggiore parità di competizione tra le squadre e prevenire il dominio di pochi club ricchi.

La Superlega, al contrario, non prevede un tetto salariale, il che significa che i club più ricchi potranno permettersi di acquistare i migliori giocatori del mondo, creando una disparità di competizione tra le squadre.

Ci sono anche differenze nel modo in cui le due leghe promuovono e commercializzano il loro prodotto.

La NBA ha un mercato globale molto più ampio della Superlega, con una forte presenza in Cina, Canada e altri paesi al di fuori degli Stati Uniti.

La NBA ha anche partnership con importanti marchi e aziende a livello globale, il che le permette di generare entrate significative attraverso la vendita di merchandising e la trasmissione dei suoi match in tutto il mondo.

La Superlega, d'altra parte, è ancora in fase di sviluppo e non ha la stessa portata globale della NBA.

Tuttavia, la Superlega mira a creare una competizione più attraente per i tifosi e i media, con partite di alto livello e un sistema di playoff che dovrebbe garantire una maggiore incertezza e suspense.

La NBA ha un fatturato annuo di oltre otto miliardi di dollari, con i diritti televisivi che rappresentano la maggior parte delle entrate. Ogni franchigia che milita in questa Lega vale in media oltre due miliardi di dollari. Inoltre, i giocatori che ne fanno parte sono tra i più pagati al mondo, con stipendi medi di oltre 7 milioni di dollari a stagione.

La Superlega del calcio europeo, se mai verrà creata, potrà avere un fatturato ancora maggiore, poiché le principali squadre di calcio d'Europa attirano milioni di tifosi in tutto il mondo.

Tuttavia, la creazione di una lega chiusa potrebbe anche comportare la perdita di entrate dalle competizioni nazionali e internazionali, come la UEFA Champions League.

I giocatori della Superlega potrebbero guadagnare salari ancora più alti rispetto a quelli della NBA, ma ciò dipenderebbe dalla distribuzione delle entrate tra i club e i giocatori.

La NBA è ampiamente considerata una lega progressista e inclusiva, che ha fatto della diversità e dell'uguaglianza i suoi valori fondamentali. Ha adottato politiche antirazziste e antidiscriminatorie, e ha sostenuto attivamente cause sociali come il movimento Black Lives Matter.

La lega ha anche implementato programmi di sviluppo giovanile e di responsabilità sociale, come la NBA Cares, che mira a promuovere l'istruzione, la salute e il benessere nelle comunità locali.

La Superlega del calcio europeo, al contrario, è stata vista come un progetto elitista e antidemocratico, che minerebbe il sistema calcistico europeo esistente, basato sul merito e sull'accesso equo alle competizioni.

La creazione di una lega chiusa potrebbe anche portare a un aumento del potere e dell'influenza dei club più ricchi, a scapito delle squadre più piccole e meno abbienti.

In sintesi, la NBA e la Superlega del calcio europeo presentano differenze e similitudini in termini di ambito giuridico, economico e sociale.

La NBA è una lega ben consolidata e ben regolamentata, con un sistema di governance trasparente e inclusivo, che ha fatto della diversità e dell'uguaglianza i suoi valori fondamentali.

La Superlega del calcio europeo, se mai verrà creata, potrà avere un potenziale economico enorme, ma anche presentare rischi e sfide significativi in termini di governance, equità e accesso alle competizioni.

Solo il tempo dirà se la Superlega del calcio europeo diventerà una realtà e se sarà in grado di competere con la NBA in termini di successo economico, popolarità e impatto sociale.

Tuttavia, è chiaro che qualsiasi nuova iniziativa deve prendere in considerazione i valori e i principi fondamentali della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della trasparenza, se vuole avere successo e guadagnare il sostegno delle comunità e dei tifosi in tutto il mondo.

3.10-Un modello di “Superlega Europea” già esistente e funzionante. Ci si potrebbe ispirare al modello Euroleague basketball?

Nel panorama delle competizioni sportive europee, due tornei hanno acquisito una grande rilevanza nell'ultimo decennio: l'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo. Entrambi sono frutto di una riforma volta a creare un campionato europeo di punta per club, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del rispettivo sport a livello continentale e aumentarne la competitività e la visibilità a livello globale.

In questo paragrafo, analizzeremo le similitudini tra l'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo, evidenziandone le caratteristiche comuni e le rispettive ambizioni.

Struttura e formato

L'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo condividono una struttura simile. Entrambi i tornei prevedono un sistema chiuso di qualificazione, in cui le squadre partecipanti sono selezionate sulla base di criteri prestabiliti, quali le prestazioni passate e la posizione in classifica nei campionati nazionali.

Questo sistema di qualificazione garantisce che le migliori squadre europee abbiano accesso al torneo, assicurando un livello di competizione elevato e costante.

Entrambi i tornei sono organizzati in un formato di andata e ritorno, con le squadre divise in gruppi e successivi scontri diretti durante la fase ad eliminazione.

Governance e organizzazione

Un'altra similitudine tra l'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo riguarda la governance e l'organizzazione.

Entrambi i tornei sono gestiti da organizzazioni private, indipendenti dalle federazioni sportive nazionali e internazionali.

L'Euroleague Basketball è gestita dalla Euroleague Basketball Company, mentre la Superlega del calcio europeo è sotto il controllo dell'Associazione Europea dei Club (ECA). Questa separazione dall'autorità delle federazioni sportive nazionali e internazionali permette a entrambe le organizzazioni di avere maggiore autonomia e flessibilità nella gestione dei rispettivi tornei, nonché di perseguire obiettivi strategici a lungo termine.

Obiettivi e ambizioni

L'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo condividono obiettivi e ambizioni simili, quali:

- * Migliorare il livello di competizione e la qualità del gioco;
- * Aumentare la visibilità e l'attrattiva del prodotto sportivo;
- * Generare ricavi e investimenti per sostenere lo sviluppo del rispettivo sport;
- * Promuovere il calcio e il basket a livello europeo.

Sfide e criticità

Nonostante le numerose similitudini, entrambe le competizioni devono affrontare sfide comuni.

Tra queste, la necessità di bilanciare gli interessi delle squadre partecipanti, la tutela della tradizione e dell'integrità sportiva, nonché il mantenimento di un equilibrio tra le competizioni nazionali e internazionali.

Inoltre, l'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo devono confrontarsi con la resistenza delle federazioni sportive nazionali e internazionali, che vedono in queste iniziative private una minaccia al loro potere e alla loro autorità.

Conclusioni:

Nonostante le differenze legate ai rispettivi sport e al contesto storico e culturale in cui si sono sviluppate, l'Euroleague Basketball e la Superlega del calcio europeo presentano numerose similitudini.

Entrambi i tornei hanno rivoluzionato il panorama delle competizioni sportive europee, introducendo un sistema di qualificazione chiuso, un formato di andata e ritorno e una governance indipendente.

Le sfide che entrambe le competizioni devono affrontare sono comuni e riguardano l'equilibrio tra gli interessi delle squadre partecipanti, la tutela dell'integrità sportiva e il mantenimento di un rapporto equilibrato con le federazioni sportive nazionali e internazionali.

Tuttavia, le ambizioni e i benefici derivanti da queste competizioni sono significativi e riguardano il miglioramento del livello di competizione, l'aumento della visibilità e dell'attrattiva del prodotto sportivo, la generazione di ricavi e investimenti e la promozione dei rispettivi sport a livello europeo.

3.11-Il modello Eurolega è sostenibile?

Il modello economico del campionato EuroLeague Basketball è un tema di grande interesse da analizzare.

Questo campionato è una competizione di alto livello che coinvolge i migliori club di pallacanestro europei e attira un ampio pubblico.

Tuttavia, la sua sostenibilità economica è un aspetto che richiede un'attenta considerazione.

Da un lato, il campionato EuroLeague Basketball gode di una serie di vantaggi economici. La competizione è estremamente popolare e suscita un notevole interesse mediatico, con un conseguente aumento dei ricavi legati alla trasmissione delle partite. Inoltre, il marchio EuroLeague ha un forte appeal commerciale, attirando sponsor e investitori con interessi nel settore della pallacanestro.

Questo flusso di entrate contribuisce alla sostenibilità economica del campionato.

D'altra parte, il sistema attuale della EuroLeague Basketball ha anche criticità economiche.

Alcuni club più piccoli potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa dei costi sostenuti per partecipare al campionato e per mantenere lo standard richiesto.

Inoltre, il divario tra i ricavi generati dai club più ricchi e quelli generati dai club più piccoli potrebbe creare squilibri economici all'interno del campionato.

Questi fattori possono mettere a rischio la sostenibilità a lungo termine del modello EuroLeague.

Per garantire una maggiore sostenibilità economica, potrebbero essere adottati diversi approcci.

Ad esempio, potrebbe essere implementato un sistema di redistribuzione dei ricavi per aiutare i club più piccoli a coprire i costi di partecipazione al campionato.

Inoltre, una maggiore trasparenza nella gestione finanziaria e uno sforzo congiunto per ridurre le spese potrebbero ridurre i rischi finanziari per i club.

In conclusione, il modello economico del campionato EuroLeague Basketball presenta sia punti di forza che di debolezza in termini di sostenibilità economica. Nonostante i vantaggi derivanti dalla popolarità e dagli introiti commerciali, vi sono ancora sfide da affrontare per garantire un equilibrio economico a lungo termine nel sistema. Tuttavia, con un'attenta gestione finanziaria e maggiore solidarietà tra i club, è possibile sviluppare un modello più sostenibile per il campionato Euroleague Basketball.

La Superlega del calcio europeo potrebbe prendere ispirazione da questo modello per garantire un alto livello di competizione e un'elevata qualità del gioco, ma ci sono anche altri aspetti da considerare.

Ad esempio, il calcio è uno sport molto più popolare del basket in Europa, il che potrebbe rendere difficile la creazione di una Superlega chiusa che escluda i club di alcune nazioni o che ne limiti il numero di rappresentanti. Inoltre, il sistema di promozioni e retrocessioni è una caratteristica fondamentale del calcio europeo, e la sua eliminazione potrebbe suscitare reazioni negative da parte dei tifosi e delle federazioni nazionali.

Il progetto Superlega dovrebbe anche tenere conto delle specificità del calcio e del suo contesto culturale e sociale.

Una soluzione potrebbe essere la creazione di una Superlega parallela ai campionati nazionali, con un sistema di promozioni e retrocessioni limitato o inesistente, ma che non escluda del tutto la possibilità per i club di accedervi o di essere retrocessi in base ai risultati sportivi.

3.12-Considerazioni finali sull'attualità dell'argomento.

Come si è potuto ampiamente intendere, la Superlega del Calcio Europeo è un argomento molto attuale e variabile che continua tutt'oggi a suscitare molte discussioni e polemiche in linea con gli ultimi due anni e mezzo.

Le questioni che provocano queste polemiche sono molteplici, e le abbiamo analizzate praticamente tutte nel corso di questa tesi.

Siamo partiti dall'esclusività della Superlega, che rappresenta il conflitto tra il business e i valori tradizionali del calcio passando, per le numerosissime questioni legate all'aspetto finanziario e commerciale, basando l'intera tesi sulla controversia tra Fifa, Uefa ed European Super League Company, che ha dato vita all'appassionante causa C-333/21 che

ha ottenuto un responso (ancora momentaneo) solo il 21 dicembre 2023, che fa capire ancora quanto sia attuale questo argomento.

Da una parte, ci sono i club ed i rispettivi proprietari che vedono il calcio come un business ed un'opportunità di guadagno, che cercano di massimizzare i profitti e di stabilire una competizione più redditizia e prestigiosa.

Dall'altra parte, ci sono i tifosi e i sostenitori che vedono il calcio come uno sport popolare che dovrebbe essere accessibile a tutti e che dovrebbe mantenere un equilibrio tra le grandi squadre e quelle più piccole.

Questo progetto, se attuato, potrebbe portare a profondi cambiamenti nel calcio europeo, diventando un punto di svolta per il futuro del gioco e ponendo domande cruciali sull'equità, la distribuzione delle risorse e il coinvolgimento dei tifosi.

La Superlega propone un format che riunisce alcune delle squadre più forti d'Europa, offrendo così una competizione di alto livello e creando un interesse notevole tra i tifosi. Questa opportunità di decentramento della competizione può portare ad una maggiore competitività e spettacolarità delle partite, fornendo un prodotto più avvincente per gli appassionati.

La Superlega deve essere vista come una irripetibile opportunità capace di migliorare il gioco e non come un modo per sottrargli la magia che lo rende lo sport di gran lunga più visto e seguito al Mondo.

È importante ricordare che l'equilibrio è fondamentale in tutte le cose, incluso nel calcio. In tal caso, a mio parere l'equilibrio lo si deve trovare tra l'aspetto commerciale e i valori sportivi, evitando di creare un sistema elitario che esclude altre squadre e distrugga l'interesse delle competizioni nazionali.

La presente tesi di laurea ha affrontato in maniera approfondita e critica la questione della Superlega del calcio europeo, esaminandone gli aspetti giuridici, economici e sociali. Dallo studio emerge che la Superlega, pur proponendo un nuovo modello di competizione calcistica, presenta numerosi profili di criticità che potrebbero compromettere l'equilibrio del sistema calcistico europeo e minare la sua integrità.

Sulla base delle argomentazioni sviluppate, propongo un modello alternativo che tenga conto degli interessi delle grandi squadre, senza però trascurare la salvaguardia dei principi fondamentali che regolano lo sport, come la meritocrazia e la competitività. Tale modello prevede una diversa ripartizione dei ricavi e un rafforzamento delle infrastrutture e delle competizioni già esistenti, al fine di garantire un equilibrio tra le squadre e un accesso equo alle competizioni internazionali.

Suggerisce altresì che, affinché si possa raggiungere un reale cambiamento nel sistema calcistico europeo, è necessario che siano coinvolte tutte le parti interessate, tra cui le istituzioni sportive, le squadre ed infine, ma assolutamente non per importanza, coloro che rendono il calcio lo sport più affascinante della Terra: i tifosi. È fondamentale promuovere una cultura sportiva che valorizzi l'etica, la solidarietà e l'equità, al fine di preservare l'essenza stessa dello sport.

In conclusione, la Superlega del calcio europeo rappresenta una sfida importante per il sistema calcistico europeo e richiede una riflessione approfondita per individuare le soluzioni migliori. La proposta elaborata cerca di conciliare gli interessi delle grandi squadre con il rispetto dei valori fondamentali che regolano lo sport, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la collaborazione si possa raggiungere un equilibrio sostenibile nel calcio europeo.

BIBLIOGRAFIA

Adam & Tizzano - Manuale di Diritto dell'Unione Europea; II edizione

Campobasso G.F. - Diritto Commerciale 1, diritto dell'impresa; edizione 7

Clarich Marcello - Manuale di diritto amministrativo; IV edizione

Clarich M. - La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi, in riv. Dir. Sport, 1996, 650.

Kesenne S. - The Bosman case and European football; 2006

Lubrano Enrico & Musumarra Lina - Testo Diritto dello Sport; edizione 2017

Olivieri G. - La nuova disciplina del calcio "guardato" tra concorrenza e regolazione

Torrente Andrea & Schlesinger Piero - Manuale di Diritto Privato; edizione n. 26

UEFA - Manuale delle licenze; Edizione 2023, Titolo VI: Criteri economico-finanziari

Zagnoli p. & Radicchi E. - Sport Marketing; Milano; 2015

SITOGRAFIA

- Comunicati stampa | La UEFA



UEFA

<https://it.uefa.com> › ... › *Media e pubbliche relazioni*

- Court of Justice of the European Union (CJEU; CGUE in italiano) official website
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_en

- Financial Fair Play regulation by UEFA

<https://documents.uefa.com/v/u/MFxeqLNKekYyh5JSafuhg>

- JP Morgan & Co.

<https://www.jpmorgan.com/IT/en/about-us>

- NBA.com/corporate-statute official website

The official site of the NBA for the latest NBA Scores, Stats ...



NBA.com

<https://www.nba.com>

- UE - Sentenze, cause e documenti emanati da organi dell'Unione Europea

<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

- UEFA Media releases

<https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/>

GIURISPRUDENZA

Accordo SEE (Spazio Economico Europeo) creato per estendere il mercato interno dell'Unione Europea a tre paesi dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio), sottoscritto nel 1992, prevede la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali tra i paesi dell'UE e i paesi aderenti all'SEE.

Collegamento con Caso 37.576 riguardante il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva.

AGCM Regolamento n. 1/2010: Stabilisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza e concentrazioni aziendali in conformità con la legge antitrust italiana.

Carta Gerarchica delle Autorità di Concorrenza e del Mercato art. 15 della stabilisce le modalità e i principi fondamentali su cui si basa questo meccanismo di assistenza reciproca.

Causa C-493/17: procedimento avviato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Si focalizza sull'applicazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).

Causa C-333/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid (Spagna) il 27 maggio 2021 — European Superleague Company, S.L./ Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA).

Causa c 333/21: procedimento legale aperto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) da parte del Tribunal de l'entreprise de Mons, un tribunale belga, riguardante la domanda di un'azione di messa al bando o di misure cautelari contro l'ESL e i suoi club fondatori per violazione delle norme europee sulla concorrenza.

La CJUE dovrà valutare se l'ESL e i suoi club fondatori abbiano violato le leggi antitrust dell'UE creando una competizione chiusa che potrebbe danneggiare i campionati

nazionali e le coppe europee esistenti. Il verdetto della Corte potrebbe influire sul futuro dell'ESL e sulla sua legittimità legale.

Causa T-193/02 Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee

«Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori - Decisione di un'associazione di imprese - Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Mancanza d'interesse comunitario – Rigetto.

Causa T-193/02

Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee

«Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto.

Causa C-390/99 - Canal Satélite Digital SL contro Administración General del Estado (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) — Direttiva 95/47/CE — Normativa nazionale che prevede per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato l'obbligo di iscriversi in un registro nazionale al fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di ottenere in seguito l'omologazione amministrativa dei medesimi — Direttiva 83/189/CEE — Nozione di "regola tecnica"»

Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate l'8 marzo 2001 I- 611 .

CGUE Sentenza nella causa C333/21; Comunicato stampa n. 203/23.

CGUE Sentenza del 15 dicembre 1995 nel caso della regolamentazione del trasferimento dei calciatori.

Codice di Giustizia Sportiva (FIGC), testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione 11 giugno 2019, n. 258, aggiornato alla delibera FIGC 19 dicembre 2022, n93/A.

Codice civile: articoli dal 2598 al 2602 disposizioni relative alla concorrenza sleale e alle pratiche commerciali scorrette che possono violare le regole antitrust.

Codice penale: articoli dal 421 al 432-bis, disposizioni riguardanti i reati economici, come la formazione di cartelli, che possono essere considerati violazioni delle leggi antitrust, in particolare negli.

Commissione Europea Decisione 2001/478/CE del 19 aprile 2001, in un procedimento ai sensi dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso 37576 – regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva).

Decreto Legislativo n. 3/2017: Trasposta la Direttiva 2014/104/UE sull'azione risarcitoria per le violazioni del diritto della concorrenza a livello nazionale, fornendo strumenti per l'azione risarcitoria nei confronti di chi subisce danni da violazioni delle leggi antitrust.

European Court Reports 2003 II-04071

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2003.

Manufacture française des pneumatiques Michelin contro Commissione delle Comunità europee.

Art. 82 CE - Sistemi di sconti - Abusi. Causa T-203/01.

European Court Reports 1979 -00461 - Sentenza della Corte del 13 febbraio 1979.

Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Commissione delle Comunità europee. Posizione dominante.

European Court Reports 1994 II-00755 - Causa T-83/91.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 6 ottobre 1994.

Tetra Pak International SA contro Commissione delle Comunità europee.

Concorrenza - Posizione dominante - Definizione dei mercati di prodotti - Mercato in senso geografico - Applicazione dell'art. 86 a pratiche poste in essere da un'impresa in posizione dominante su un mercato distinto dal mercato dominato - Abuso - Vendite

collegate - Vendite esclusive - Condizioni inique - Prezzi predatori - Prezzi discriminatori
- Procedimento amministrativo - Principio di buona amministrazione - Comunicazione
del processo verbale dell'audizione - Ordini - Ammenda.

FIGC Statuto Art.1, comma 5 “La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEF [...].

FIGC normativa del 2021 che vieta espressamente di partecipare a competizioni fuori
dall'UEFA.

"le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente
adempimento: depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la domanda di
ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione
della Licenza Nazionale e l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da
associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC". Nel caso in
cui un club italiano decidesse di partecipare alla Superlega, quindi, questo comporterebbe
la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/25.

Legge n. 10/1991: Disciplina le concentrazioni aziendali e stabilisce i criteri e le
procedure per l'approvazione delle operazioni di fusione e acquisizione da parte
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Legge n. 244/2000, conosciuta come "Legge Bersani", è stata un importante intervento
normativo in Italia per promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dei servizi
pubblici e delle attività economiche.

Legge n. 287/1990: Conosciuta come "Legge Antitrust", istituisce l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e disciplina le pratiche anticoncorrenziali, i cartelli,
le concentrazioni aziendali e altre violazioni della concorrenza.

Medina e Majcen: parti in causa nel caso C-9/56 (Meca-Medina e Majcen) nel quale è
stata emessa una sentenza dalla CJUE nel 2006. Il caso riguardava la discriminazione
sulla base dell'età nel settore dei trasporti stradali. La CJUE ha stabilito che il limite di
età diverso imposto ai conducenti di veicoli pesanti in Spagna, a seconda che fossero

cittadini spagnoli o stranieri, costituiva una discriminazione illegale ai sensi del diritto dell'UE.

Regolamento (CE) n. 1/2003: Stabilisce le norme di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e conferisce competenze esclusive alla Commissione Europea e alle autorità nazionali di regolamentazione antitrust per far rispettare queste disposizioni.

Regolamento (UE) n. 139/2004: Stabilisce le norme comunitarie sul controllo delle concentrazioni di imprese, dando alla Commissione Europea il potere di autorizzare, vietare o imporre condizioni alle operazioni di concentrazione aziendale che possono avere un impatto sulla concorrenza nel mercato interno dell'UE.

Regolamento (UE) n. 330/2010: Stabilisce le esenzioni per categoria per gli accordi verticali tra imprese, fornendo orientamenti sulle restrizioni di concorrenza ammissibili in tali accordi.

Sentenza Bosman è una sentenza storica emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 1995, che ha avuto un impatto significativo sul calcio professionistico europeo. La sentenza riguardava il caso del calciatore belga Jean-Marc Bosman, che era in trattativa per un trasferimento ma era vincolato da un contratto in scadenza con il suo club. La sentenza Bosman ha stabilito che i giocatori hanno il diritto di trasferirsi liberamente una volta scaduto il loro contratto, senza restrizioni o costi eccessivi. Inoltre, ha affermato che i club non possono imporre un limite al numero di giocatori stranieri nelle squadre, ritenendo che ciò costituisca una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea.

Sentenza della Corte (grande sezione) del 1° luglio 2008.

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contro Elliniko Dimosio - Causa C-49/07.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grecia.

Artt. 82 CE e 86 CE - Nozione di "impresa" - Associazione senza scopo di lucro che rappresenta, in Grecia, la Federazione internazionale di motociclismo - Nozione di

"attività economica "- Diritto speciale conferito per legge di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di gare motociclistiche - Esercizio in parallelo di attività quali l'organizzazione di gare motociclistiche nonché la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 - AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea: Impugnazione - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei medicinali antiulcera - Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali - Dichiarazioni ingannevoli - Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio – Ostacoli all'immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele. Causa C-457/10 P.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019. Causa C-22/18.

TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt.

Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell'Unione - Articoli 18, 21 e 165 TFUE - Regolamento di una federazione sportiva - Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro - Diverso trattamento in ragione della cittadinanza - Restrizione alla libera circolazione.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020 - Causa T-93/18 International Skating Union contro Commissione europea

Concorrenza – Associazione di imprese – Competizioni di pattinaggio di velocità – Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 101 TFUE – Regolamentazione di una federazione sportiva – Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport – Scommesse sportive – Tribunale arbitrale dello sport – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Ambito di applicazione territoriale dell'articolo 101 TFUE – Misure correttive.

Statuto FIFA 2004, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA di Doha del 19 ottobre 2003 in vigore il 1° gennaio 2004 completato e / o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svolto a Marrakesch il 12 settembre 2005, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 1° dicembre 2005. Successivamente completato e/o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 1° agosto 2006. Annotato a cura dell'avv. Gaetano Aita.

TFUE agli articoli da 101 a 109 le norme sulla concorrenza nel mercato interno.

TFUE artt. 101 e 102. Contiene le disposizioni principali che disciplinano la concorrenza nell'Unione Europea, in particolare gli articoli 101 e 102, che proibiscono rispettivamente gli accordi anticoncorrenziali e gli abusi di posizione dominante.

TFUE articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguarda la politica di concorrenza dell'Unione europea (UE). Questo articolo sottolinea l'importanza di garantire un mercato aperto ed efficiente all'interno dell'UE, che favorisca la concorrenza equa tra le imprese e la tutela degli interessi dei consumatori.

Trattato di Lisbona: trattato internazionale che ha modificato i trattati costitutivi dell'Unione Europea (UE). Firmato nel dicembre 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, ha ampliato le competenze legislative dell'UE, rafforzato il processo decisionale e democratizzato l'Unione. Ha ridefinito la struttura istituzionale dell'UE, riallocando i poteri tra le istituzioni e creando nuovi organi decisionali.

Wouters: si fa riferimento ad una sentenza emessa nel 2006 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) nel caso C-309/03 (Wouters), riguardante il diritto di stabilimento degli avvocati. La CJUE ha stabilito che gli Stati membri dell'Unione Europea non possono imporre requisiti di autorizzazione al diritto di fornire servizi legali che creino ostacoli eccessivi all'accesso al mercato per gli avvocati provenienti da altri paesi UE.

